

N. **6223/21** R.G.N.R.n. **2129/2023** Reg. Gen.n. **406/2024** Reg. Sent.**RRSP** Rel.1°in data **7 Marzo 2024****GUTA** Rel.2°

depositata in cancelleria

in data **24 MAG, 2024****IL CANCELLIERE**
ELVIS COSTABILE**R E P U B B L I C A I T A L I A N A***in nome del Popolo Italiano***LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA**Sezione **Prima** Penale

Composta dai signori:

1 – dott. **Anna Maria Dalla Libera**

Presidente

2 – dott. **Guido Taramelli**

Consigliere relatore

3 – dott. **Roberto Gurini**

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z Anella causa penale trattata con il rito **dibattimentale**;**c o n t r o****DAVIGO Piercamillo**, nato a Candia Lomellina (PV) il 20.10.1950

Elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore avv. Francesco Borasi di Milano


*Difensori di fiducia avv. Francesco BORASI e avv. Davide STECCANELLA, entrambi del Foro di Milano***LIBERO PRESENTE****I M P U T A T O**

B) del reato di cui agli articoli 81 cpv, 110 e 326 c.p., poiché, quale consigliere del CSM, ricevuta una proposta di incontro privato da parte del dr. Paolo Storari, sost. proc. in Milano titolare del p.p. 12333/17 mod. 21 r.g.n.r., assicurandolo di essere autorizzato a ricevere copia degli atti indicati ai capo sopra riportato e riferendogli che il segreto investigativo su di essi non era a lui opponibile in quanto componente del CSM, concorreva nel reato descritto al capo che precede, rafforzando il proposito criminoso di Storari ed entrando così in possesso del contenuto di atti coperti da segreto investigativo.

Ciò faceva al di fuori di una procedura formale - non essendo applicabile quella descritta dalle circolari n. 510 del 1994 e n. 13682 del 1995 dettate dal CSM in merito alla trasmissione, da parte del p.m. procedente, di informazioni relative ad un procedimento penale a carico di un magistrato, da indirizzare formalmente al comitato di Presidenza del CSM - e senza che vi fosse una ragione ufficiale che legittimasse Storari a disvelare atti coperti dal segreto investigativo anziché investire organi istituzionali competenti a risolvere questioni attinenti alla gestione dell'indagine.

In esecuzione di un medesimo disegno criminoso, una volta ricevuti i citati documenti segreti, violando i doveri inerenti alle proprie funzioni ed abusando della sua qualità di componente del CSM, pur avendo l'obbligo giuridico ed istituzionale di impedirne l'ulteriore diffusione, ne rivelava il contenuto a terzi, e segnatamente:

- consegnava al consigliere del C.S.M. Giuseppe Marra, informalmente e senza alcuna ragione ufficiale, ma allo scopo di *"metterlo in allarme circa la frequentazione dei consiglieri Ardita e Mancinetti"*, copia degli atti in questione, dopo averlo informato del loro contenuto, incaricandolo di custodirli e di consegnarli al comitato di Presidenza qualora glieli avesse richiesti;
- riferiva al consigliere del C.S.M. Ilaria Pepe, sempre in assenza di una ragione ufficiale, ma per suggerirle di *"prendere le distanze dai consiglieri Ardita e Mancinetti"*, il contenuto delle dichiarazioni rese dall'avvocato Piero Amara, invitandola a leggerle;
- riferiva, in assenza di una ragione d'ufficio, al dichiarato scopo di ottenere un giudizio sull'attendibilità dell'Avv. Piero Amara, le medesime circostanze al consigliere del C.S.M. Giuseppe Cascini, facendogli leggere le dichiarazioni del predetto Amara;
- informava di quanto appreso dal dr Storari il Vicepresidente del C.S.M. David Ermini, consegnandogli copia degli atti sopra indicati, al di fuori di qualunque ufficialità al punto che Ermini, ritenendo irricevibili quegli atti ed inutilizzabili le confidenze ricevute, immediatamente distruggeva detta documentazione;
- riferiva confidenzialmente analoghe circostanze anche al consigliere del C.S.M. Fulvio Gigliotti, consentendogli la lettura di passi dei verbali;
- riferiva al consigliere del C.S.M. Stefano Cavanna, in assenza di qualunque ragione d'ufficio, di un'indagine segreta su una presunta loggia massonica aggiungendo che *"in questa indagine è coinvolto Sebastiano Ardita"*;
- riferiva al senatore Nicola Morra, Presidente della Commissione nazionale



- antimafia, in assenza di qualunque ragione istituzionale e nell'ambito di un colloquio privato, allo scopo di spiegare il motivo dei contrasti insorti con il consigliere Sebastiano Ardita, che vi era un 'indagine in corso su una presunta loggia coperta cui avrebbe fatto parte il citato consigliere;
- riferiva, in violazione dell'obbligo di segretezza, il contenuto dei verbali resi da Piero Amara alle collaboratrici amministrative Giulia Befera e Marcella Contraffatto;
 - riferiva inoltre, in violazione dell'obbligo di segretezza e al di fuori di una formale procedura, al primo Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio dell'esistenza di atti di un'indagine penale presso la Procura di Milano, nell'ambito della quale l'Avvocato Piero Amara aveva riferito dell'esistenza di una loggia coperta in cui sarebbero stati implicati numerosi esponenti delle istituzioni, tra cui i Consiglieri Ardita e Mancinetti.

In Milano e Roma, da aprile a settembre 2020.

A P P E L L A N T E

avverso la **sentenza emessa dal Tribunale collegiale di Brescia, in data 20 giugno 2023**, che dichiarava DAVIGO Piercamillo responsabile dei reati a lui ascritti e, concesse attenuanti generiche, ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato di casellario giudiziale.

Condannava l'imputato al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile Sebastiano ARDITA, che si liquidava definitivamente in euro 20.000,00.

Condannava altresì l'imputato alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile, che si liquidavano in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

P A R T E C I V I L E

ARDITA SEBASTIANO, domiciliato ex lege dal difensore Fabio Repici Foro di Messina

Assistito e rappresentato dall'avv. Fabio REPICI del Foro di Messina

In esito all'odierna udienza dibattimentale;

Udita la relazione del Consigliere dr. Guido TARAMELLI;

Udita la requisitoria del S.P.G. dr. Enrico Benvenuto CERAVONE, che ha chiesto la conferma della impugnata sentenza;



Udita la difesa della Parte Civile, che ha concluso come da note difensive depositate;
Udita la difesa dell'appellante, che si è riportata ai motivi di appello, chiedendone l'accoglimento;
la Corte osserva:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di primo grado

Con sentenza emessa in data 20.6.2023, il Tribunale di Brescia dichiarava DAVIGO Piercamillo colpevole del reato di cui all'art. 326 c.p. (capo B, commesso in concorso con Storari Paolo per il quale si era proceduto separatamente) e, ritenuta la continuazione tra i fatti, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Condannava l'imputato al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile Ardita Sebastiano, liquidato in euro 20.000,00, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dalla predetta, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Concedeva al DAVIGO i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato di casellario giudiziale.

Osservava il Tribunale che l'accusa mossa all'imputato atteneva al fatto che egli, quale consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), ricevuta una proposta di incontro privato da parte del dott. Storari, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, contitolare del p.p. 12333/17 mod. 21 r.g.n.r., rassicurandolo di essere autorizzato a ricevere copia in formato word dei verbali degli interrogatori resi ai pubblici ministeri dall'indagato Piero Amara in data 6, 14, 15, 16 dicembre 2019 e 11 gennaio 2020, nonché copia delle trascrizioni di tre file audio di conversazioni tra presenti prodotti nel corso delle medesime indagini dall'indagato Giuseppe Calafiore, atti tutti coperti da segreto investigativo ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e concernenti l'esistenza di una presunta associazione segreta, denominata "Loggia Ungheria", e riferendogli che il segreto investigativo su di essi non era a lui opponibile in quanto componente del C.S.M., aveva concorso nel reato di rivelazione di segreto d'ufficio, rafforzando il proposito criminoso dello Storari ed entrando così in possesso del contenuto di atti coperti da segreto investigativo.

Tale azione sarebbe stata compiuta al di fuori di una procedura formale - non essendo applicabile quella descritta dalle circolari n.510 del 1994 e n.13682 del 1995 dettate dal C.S.M. in merito alla trasmissione, da parte del p.m. procedente, di informazioni relative ad un procedimento penale a carico di un magistrato, da

indirizzare formalmente al comitato di Presidenza del C.S.M. - e senza che vi fosse una ragione ufficiale che legittimasse Storari a disvelare atti coperti dal segreto investigativo, anziché investire gli organi istituzionali competenti a risolvere questioni attinenti alla gestione dell'indagine.

In esecuzione di un medesimo disegno criminoso, una volta ricevuti i citati documenti segreti, violando i doveri inerenti alle proprie funzioni ed abusando della sua qualità di componente del C.S.M., pur avendo l'obbligo giuridico ed istituzionale di impedirne l'ulteriore diffusione, ne rivelava il contenuto a terzi, e segnatamente: al consigliere del C.S.M. Giuseppe Marra, al consigliere del C.S.M. Ilaria Pepe, al consigliere del C.S.M. Giuseppe Cascini, al Vicepresidente del C.S.M. David Ermini, al consigliere del C.S.M. Fulvio Gigliotti, al consigliere del C.S.M. Stefano Cavanna, al senatore Nicola Morra, Presidente della Commissione nazionale antimafia, alle collaboratrici amministrative Giulia Befera e Marcella Contraffatto, al primo Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio.

“L'istruttoria dibattimentale”

Della ponderosa istruttoria assunta in primo grado, si riportano le più significative deposizioni tra quelle riportate in sentenza.

Paolo Storari, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano - fino al dicembre 2021 Sostituto Procuratore del Terzo Dipartimento, affari internazionali - (nonché imputato in un procedimento connesso), spiegava di avere effettivamente consegnato al dott. DAVIGO copia dei verbali secretati redatti unitamente alla collega Pedio nell'ambito del c.d. “Procedimento Complotto” (Proc. Pen. RGNR n.12333/2017) in occasione dell'interrogatorio dell'avvocato Piero Amara.

In sintesi, nella memoria del computer in uso al legale erano stati rinvenuti documenti altamente compromettenti.

Sentito dalla Procura meneghina in data 6.12.2019 l'Amara aveva deciso “di scopercchiare il vaso di Pandora”, rilasciando molteplici dichiarazioni a proposito dell'esistenza di una supposta loggia massonica (la cd. “Loggia Ungheria”).

Lo Storari rammentava che, stante la delicatezza delle rivelazioni, aveva avvertito l'esigenza di procedere con urgenza all'iscrizione della notizia di reato, quantomeno per verificare, tramite l'acquisizione dei tabulati telefonici, la genuinità delle informazioni versate dall'Amara, trovando tuttavia inspiegabili resistenze all'interno dell'ufficio di Procura da parte della co-assegnataria Pedio, del Procuratore Greco e del dott. Fabio De Pasquale, in quel momento impegnato a sostenere l'accusa nel processo Eni/Shell Nigeria.

Stante la situazione di perdurante stallo, nell'aprile del 2020 aveva deciso di



informare il Consiglio Superiore della Magistratura: a tal fine, grazie all'intercessione dell'amica e collega Alessandra Dolci, compagna di vita del DAVIGO, aveva contattato l'imputato, all'epoca membro togato dell'organo di autogoverno, dapprima telefonicamente e, quindi, recandosi in due occasioni presso la sua abitazione, portando con sé all'interno di una chiavetta USB la copia Word dei verbali secretati in suo possesso.

Il teste assistito, cui era stata fatta notare l'irritualità dell'approccio, asseriva di avere confidato all'imputato nel corso di una telefonata prodromica all'incontro, di trovarsi in seria difficoltà, poiché poteva essere contestata a lui nel futuro la colpevole inerzia e di essersi posto il problema della liceità della divulgazione dei verbali al di fuori dei canali ufficiali.

Il DAVIGO lo aveva tuttavia rassicurato, dicendogli di non preoccuparsi perché ai componenti del C.S.M. non era opponibile il segreto investigativo.

Egli, in buona fede, aveva ritenuto ragionevole la risposta, non conoscendo le circolari dell'organo di autogoverno e nemmeno il ruolo esatto del Comitato di Presidenza.

A quel punto, nei giorni immediatamente successivi, all'incirca intorno al 15 di aprile, aveva messo i verbali Word sulla chiavetta -i verbali in PDF li custodiva la dott.ssa Pedio- e li aveva consegnati all'imputato, recandosi in pieno lockdown in bicicletta presso la sua abitazione.


Quest'ultimo, dopo avere preso tempo per leggere i verbali, lo aveva in seguito richiamato, dicendogli che i fatti riferiti dall'avv. Amara erano gravissimi, che andavano riferiti al Consiglio e che egli stesso avrebbe provveduto ad informare il Comitato di Presidenza.

Gli aveva, altresì, consigliato, per tutelarsi, di iniziare a scrivere come stavano le cose e di esplicitare le ragioni d'urgenza, che imponevano l'iscrizione nel registro degli indagati delle persone citate dal dichiarante.

Lo Storari, a domanda, asseriva che in alcun modo il dott. DAVIGO gli aveva dato l'impressione di essere particolarmente interessato alla posizione del Consigliere Sebastiano Ardita, uno dei numerosi soggetti citati dall'Amara.

Seguendo il consiglio dell'imputato, nei giorni successivi aveva inviato una mail alla dott.ssa Pedio, allegando una scheda di iscrizione provvisoria di otto persone, da cui sarebbe stato opportuno iniziare l'indagine tramite l'acquisizione dei tabulati.

In risposta la collega l'aveva minacciato di attivare nei suoi confronti procedimento disciplinare per avere assunto l'iniziativa senza concordarla con il magistrato co-delegato, per di più aggiunto.



Il teste riferiva di essere rimasto favorevolmente stupito nell'apprendere che erano stati iscritti, il 12 maggio 2020 a modello 21 dal Procuratore Greco, i nominativi di Amara, Calafiore e Ferraro.

Aveva compreso che il repentino mutamento di opinione era stato provocato da una telefonata del dott. Giovanni Salvi, Procuratore Generale della Cassazione, a sua volta compulsato dal dott. DAVIGO.

Quattro mesi dopo gli atti erano stati trasferiti presso la Procura di Perugia ed egli non si era più occupato del caso.

Ad aprile 2021 egli era stato informato dai colleghi che i verbali di interrogatorio dell'avv.to Amara erano stati divulgati ai giornalisti da tale Marcella Contrafatto, funzionaria del C.S.M. e segretaria del consigliere DAVIGO.

A quel punto Storari aveva capito che si trattava dei verbali che, a suo tempo, aveva consegnato a DAVIGO e si era recato immediatamente dal Procuratore Capo per informarlo dell'accaduto.

Il dichiarante precisava di non avere ritenuto, all'epoca, opportuno contattare l'imputato per avere delucidazioni sull'accaduto, poiché altrimenti avrebbe veramente rivelato un segreto.

Solo quando la notizia era divenuta di pubblico dominio aveva deciso di consultarsi con lui.


Il DAVIGO gli aveva riferito di avere consegnato i verbali al Comitato di Presidenza e che la Contrafatto - sua fedele ed affezionata segretaria - quando era stato, a suo avviso, indebitamente estromesso dal C.S.M. per limiti anagrafici, aveva attribuito l'esclusione a "disegni oscuri di Ungheria ... su cui non si voleva indagare" e la funzionaria, di sua iniziativa, aveva improvvidamente ritenuto di risolvere il problema, divulgando i verbali alla stampa.

Aggiungeva il teste che l'imputato non si era sentito in colpa nei suoi confronti per quello che era successo, poiché riteneva di avere agito correttamente.

Egli non gli aveva contestato di avere "parlato un po' troppo in giro" della questione, ritenendo normale che, nell'ambito del Consiglio Superiore della Magistratura, il consigliere ne avesse reso edotti altri suoi colleghi.

Dopo che entrambi erano stati sottoposti a procedimento penale aveva ritenuto opportuno interrompere i rapporti con DAVIGO.

Francesco Greco, all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica di Milano, ricordava che le rivelazioni dell'avvocato Amara in merito all'esistenza della "Loggia Ungheria" erano state rese nell'ambito del procedimento "Eni Complotto" di cui la dott.ssa Pedio e il dott. Storari erano co-assegnatari, a seguito del rinvenimento nel computer del legale di un appunto che si chiamava "Keep Wild".



Nel momento in cui era stato avvisato della collaborazione offerta dal dichiarante aveva adottato una serie di cautele per tenere riservato lo sviluppo di un'indagine particolarmente delicata e relativa ad aspetti da approfondire, attesa la genericità del materiale raccolto e la mancanza di riscontri esterni.

Nel gennaio 2020 aveva incontrato i colleghi di Perugia per concordare un programma di lavoro.

Dopo circa un mese, l'Amara era stato arrestato a Messina per esecuzione della pena; nonostante ciò, l'indagine era proseguita mediante le trascrizioni delle conversazioni tra l'avvocato Calafiore ed alcuni soggetti terzi.

L'8 marzo vi era stato un significativo rallentamento dell'attività giudiziaria a causa del lockdown.

La settimana successiva lo Storari aveva contratto il Covid: il tenore dei messaggi WhatsApp, quasi "filiali", che egli gli aveva quotidianamente inviato per informarsi delle sue condizioni di salute comprovava che vi erano, all'epoca, rapporti improntati a serenità.

Il 24 aprile il collega aveva improvvisamente delegato la Polizia Giudiziaria di identificare gli "ungheresi", cosa che del resto avrebbe potuto fare autonomamente anche in precedenza.


Il 28 aprile lo Storari aveva, altresì, firmato un ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato in violazione dei criteri organizzativi della Procura e delle disposizioni all'epoca vigenti per bloccare le attività non urgenti, stante la situazione emergenziale e la conseguente carenza di personale (il sostituto, tra i tanti soggetti menzionati dall'Amara, aveva selezionato i nominativi di otto persone).

Alla luce di quanto stava avvenendo egli aveva fissato per il giorno successivo una riunione con i magistrati interessati, tuttavia non tenutasi a causa di un impedimento familiare della dott.ssa Pedio.

In seguito, l'incontro era stato nuovamente rimandato in quanto lo Storari era andato in vacanza in montagna.

Il dott. Greco riferiva che, nel frattempo, aveva più volte sollecitato il dott. Storari ad inviargli una memoria sulla questione della competenza, poiché esistevano tre grossi problemi - uno territoriale perché tutta l'attività della "loggia Ungheria" si svolgeva tra Roma e Messina, e la Sicilia, uno relativo alla esatta individuazione dei reati ed, infine, un terzo di merito, poiché Amara aveva fatto circa 80 nomi e non ci si poteva permettere di iscrivere tante persone in modo superficiale-.

Peraltro, la decisione di soprassedere era "stata accolta con gioia da tutti quanti" e, in seguito, condivisa anche dal Procuratore della Repubblica di Perugia,



dott. Cantone.

La delega affidata dallo Storari alla Guardia di Finanza per ottenere i numeri di cellulare delle otto persone iscritte era stata esitata intorno al 20 luglio.

Nel mentre, poiché la dott.ssa Pedio, divenuta nel frattempo Aggiunto, aveva molto lavoro da fare, egli aveva proposto di coinvolgere nell'indagine anche un altro magistrato, ricevendo tuttavia la netta opposizione del dott. Storari.

In primavera, inoltrata, era proseguita l'attività di coordinamento con i colleghi di Perugia, in contemporanea con le Procure della Repubblica di Roma, Reggio Calabria, Catania e Gela.

Il 25 maggio lo aveva chiamato il Procuratore Generale della Cassazione, dott. Giovanni Salvi, venuto nel mentre a conoscenza del procedimento "Ungheria".

Egli aveva rivelato all'interlocutore che tra i magistrati nominati da Amara vi erano anche i Consiglieri del C.S.M. Ardita e Mancinetti e, su invito dello stesso, lo aveva incontrato a Roma a metà giugno, quando aveva "parlato a lungo" dell'indagine milanese, facendogli presente che il fascicolo sarebbe stato trasmesso per competenza a Perugia nel momento in cui si sarebbe insediato il nuovo Procuratore, il dott. Raffaele Cantone, al posto del dott. Luigi De Ficchy, pure menzionato tra gli affiliati della loggia massonica.

Il dott. Salvi non gli aveva riferito di essere stato contattato dal DAVIGO, né gli aveva riversato altre informazioni.

In quei giorni era pervenuta a lui e alla dott.ssa Pedio una mail nella quale il dott. Storari aveva affermato di essere arrivato alla conclusione che Amara e Calafiore erano due calunniatori per la vicenda Complotto Eni.

L'incontro con il dott. Cantone, fissato inizialmente per agosto, era slittato a settembre 2020: nell'occasione era stato predisposto un cronoprogramma investigativo, che prevedeva l'interrogatorio congiunto di Amara, poi non svolto per una serie di contrattempi; a dicembre le carte - erano state mandate - alla Procura della Repubblica di Perugia.

Nel frattempo, il 30 ottobre 2020, il giornalista Antonio Massari li aveva informati che al "Fatto Quotidiano" era pervenuto un plico contenente i verbali di Amara, da cui poteva ricavarsi che vi era stata una palese violazione del segreto d'ufficio.

Dalle indagini immediatamente avviate, affidate alla dott.ssa Pedio e al dott. Storari, era emerso che altre copie dei verbali erano state in seguito recapitate anche alla giornalista Liliana Milella.

Il fatto che l'invio delle carte fosse stato preannunciato da una telefonata partita da un'utenza intestata alla dott.ssa Contrafatto, la segretaria del C.S.M.

assegnata al dott. DAVIGO, aveva consentito di risalire alla responsabile della divulgazione.

A quel punto aveva cercato di convocare in ufficio lo Storari, ma il sostituto aveva stranamente assunto un atteggiamento distaccato.

La mattina seguente lo Storari gli aveva anticipato che aveva necessità di parlargli e, nel pomeriggio, lo aveva raggiunto in ufficio ove, “farfugliando”, aveva confessato di essere stato lui a far uscire i verbali, consegnandoli brevi manu a DAVIGO.

Nell'apprendere la notizia il teste era rimasto “basito” e non aveva potuto far altro che chiedere al Sostituto il piacere di mettere tutto per iscritto, ma quest'ultimo si era sottratto, dicendogli che avrebbe dovuto consultarsi prima con il suo avvocato.

Il dott. Greco ricordava, quindi, di esserci rimasto male anche per il comportamento tenuto dal DAVIGO, con cui era in ottimi rapporti ed aveva condiviso nel passato un importante percorso professionale.

Il teste spiegava, ancora, che verso la fine di gennaio 2021 si era posto il problema della menzione nei verbali di Amara del nome del dott. Tremolada, che all'epoca presiedeva i collegi dei processi “Eni Nigeria” e “Ruby ter”.

Da un lato non si poteva far finta di niente ed ignorare la dichiarazione, ma, per altro verso, si trattava di una propalazione attinta dal legale de relato, peraltro non attinente alla cd “Loggia Ungheria”.

Dopo essersi consultato con i propri sostituti, tra cui il dott. Di Pasquale, aveva infine deciso di stralciare la posizione del magistrato, di iscriverla nel registro mod. 45 – “atti non costituenti notizie di reato” - e trasmetterla alla Procura di Brescia ai sensi dell'art.11 c.p.p.

Il dott. Greco ricordava poi di essersi effettivamente preoccupato quando era emerso tra i presunti affiliati della loggia massonica il nome del generale della Guardia di Finanza Zafarana, ma che il dott. Storari, nel riportare l'episodio, aveva sintetizzato una discussione un po' più complessa.

Tutta l'indagine ENI era, infatti, in mano alla Guardia di Finanza e, dunque, la situazione sarebbe potuta divenire imbarazzante, in quanto il Colonnello Giordano avrebbe poi inevitabilmente riferito ai suoi superiori ed il “terminale” era proprio il Generale Zafarana.

Era dunque sorto il problema, da un lato, di rendere sicura l'indagine e, per altro verso, di non danneggiare gratuitamente la Polizia Giudiziaria, poiché la questione era molto delicata e affrontarla in maniera superficiale ed un po' irresponsabile era pericoloso; in quel momento egli si era lasciato andare ad una

battuta.

Il teste, a domanda del Presidente, dichiarava di non essersi posto il problema di allertare il Comitato di Presidenza del C.S.M., perché non era stato iscritto nessun magistrato nel registro degli indagati.

Laura Pedio, in servizio presso la Procura del Tribunale di Milano con il ruolo di Procuratore Aggiunto, ricordava di essere stata co-assegnataria, unitamente al collega Storari, dell'indagine "Eni Complotto", nel cui ambito era stato ripetutamente interrogato l'avvocato Amara; quest'ultimo nell'autunno del 2019 aveva iniziato a parlare anche della "Loggia Ungheria", fornendo i nominativi di numerosi presunti affiliati.

Il materiale emerso creava indubbiamente preoccupazione e, più volte, vi erano state interlocuzioni tra la stessa, lo Storari e il Procuratore Greco su come affrontare tale mole investigativa: il problema non era tanto quello di individuare le persone da iscrivere, quanto piuttosto quello di capire come aggredire questo fenomeno e cercare di mettere ordine nelle dichiarazioni rese da Amara.

All'epoca ella aveva un rapporto confidenziale, quasi di amicizia con il dott. Storari ed anche con il Procuratore Greco, con cui vi era stata una piena collaborazione e condivisione delle scelte investigative.

Il 27 aprile, tuttavia, lo Storari, di propria iniziativa e senza preavvisarla, le aveva inviato via mail una nota di iscrizione a sua firma, corredata da una delega alla Guardia di Finanza per l'acquisizione di numeri telefonici di alcune delle persone menzionate nei verbali di Amara.


Si era trattato di un fulmine a ciel sereno che l'aveva infastidita, oltre che di un gesto poco comprensibile, dato che era fissata per il giorno successivo una riunione con il dott. Greco proprio per fare dei ragionamenti sulle possibili iscrizioni.

Ad ogni modo, essendo co-assegnatari di una vicenda così delicata, sulla quale era indispensabile confrontarsi anche con il Procuratore, né lei né il collega avrebbero dovuto assumere un'iniziativa autonoma.

Richiestogli di spiegare l'iniziativa irrituale, lo Storari si era giustificato, dicendole che bisognava fare in fretta a chiudere ed ella aveva attribuito all'ansia del collega l'impulso impartito all'indagine.

Solo in seguito aveva ipotizzato che il co-assegnatario fosse stato compulsato da qualcun altro ed avesse agito su suggerimento di un terzo, ossia della persona a cui aveva consegnato i verbali, poiché fino a quel momento ed anche in seguito non vi erano state divergenze di vedute, né con lei, né con il Procuratore Greco.

La teste ricordava che la riunione del 28 aprile era stata rinviata all'8 maggio



per un impegno concomitante del Procuratore Greco: in quel momento l'attività giudiziaria era fortemente rallentata a causa del lockdown e a Milano erano particolarmente gravi e numerose le emergenze da affrontare.

Inoltre, nel medesimo periodo era divampato un incendio all'interno dell'Ufficio G.I.P. e vi era il problema di ricostruire i fascicoli andati persi, tra i quali anche quelli contenenti richieste di intercettazioni e di misure cautelari.

Le dichiarazioni di Amara, per la loro delicatezza e complessità, erano da trattare con cautela e l'indagine richiedeva un impegno ed energie che in quel momento si dovevano concentrare su altro, tanto da avere proposto al Procuratore capo di valutare la possibilità di aggiungere un altro Sostituto.

Il 2 novembre 2020 il giornalista Massari, presentatosi spontaneamente in ufficio, aveva consegnato in Procura parte dei verbali di Amara sulla cd. "Loggia Ungheria": si trattava di fogli in formato Word accompagnati da una lettera anonima e nel vederli si era molto spaventata, pensando che vi fosse stato un accesso abusivo al sistema.

Lo Storari, con il quale si era consultata, aveva sostenuto che probabilmente la circolazione era imputabile ad Amara o ad Armanna.


Ella, invece, era convinta che si trattasse di copie dei verbali originali, ma non aveva potuto compiere ulteriori approfondimenti, perché il collega aveva portato tutto nella sua stanza e le aveva inviato, pochi minuti dopo, una email nella quale aveva scritto che non si trattava dei loro fogli Word; né era stata svolta la consulenza, che ella aveva sollecitato, se non molti mesi dopo.

Nell'aprile del 2021 era emerso che la divulgazione dei verbali era imputabile ad una persona che svolgeva attività presso il Consiglio Superiore della Magistratura e che era stata anche la segretaria del dott. DAVIGO; a quel punto lo Storari era uscito allo scoperto e, recatosi dal Procuratore Greco, aveva confessato di essere stato lui ad avere consegnato all'imputato nell'aprile del 2020 le copie dei verbali in Word degli interrogatori di Piero Amara relativi alla "Loggia Ungheria".

Alla luce degli eventi, si era ovviamente interrotto il rapporto di co-assegnazione sul procedimento Eni Complotto; il dott. Storari, provando evidentemente un grande imbarazzo, non si era recato da lei per darle spiegazioni.

Nel concludere l'esame la teste affermava che anche il comportamento del dott. DAVIGO l'aveva lasciata veramente molto amareggiata.

David Ermini, all'epoca Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ricordava di avere incontrato il 4 maggio 2020 a Roma il consigliere DAVIGO, al termine del periodo di chiusura forzata dovuta all'emergenza sanitaria "Covid 19".



Nell'occasione l'imputato, persona nei confronti della quale nutriva grande stima e fiducia, gli aveva chiesto di seguirlo nel cortile, lasciando i telefonini perché doveva riferirgli una cosa molto grave; una volta rimasti soli, gli aveva riferito che un certo Amara, sentito in Procura a Milano, aveva parlato dell'esistenza di una presunta associazione massonica di cui avrebbero fatto parte illustri personalità, tra cui due consiglieri in carica presso lo stesso C.S.M., Ardita e Mancinetti; altresì, gli aveva riferito di avere appreso che all'indagine non veniva dedicata la dovuta attenzione dai vertici della Procura.

Il DAVIGO riteneva che dovesse essere avvisato il Presidente della Repubblica perché tra i nominativi citati dal dichiarante vi erano quelli di appartenenti alle Forze Armate e di Polizia.

L'interlocutore gli aveva rivelato di avere nel frattempo stabilito un contatto col Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Salvi, decisione che egli aveva condiviso poiché era l'unico che poteva eventualmente fare qualcosa nel caso di comprovata inerzia investigativa.

Il teste asseriva, quindi, di essersi recato la sera stessa dal Presidente Mattarella al fine di confrontarsi con lui dopo il forzato periodo di lockdown e, tra le altre tante cose, gli aveva anche riferito quanto appreso dall'imputato.

Qualche giorno dopo il consigliere DAVIGO si era nuovamente presentato da lui in ufficio senza appuntamento e, dopo essere tornato sull'argomento, gli aveva consegnato una cartellina ricevuta da un p.m. di Milano che si era rivolto a lui per avere un consiglio: all'interno di essa vi erano fogli non firmati, di dubbia provenienza, in formato Word contenenti le dichiarazioni che Amara aveva reso a dei Pubblici Ministeri a Milano, alcuni riportanti l'intestazione Procura della Repubblica.

Il teste asseriva che, una volta rimasto solo, si era posto il problema di cosa fare di quei verbali, depositati sulla sua scrivania, dato che, per non essere scortese nei confronti del consigliere DAVIGO, li aveva trattenuti; aveva così deciso di cestinarli.

Quando gli era stato chiesto se fosse a conoscenza del fatto che si trattava di verbali secretati e che la loro soppressione poteva assumere rilevanza penale ex art. 351 c.p., il teste asseriva di non averne avuto contezza perché non li aveva letti, non erano firmati e non erano atti ufficiali provenienti dalla Procura.

Il teste aggiungeva che, trascorsa qualche settimana dal secondo incontro, DAVIGO si era nuovamente confidato con lui, aggiornandolo sullo stato delle indagini: egli aveva quindi ritenuto che a quel punto, la cosa fosse obiettivamente finita, perché era in mano alla Procura Generale della Corte di Cassazione e che

non vi era alcuna possibilità per un organo di alta amministrazione quale il C.S.M. di intervenire nell'attività giurisdizionale.

La vicenda era poi caduta nel dimenticatoio per mesi, fino a quando, nell'aprile successivo, aveva appreso della perquisizione eseguita presso l'ufficio della dott.ssa Contrafatto, la segretaria del dott. DAVIGO, disposta a seguito della diffusione ad alcuni giornalisti degli atti riguardanti la cd "Loggia Ungheria"; al contempo il consigliere Antonino Di Matteo aveva riferito di aver ricevuto, anch'egli, una lettera ed un plico anonimo contenente i verbali di Amara e che, per tale ragione, si era già rivolto all'Autorità giudiziaria di Perugia.


A quel punto era stata indetta una riunione informale fra tutti i consiglieri, Ardita compreso e, solo in quell'occasione, aveva scoperto che molti colleghi (Cascini, Marra, Ilaria Pepe, Cavanna, Gigliotti) erano a conoscenza della questione; Ardita si era lamentato del fatto che alcuni membri del C.S.M. gli avevano tolto il saluto, lo schivavano, avendo evidentemente attribuito credito alle dichiarazioni calunniose contenute nei verbali.

A domanda del Pubblico Ministero in merito alle procedure seguite normalmente in seno al C.S.M. in materia di atti riservati, con specifico riferimento ad una circolare del 1994, il teste affermava che procedure informali al Consiglio non ne esistevano e, in ogni caso, di non ricordare di atti coperti da segreto investigativo ricevuti da singoli membri; spiegava che eventuali lamenti o esposti trasmessi al Consiglio venivano depositati e messi all'ordine del giorno del Comitato di Presidenza per lo smistamento alla commissione competente.

Quanto ai rapporti tra il DAVIGO e l'Ardita, il dott. Ermini dichiarava che inizialmente i due erano molto affiatati, ma che il legame si era in seguito incrinato per divergenze di opinioni a proposito della nomina del Procuratore di Roma.

Quando tuttavia egli aveva espresso perplessità nel merito delle accuse contenute nei verbali di Amara a proposito della possibile appartenenza del dott. Ardita ad una associazione segreta, l'imputato aveva affermato "guarda che i massoni vanno in sonno, ma rimangono sempre massoni".

A domanda della difesa che, per giustificare l'iniziativa assunta sul piano informale dal DAVIGO aveva evocato le fughe di notizie avvenute in occasione del "caso Palamara" e, conseguentemente, la necessità di procedere con cautela per impedire che i consiglieri Ardita e Mancinetti venissero a conoscenza delle propalazioni di Amara al di fuori dei corretti binari istituzionali, il teste precisava che, nella diversa vicenda menzionata, gli atti erano stati ricevuti formalmente dal C.S.M.; dopo la loro secretazione, il Comitato di Presidenza aveva provveduto a trasmetterli alla Prima e alla Quinta Commissione e, in tale caso, si era verificata



un'anomalia del sistema, dato che era stato proprio un consigliere a rivelare al dott. Palamara l'esistenza del plico arrivato dalla Procura Generale di Perugia.

Giovanni Salvi, all'epoca Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e, come tale, membro di diritto del Comitato di Presidenza del C.S.M., rammentava che, nel periodo immediatamente successivo alla chiusura per lockdown, il dott. DAVIGO l'aveva avvicinato con fare molto preoccupato all'interno di uno dei cortili del Consiglio.

Nell'occasione il magistrato gli aveva rivelato che presso la Procura della Repubblica di Milano pendeva un'indagine concernente una loggia coperta molto potente e pericolosa, di cui facevano parte persone influenti e molti magistrati, tra cui i consiglieri Ardita e Mancinetti e, per quanto a sua conoscenza, il procedimento languiva e non erano state avviate attività investigative adeguate rispetto alla gravità della vicenda.

Egli aveva ascoltato con attenzione l'interlocutore poiché le informazioni erano state versate dall'avvocato Amara, persona da lui conosciuta quando ricopriva la carica di Procuratore Generale a Roma; il dott. DAVIGO si era limitato ad illustrargli la questione, senza fare alcun cenno né ai verbali in suo possesso, né al dott. Storari quale fonte delle sue informazioni.

L'imputato gli aveva precisato che, a detta dell'Amara, l'appartenenza massonica del dott. Ardita era collegata alla conoscenza con il dott. Tinebra, circostanza che gli aveva destato sin da subito perplessità, poiché egli sapeva che tra i due, a partire dall'anno 2011, erano insorti profondi contrasti.


A fronte della rivelazione egli aveva deciso di attivarsi soprattutto affinché non venissero coinvolte persone per bene.

Poiché aveva percepito la preoccupazione dell'imputato per l'inerzia dei magistrati di Milano e, specificamente, per il ritardo nell'iscrizione di nominativi delle persone indagate, essendovi effettiva la necessità di un intervento rapido in ragione della possibile implicazione di due consiglieri del C.S.M., il 25 maggio 2020 aveva contattato il Procuratore Capo Francesco Greco per valutare cosa fare.

Nel corso del colloquio il dott. Greco lo aveva rassicurato dicendogli che la situazione era pienamente sotto controllo e che, nel frattempo, era stata già informata la Procura della Repubblica di Perugia, dandogli la sensazione di una persona sul pezzo.

Aveva quindi esortato il collega a raggiungerlo a Roma e, infine, il 16 giugno 2020 lo aveva incontrato di persona.

Nell'occasione il dott. Greco gli aveva ribadito i medesimi "concetti" già espressi al telefono; egli gli aveva ricordato che, dopo aver provveduto all'iscrizione,

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the author or a representative of the document.

avrebbe dovuto immediatamente informare il C.S.M. e che i problemi di segretezza se li sarebbe visti il Consiglio.

Il teste asseriva di non avere parlato della questione con alcuno; solo dopo la pubblicazione a fine aprile 2021 sul quotidiano "Il Domani" di un articolo nel quale erano riportate le dichiarazioni dell'avvocato Amara riguardanti il Presidente del Consiglio, Antonio Conte, il Vicepresidente Ermini lo aveva avvisato che il consigliere Di Matteo, venuto nel frattempo in possesso dei verbali, aveva chiesto di poter affrontare la questione il Plenum.

Egli, come del resto già avvenuto da parte dello stesso Ermini, aveva cercato di dissuadere dall'iniziativa il dott. Di Matteo, esponendogli le ragioni di opportunità che consigliavano un comportamento più prudente, rivelandogli di averne nel frattempo già parlato con i colleghi di Milano e di Roma.

Ancora precisava di essere venuto a conoscenza dell'esistenza dei verbali dell'avvocato Amara solo nell'aprile del 2021, al momento della perquisizione dell'ufficio dell'ex segretaria del dott. DAVIGO, la dott.ssa Contrafatto: proprio quello stesso giorno aveva smarrito il cellulare e, poiché anche il dott. Greco aveva nel frattempo sostituito il proprio, alcuni organi di stampa avevano insinuato che entrambi avessero inteso occultare delle conversazioni compromettenti.

Il teste affermava che se i verbali di Amara fossero pervenuti in modo formale, la prima cosa da fare sarebbe stata informare il Capo dello Stato, che era anche Presidente del C.S.M., poiché nell'ambito dei rapporti che dovevano esserci tra il Vicepresidente e il Presidente, le informazioni dovevano sempre, avvenire in maniera formale o informale, a seconda dei casi.


Il teste, a proposito della mancata conferma del dott. DAVIGO al C.S.M., riferiva di avere espresso un voto contrario secondo coscienza e che, a suo parere, la questione della divulgazione dei verbali di Amara non aveva influito sulla sua decisione.

Del resto, tutti coloro che ne erano a conoscenza avevano votato a favore.

Qualche giorno prima del Plenum, lui ed il dott. Curzio si erano recati dall'interessato per informarlo del loro orientamento, nella convinzione che la soluzione giusta fosse quella.

Pietro Curzio, Primo Presidente della Corte di Cassazione (membro di diritto del Comitato di Presidenza del CSM dal 20 luglio 2020 al 6 marzo 2023), ricordava che all'inizio di settembre 2020 il dott. DAVIGO, persona da lui ben conosciuta per i comuni trascorsi in magistratura, gli aveva telefonato, dicendogli che voleva parlargli.

Nei giorni successivi, in occasione di una seduta del Plenum, lo aveva



incontrato nel cortile del C.S.M., ove aveva appreso dall'interlocutore che l'avvocato Amara stava collaborando con la giustizia ed aveva parlato della cosiddetta "Loggia Ungheria".

Il dichiarante sosteneva che fossero implicate una serie di persone, tra le quali due componenti del Consiglio Superiore: il collega Mancinetti e il collega Ardita.

L'imputato non aveva fatto alcun cenno ai verbali di cui era in possesso, ma si era limitato a confidargli che il collega a Milano che portava avanti le indagini era in difficoltà perché la Procura non era abbastanza propulsiva.

All'epoca egli aveva ritenuto che lo scopo dell'imputato fosse solo quello di prepararlo in ragione di possibili scenari problematici, che avrebbero potuto presentarsi nel futuro qualora l'indagine fosse andata avanti.

Il dott. DAVIGO, del resto, non lo aveva sollecitato a formalizzare la situazione, né lo aveva avvisato del fatto che erano già stati informati gli altri membri del Comitato di Presidenza, il dott. Ermini e il dott. Salvi.

Il teste affermava di non avere fatto alcun utilizzo delle informazioni ricevute, ritenendo che fosse doveroso da parte sua mantenere un silenzio assoluto perché vi erano delle indagini allo stato iniziale.

A seguito delle rivelazioni ricevute, egli aveva assunto nei confronti del dott. Ardita un atteggiamento di prudenza, benché non lo ritenesse una persona compromessa e da non trattare.


Quando il dott. Di Matteo nell'aprile del 2021 aveva preso la parola in Plenum, rivelando di aver ricevuto il plico con le dichiarazioni dell'avvocato Amara, egli era rimasto sorpreso poiché oltre al dott. DAVIGO, nessun altro in precedenza aveva affrontato con lui la questione.

Il dott. Curzio, nel concludere l'esame, ricordava che in occasione del Plenum del 19.10.2020 egli si era espresso per la decadenza del dott. DAVIGO in quanto, dopo avere studiato a fondo la vicenda, si era convinto che, dal punto di vista tecnico-giuridico, fosse la decisione più corretta.

Poiché tra lui e l'imputato vi era un ottimo rapporto personale e la settimana prima, per ragioni di riguardo, si era recato dallo stesso per anticipargli il suo orientamento.

Giuseppe Cascini, consigliere del C.S.M. dal settembre 2018, rammentava che tra l'aprile e il maggio 2020 il dott. DAVIGO gli aveva parlato di un'indagine pendente presso la Procura di Milano avviata a seguito di dichiarazioni dell'avvocato Amara a proposito di una loggia segreta.

L'intento dell'interlocutore era quello di avere un'opinione sul dichiarante, di



cui egli si era occupato nel passato in relazione a vicende corruttive, nonché un consiglio sul come agire.

In particolare, l'imputato voleva capire se il legale fosse una persona affidabile o, al contrario, incline a raccontare delle "bufale".

In seguito aveva visionato i verbali contenenti le propalazioni del dichiarante, nei quali venivano indicati quali componenti di una loggia massonica denominata "Ungheria" anche i membri del C.S.M. Ardita e Mancinetti, il che avrebbe comportato il rischio di un nuovo "tsunami" all'interno del Consiglio dopo la vicenda Palamara.

Egli, leggendo alcune parti dei verbali, aveva avuto la sensazione che contenessero una combinazione di verità e di menzogne; gli era sembrato strano che l'avv. Amara, persona che fino a quel momento nei procedimenti in cui era stato coinvolto si era sempre limitato a riferire lo stretto indispensabile, avesse deciso di fornire un resoconto ricco di particolari, tanto da aver pensato che l'evocazione della loggia massonica costituisse una sovrapposizione dovuta ad un eccesso narrativo del dichiarante.

Per quanto atteneva ai rapporti con Ardita e Mancinetti, nulla da parte sua era cambiato: le dichiarazioni di Amara erano, infatti, tutte da verificare e, a suo modo di vedere, non si doveva assolutamente cambiare il proprio atteggiamento.


Il dott. DAVIGO gli aveva spiegato di avere ricevuto i verbali dal dott. Storari, il quale si era rivolto a lui, lamentando un ritardo nelle indagini causato da un certo ostracismo da parte dei vertici della Procura milanese.

Appresa la circostanza, anch'egli si era stupito che, dinanzi a dichiarazioni così esplosive, non fossero state fatte iscrizioni nel registro delle notizie di reato ed avviate indagini.

Al contempo aveva tuttavia sottolineato l'opportunità di una trasmissione formale delle informazioni contenute nei verbali da parte della Procura del capoluogo lombardo, la sola che poteva investire formalmente il C.S.M. della questione.

Il teste faceva presente che le comunicazioni inerenti a fatti di possibile rilevanza penale o disciplinare a carico di magistrati venivano indirizzate ed esaminate inizialmente dalla Prima Commissione, presieduta all'epoca proprio dal dott. Ardita: ciò poneva l'insuperabile problema della conoscenza delle notizie riservate da parte dell'interessato.

Peraltro, dopo la divulgazione dei verbali del caso "Palamara" la preoccupazione circa la permeabilità del C.S.M. era più che legittima e concreto il rischio che qualcuno diffondesse la notizia.



Il dott. DAVIGO gli aveva confidato di avere correttamente allertato nel frattempo i componenti del Comitato di Presidenza, nonché di averne parlato ai consiglieri Giuseppe Marra e Ilaria Pepe.

Per molti mesi aveva ritenuto che unicamente costoro fossero al corrente della questione; soltanto tempo dopo, a seguito dell'intervento in Plenum del dott. Di Matteo, aveva scoperto che i verbali erano stati inviati in forma anonima in una busta sia a quest'ultimo, che ad alcuni giornalisti.

Il dott. Cascini affermava di non essere rimasto sorpreso delle modalità con cui l'imputato era venuto a conoscenza dell'indagine: non era, infatti, da ritenersi anomalo che i colleghi potessero confrontarsi tra loro, tanto che spesso gli accadeva di dare consigli a suoi ex MOT.

A suo avviso, del resto, l'imputato lo aveva coinvolto non in qualità di membro del C.S.M., ma, informalmente, in veste di collega.

Il teste ricordava che, anche dopo la divulgazione del contenuto dei verbali, il Consiglio non aveva comunque potuto utilizzare le informazioni concernenti la Loggia Ungheria, poiché la Procura della Repubblica di Perugia aveva opposto il segreto investigativo.

Egli spiegava che, all'epoca, non aveva compreso che i verbali erano stati secretati, ma che, anche se lo avesse saputo, nulla sarebbe mutato nel suo atteggiamento.

Lo Storari, infatti, rivolgendosi all'imputato, aveva semplicemente chiesto un parere ad un collega e, facendolo, aveva fatto una cosa abbastanza normale sebbene non del tutto rituale.

In relazione all'esclusione del dott. DAVIGO dal C.S.M., il teste dichiarava di non sapere se sul voto contrario avesse o meno pesato la vicenda della "Loggia Ungheria", poiché la questione dei verbali era già conosciuta dal maggio 2020, mentre il cambio di vento si era verificato successivamente, fra il settembre e l'ottobre del 2020: egli aveva votato per la permanenza dell'imputato in seno al C.S.M. esclusivamente per ragioni tecniche e giuridiche e non era a conoscenza dei motivi che avevano indotto i colleghi ad esprimere il voto negativo (dalla documentazione acquisita agli atti era, invece, emerso che il dott. Cascini, pur avendo nel suo intervento perorato la causa del dott. DAVIGO, aveva poi deciso di astenersi).

Il teste ricordava che i rapporti tra il dott. DAVIGO e il dott. Ardita si erano incrinati dopo la vicenda "Palamara" ed erano definitivamente peggiorati ad inizio 2020, quando la parte civile aveva deciso, per inspiegabili ragioni, di non sostenere la candidatura del dott. Prestipino a Procuratore della Repubblica di Roma.

Anch'egli, nel frattempo, aveva preso le distanze dal dott. Ardita, nel momento in cui aveva letto le trascrizioni delle intercettazioni riguardanti un esposto strumentale presentato dal dott. Fava nei confronti del dott. Ielo e del Procuratore Pignatone.

Dalle captazioni, infatti, era emerso che l'Ardita era favorevole all'audizione di Fava in Commissione allo scopo di far emergere una presunta responsabilità a carico del dott. Ielo, persona estremamente corretta, che aveva agito nel pieno rispetto delle regole.

Il teste aggiungeva che il rapporto con la parte civile, deterioratosi ulteriormente dopo la vicenda Prestipino, si era definitivamente interrotto a seguito delle dichiarazioni del dott. Di Matteo in Plenum nella primavera 2021, poiché non gli era stato perdonato di avere tenuto nascoste le informazioni ricevute dal dott. DAVIGO.

Ilaria Pepe, all'epoca membro del C.S.M., eletta nella lista Autonomia e Indipendenza, dichiarava che il dott. DAVIGO l'aveva informata nei primi giorni di maggio del 2020, in un contesto di massima cautela nel cortile e senza cellulare, dell'esistenza di alcune dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria di Milano da parte di Amara, che indicavano due componenti del Consiglio, il dottor Ardita e il dottor Mancinetti come affiliati ad una loggia.

L'imputato, preoccupato che non si facessero immediatamente indagini per trovare tutti i possibili riscontri, anche a causa dell'atteggiamento ostruzionistico assunto dal Procuratore Greco, era intenzionato a rendere edotto della questione il Vicepresidente Ermini.

Il dott. DAVIGO le aveva riferito che il p.m. titolare del fascicolo, lo Storari, era una persona seria, stimata, di cui ci si poteva fidare.

A riprova dell'affidabilità dell'inquirente, le aveva mostrato i verbali delle dichiarazioni rese dall'avvocato Amara, di cui il collega disponeva poiché, a suo dire, vi era una circolare che non rendeva opponibili ai consiglieri i segreti investigativi.

La teste ricordava poi di avere intrattenuto buoni rapporti sia con l'imputato, sia con il dott. Ardita; dopo le rivelazioni sulla supposta appartenenza massonica di quest'ultimo aveva tuttavia avvertito un certo disagio che l'aveva indotta a tenere prudenzialmente le distanze.

La dott.ssa Pepe riferiva che, già all'inizio di marzo 2020, nel corso di una riunione di corrente, vi era stato un forte attrito tra i due colleghi con riferimento alla nomina del Procuratore di Roma: in quell'occasione l'imputato aveva mostrato un forte risentimento a fronte della posizione assunta dal dott. Ardita, tanto da avere deciso di interrompere con lui ogni forma di collaborazione.

A domanda, la teste escludeva che l'imputato fosse già a conoscenza delle dichiarazioni di Amara all'inizio dell'anno 2020; diversamente non avrebbe atteso mesi per informare lei e altri consiglieri, tra cui Marra e Cascini.

Aggiungeva, infine, che nel maggio 2021, quando ormai la questione era divenuta di pubblico dominio a seguito dell'intervento in Plenum del consigliere Di Matteo, era stata indetta una riunione informale dal Vicepresidente Ermini, cui avevano partecipato i membri del C.S.M., tra cui anche il dott. Ardita.

Giuseppe Marra, già Consigliere del C.S.M., premessa la precisazione di essere indagato dalla Procura di Roma in un procedimento connesso per i reati di omessa denuncia e distruzione del corpo di reato, ricordava di essere stato contattato telefonicamente dal DAVIGO tra aprile e inizio maggio 2020; nell'occasione il collega gli aveva riferito che era successa una cosa molto grave e l'aveva esortato a rientrare a Roma quanto prima, poiché poteva parlargli dell'argomento solo di persona.

L'8 giugno, nel recarsi in Consiglio, si era quindi diretto senza indugio nella stanza dell'imputato: quest'ultimo, dopo avergli raccomandato di spegnere il telefono e lasciarlo fuori dalla porta, gli aveva mostrato alcuni fogli contenuti in una cartellina, sollecitando la sua attenzione soprattutto su alcuni passaggi, che riguardavano il Consigliere Ardita e il Consigliere Mancinetti.


Nel corso del colloquio l'interlocutore lo aveva messo al corrente di circostanze, di cui erano già a conoscenza i colleghi del gruppo di "Autonomia e Indipendenza".

Il teste, a domanda, confermava di avere compreso che i fogli mostratigli, per quanto privi di timbro e di sottoscrizione, erano riferibili ad un procedimento penale in fase d'indagine, benché non fosse ricavabile se si trattasse di originali o di appunti dattiloscritti.

Spiegava, quindi, che il Consiglio Superiore riceveva quotidianamente atti d'indagine riservati concernenti procedimenti a carico di magistrati, quando, a prescindere dalla formale iscrizione nel registro delle notizie di reato, risultassero fatti che in astratto potevano essere considerati penalmente rilevanti.

A fronte delle perplessità mostrate all'interlocutore circa la legittimità della consegna degli atti "brevi manu" da parte del dott. Storari, a dispetto della procedura formale prevista da un'apposita circolare, l'imputato aveva obiettato che il segreto investigativo non era opponibile al Consiglio Superiore e, quindi, neanche al singolo Consigliere e che, in ogni caso, un mese prima aveva informato i vertici del C.S.M.

In particolare, il Vicepresidente Ermini, cui era stata consegnata una copia

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is highly cursive and overlaps the end of the text in the previous block.

dei documenti in questione, si era nel frattempo premurato di notiziare a sua volta anche il Capo dello Stato.

Il teste precisava che, per quanto a sua conoscenza, mai in precedenza erano pervenuti al C.S.M. atti di tal natura attraverso un canale informale.

Il dott. Marra aggiungeva che si era creata una situazione di impasse, in quanto le circolari non contemplavano il caso in cui la segnalazione riguardasse i Consiglieri in servizio; infatti, ove fosse stata seguita la procedura corretta, la pratica avrebbe dovuto essere trasmessa in Prima Commissione, tra i cui componenti figurava proprio il dott. Ardita.

Il teste affermava che probabilmente lo zelo del DAVIGO derivava dal rapporto di comunanza esistente all'interno del gruppo di Autonomia e Indipendenza con il dott. Ardita, con il quale egli coltivava un rapporto di confidenza.

L'imputato, in ogni caso, non aveva recepito in modo acritico le propalazioni dell'Amara e, pertanto, si era mobilitato unicamente per indurre i colleghi più vicini a lui a mantenere un atteggiamento prudente.

Il Marra asseriva che, se da un punto di vista istituzionale i rapporti con il dott. Ardita erano rimasti immutati, sul piano personale tuttavia si erano di fatto interrotti e ciò anche in conseguenza della frattura venutasi a creare tra febbraio e marzo di quell'anno tra il dott. DAVIGO e la p.o., che si erano resi protagonisti di un'accesa discussione sorta a proposito di alcuni comportamenti del collega che l'imputato riteneva censurabili.

Il teste escludeva, tuttavia, che quest'ultimo fosse già all'epoca a conoscenza degli interrogatori di Amara.

Nell'ottobre del 2020, il voto sulla decadenza del dott. DAVIGO dal C.S.M. aveva sancito il definitivo allontanamento tra gli ex amici: benché infatti in dott. Ardita si fosse espresso in favore dell'imputato, non si era adoperato né per convincere il Consigliere Di Matteo, ovvero la persona a lui in assoluto più legata, né per orientare in senso positivo coloro che ancora non avevano preso posizione.

A detta del teste, l'Ardita aveva votato per la permanenza solo per non esporsi alle feroci critiche che gli sarebbero state rivolte da tutti gli aderenti al gruppo.

Il Consigliere Marra precisava che, nell'occasione, non era stato solo l'atteggiamento assunto dal dott. Ardita, che si era limitato a parlare "per 1 minuto e 43 secondi" a generare in lui stupore, ma anche la posizione assunta da altri consiglieri, visto che, fino a un mese prima, egli era assolutamente convinto che vi fossero i numeri per la conferma.

Anche il dott. Cascini, che pure aveva perorato la tesi della permanenza, alla

fine si era astenuto.

A domanda, il teste spiegava di non avere comunque elementi a sufficienza per interpretare tale repentino mutamento.

Ricordava quindi che l'imputato, il giorno successivo alla delibera, pranzando con lui prima di abbandonare il C.S.M., lo aveva informato di avere depositato sulla sua scrivania la cartellina contenente i verbali di Amara; ritenendo che non vi era motivo di conservare il materiale, "che scottava", peraltro già portato a conoscenza del Vicepresidente Ermini, dopo qualche settimana aveva deciso di distruggerlo.

Antonino Di Matteo, membro togato del C.S.M. dall'ottobre 2019, dichiarava di avere sempre avuto un buon rapporto di amicizia con il consigliere Ardita e, al contrario, un legame quasi inesistente con il dott. DAVIGO, che aveva incontrato solo un paio di volte prima del suo ingresso in Consiglio; era stato proprio l'Ardita a patrocinare la sua candidatura al C.S.M. ma, nonostante ciò, egli non aveva aderito alla corrente di "Autonomia e Indipendenza".

Partecipando, su invito, ad alcune delle riunioni del gruppo, aveva notato che i rapporti tra i due consiglieri, inizialmente molto buoni, si erano incrinati a fine febbraio del 2020 a causa di un dissidio insorto a proposito della nomina del Procuratore di Roma.


A fronte, infatti, della dichiarazione di Ardita di non voler sostenere il dott. Prestipino, il DAVIGO aveva del tutto inaspettatamente alzato la voce, accusandolo di nascondergli qualcosa e, alludendo ad una sua possibile vicinanza con quelli dell'"Hotel Champagne", gli aveva detto che, se non si fosse uniformato alle decisioni del gruppo, ne sarebbe stato automaticamente escluso.

A fronte di una tale veemenza, egli si era sentito in dovere di intervenire ricordando che ogni consigliere doveva ritenersi libero di determinarsi secondo coscienza.

La riunione si era conclusa con evidente imbarazzo di tutti.

Il giorno successivo, l'Ardita gli aveva riferito che DAVIGO nell'incrociarlo non aveva ricambiato il saluto.

Il teste raccontava, quindi, che nel pomeriggio del 18 febbraio 2021, esaminando la posta sulla sua scrivania, aveva notato una busta, spedita in forma anonima, recante la scritta "Personale Riservata"; dopo averla aperta, vi aveva rinvenuto dei verbali redatti in formato Word privi di sottoscrizione, contenenti le dichiarazioni rese dall'avv. Amara ai p.m. milanesi il 14 dicembre 2019; scorrendo velocemente il testo si era accorto che vi erano riferimenti a numerose personalità di rilievo istituzionale, tra cui l'amico Ardita, indicato come appartenente ad una presunta loggia denominata "Ungheria".



Vi era altresì un biglietto dattiloscritto in cui erano riportate le frasi “Ti vogliamo mettere in guardia per vedere chi frequenti”; “il Procuratore Generale della Cassazione e soprattutto il Procuratore Greco stanno insabbiando tutto, ma seguiranno altre cose sul Procuratore Greco”.

Egli, leggendo il riferimento ad Ardita, aveva immediatamente pensato che si trattasse di accuse palesemente calunniose anche alla luce di alcune evidenti imprecisioni contenute nei verbali.

Per tale motivo aveva concluso che ci fosse in atto una manovra per screditare il collega, tanto che il lunedì successivo, il 22 febbraio 2021, aveva deciso di avvisarlo; nel leggere i verbali il dott. Ardita era rimasto attonito.

Al contempo aveva deciso di compulsare l’A.G. di Perugia nella persona del Procuratore Cantone, che già si stava occupando di altre vicende dell’avv. Amara.

Nel leggere un articolo pubblicato il 28 aprile 2021 sul quotidiano “Il Domani” aveva compreso che i verbali erano stati nel frattempo divulgati anche ai giornalisti e, a quel punto, dopo avere chiesto l’autorizzazione al Vicepresidente Ermini, aveva deciso di informare i colleghi del C.S.M. durante il Plenum pomeridiano; nell’occasione aveva intuito che anche il dott. Ermini e il Procuratore Generale Salvi erano al corrente della vicenda.

In particolare, quest’ultimo, avvicinatolo nell’anticamera del Plenum, gli aveva chiesto di rinunciare all’intervento dato che lui si stava già interessando della questione, ma egli aveva declinato l’invito; successivamente, in una riunione informale indetta dal Vicepresidente del C.S.M. ad inizio maggio, aveva scoperto che molti altri consiglieri - tra cui Marra, Ilaria Pepe, Cascini, Gigliotti, Cavanna e persino Nicola Morra, il Presidente della Commissione Antimafia - erano a conoscenza dei fatti e, alcuni di loro, avevano anche avuto la possibilità di prendere visione dei verbali.

Il teste ricordava che, già prima della ricezione del plico, aveva riscontrato un certo isolamento di Ardita all’interno del Consiglio.

Dopo gli avvenimenti dell’aprile/maggio 2021 aveva collegato l’emarginazione alla conoscenza dei colleghi delle dichiarazioni di Amara; aveva altresì ipotizzato che la consegna dei verbali da parte del dott. Storari fosse avvenuta in realtà nel febbraio e non nell’aprile del 2020 e che fosse stata questa la ragione dell’irritazione del dott. DAVIGO nel corso della riunione di corrente, in cui si era discusso della nomina del Procuratore della Repubblica di Roma.

In relazione poi al voto sulla permanenza al C.S.M. dell’imputato, il dott. Di Matteo affermava di essersi schierato per la decadenza solo ed esclusivamente per motivi giuridici.

Fulvio Gigliotti, professore universitario e membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura, nominato su indicazione del Movimento 5 Stelle, affermava di avere sempre intrattenuto un ottimo rapporto con il dott. DAVIGO, con il quale aveva collaborato in diverse occasioni, in particolare in Quinta Commissione e nella Sezione Disciplinare.

Il magistrato, tra il giugno e il settembre 2020, gli aveva confidato nel cortile del C.S.M. di avere ricevuto alcuni verbali contenenti dichiarazioni assai compromettenti rese dall'avv. Amara nell'ambito di un'indagine della Procura di Milano circa l'esistenza di un'ipotetica loggia massonica denominata Ungheria, della quale avrebbero fatto parte anche una serie di personalità del mondo istituzionale.

L'imputato, dopo avere citato i nominativi di alcuni dei personaggi coinvolti - tra cui i consiglieri Ardita e Mancinetti-, gli aveva mostrato i verbali nel proprio ufficio, spiegandogli che le indagini procedevano a rilento, senza tuttavia esprimere alcuna opinione sul merito della vicenda e al suo fondamento; entrambi avevano concordato sul fatto che le propalazioni di Amara meritavano di essere approfondite, trattandosi di accuse assai gravi, anche laddove si fossero dimostrate calunniöse.

Il Gigliotti ricordava che l'interlocutore lo aveva informato di avere già parlato della questione con i colleghi Marra e Cascini, con il Procuratore Generale Salvi ed il Vicepresidente Ermini e quest'ultimo si era ripromesso di informare il prima possibile il Presidente della Repubblica.

L'imputato, pur invitandolo a mantenere riservatezza sul punto, non gli aveva esplicitato che i verbali erano secretati; nel prenderne visione, del resto egli non aveva prestato attenzione sull'aspetto formale degli atti, quanto piuttosto sul loro contenuto.

Ad ogni modo, il dott. DAVIGO gli aveva specificato che, in forza di una circolare del 1994, non poteva essere opposto ai consiglieri del C.S.M. un eventuale segreto d'ufficio, affermazione che, a proprio giudizio, poteva astrattamente ritenersi corretta.

Quanto ai rapporti tra l'imputato e il dott. Ardita, il teste riferiva che erano stati caratterizzati inizialmente da grande vicinanza e confidenza, ma che, tuttavia, si erano progressivamente raffreddati, ancor prima della vicenda della "Loggia Ungheria".

Il Gigliotti precisava, comunque, che le confidenze ricevute non avevano in alcun modo inciso sul suo legame con l'Ardita e il Mancinetti.

In merito all'esclusione dal C.S.M. del DAVIGO a seguito del compimento dei 70 anni, il professore spiegava di avere intuito, come tutti, che anche il Comitato di

Presidenza era orientato per la sua permanenza; tuttavia, nell'imminenza della delibera, si era reso conto che la conferma non era più così sicura.

Egli aveva comunque votato a favore dell'imputato.

Per quanto a sua conoscenza, la declaratoria di decadenza non era dipesa dall'interesse che egli aveva manifestato per la vicenda della "Loggia Ungheria", dato che le dinamiche del Plenum non sempre erano facilmente interpretabili e non necessariamente venivano condizionate soltanto da quello che si muoveva all'interno del Consiglio.

A domanda del Presidente, il teste dichiarava di non sapere se la decisione negativa fosse stata di carattere tecnico o politico, ma di avere notato delle incongruenze, come ad esempio il fatto che fosse stato chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato, da ritenersi non troppo opportuno, dato che questa avrebbe potuto assumere la difesa del C.S.M. in una potenziale successiva contestazione in sede giudiziaria.

A detta del teste si erano cercate giustificazioni in diritto di soluzioni che erano state pregiudizialmente scelte.

Nella primavera del 2021, solo dopo che il consigliere Di Matteo aveva affrontato l'argomento in Plenum, egli aveva ammesso, unitamente ad altri colleghi, di essere già a conoscenza della questione.

Sollecitato dalla difesa, il Gigliotti confermava che, dopo la trasmissione al C.S.M. dei verbali riguardanti il dott. Palamara, vi era stata una fuga di notizie a dispetto delle precauzioni adottate; a causa di ciò vi era la percezione in Consiglio che non ci fosse impermeabilità rispetto alle notizie riservate.

Sempre in tema di segretezza, il teste rammentava che quando la Quinta Commissione, di cui facevano parte lui e il dott. DAVIGO, aveva dovuto decidere sulla conferma del dott. Rossi come Procuratore della Repubblica di Arezzo, era stato richiesto al precedente Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Riccardo Fuzio, di poter acquisire alcuni documenti inerenti un'archiviazione pre-disciplinare riguardante il magistrato; dopo una qualche resistenza, gli atti erano stati trasmessi proprio sulla base della non opponibilità del segreto ai consiglieri.

Stefano Cavanna, membro laico del C.S.M., di nomina leghista, dichiarava di avere sempre avuto con il dott. DAVIGO un rapporto di frequentazione conviviale, serena, tranquilla, amichevole; quasi tutte le mattine, era solito intrattenersi con il magistrato per uno scambio di opinioni.

Nel maggio 2020, proprio in occasione di un incontro informale, l'imputato lo aveva reso edotto di un'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Milano su un'ipotetica loggia massonica, di cui avrebbero fatto parte anche i membri del

C.S.M. Ardita e Mancinetti; l'interlocutore si era raccomandato di non parlarne con nessuno ed egli si era attenuto alla indicazione ricevuta, benché non gli fosse stato esplicitato che si trattasse di un argomento segreto.

Quanto al motivo della confidenza, il Cavanna ammetteva di non conoscerne la ragione.

Dopo che gli era stata data lettura delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari, il teste asseriva che si era probabilmente trattato di un'informazione generica, non finalizzata a stimolare da parte sua una qualche attività istituzionale, ma semplicemente volta a concentrare l'attenzione nei confronti dell'Ardita e del Mancinetti.

L'informazione, peraltro, non aveva condizionato significativamente i suoi rapporti con i due consiglieri, nel senso che non era aumentata nei loro confronti la fisiologica diffidenza esistente all'interno del Consiglio tra i vari membri.

Il Cavanna dichiarava di non avere mai più parlato della questione neppure con il dott. DAVIGO, di non aver saputo dell'esistenza dei verbali di Amara, né di essere stato a conoscenza di una circolare del 1994 in tema di non opponibilità del segreto investigativo.

A proposito dell'esclusione dell'imputato dal C.S.M., il teste ricordava di essersi astenuto solo a causa dell'indeterminatezza della normativa applicabile, non avendo sufficienti argomenti per sposare l'una o l'altra tesi.

Dopo che il dott. Di Matteo aveva disvelato in Plenum di avere ricevuto un plico contenente i verbali dell'avvocato Amara, non aveva confidato al dott. Ardita di essere stato anch'egli a conoscenza dell'indagine, ma lo aveva fatto solo in un secondo momento, privatamente, specificando di aver avuto informazioni minime sul punto.

Per questo motivo, e probabilmente perché egli era un membro laico, quindi con una posizione periferica rispetto ai consiglieri togati, il dott. Ardita non lo aveva rimproverato per la tardività della rivelazione.

Alessandro Pepe, già Consigliere togato del C.S.M. negli anni 2010/2014 e, nell'attualità, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, riferiva di avere partecipato nel febbraio del 2020, rectius 3 marzo 2020, ad una riunione del gruppo "Autonomia e Indipendenza" tenutasi nella stanza del dott. DAVIGO su richiesta della dott.ssa Ilaria Pepe.

Quest'ultima aveva ritenuto che egli potesse svolgere un'opera di pacificazione tra l'imputato ed il dott. Ardita, i cui rapporti non erano già all'epoca idilliaci a seguito di una vicenda in cui era stato coinvolto un p.m. di Roma, il dott. Fava, nonché di divergenze insorte a seguito della candidatura del dott. Di Matteo.

Nell'occasione erano presenti anche lo stesso dott. Di Matteo e il dott. Giuseppe Marra.

All'ordine del giorno vi era la questione della nomina del Procuratore della Repubblica di Roma: secondo l'imputato il voto del gruppo avrebbe dovuto convergere sul dott. Prestipino.

Dopo circa una decina di minuti si era affacciato alla porta il dott. Ardita che, rimanendo "in modo molto timoroso" sulla soglia, si era invece espresso in favore del dott. Creazzo, suscitando la reazione "abbastanza violenta" dell'imputato, che aveva anche insinuato che il collega avesse un retro-pensiero inconfessabile.

Quando il dott. Ardita si era allontanato, il DAVIGO aveva commentato l'episodio asserendo che egli, sostenendo la candidatura del dott. Creazzo, si era di fatto schierato con quelli dello "Hotel Champagne", ossia con coloro che la notte del 9 maggio 2019 avevano partecipato ad un incontro notturno in un noto locale della capitale per pilotare, al di fuori dei binari istituzionali, la nomina del nuovo Procuratore della Repubblica di Roma.

Il teste ricordava che le parole dell'imputato, decisamente fuori luogo, lo avevano raggelato, anche perché nessuno poteva arrogarsi il potere di licenziare ad nutum un membro del gruppo associativo in cui, per di più, la libertà di azione e la mancanza di qualsivoglia condizionamento erano state elevate a proprio vessillo.

A quel punto il dott. Di Matteo, molto arrabbiato, era intervenuto per difendere la posizione del dott. Ardita, sostenendo che era inaccettabile un attacco personale così virulento.

Nella primavera/estate del 2020, nel recarsi in Consiglio per seguire un procedimento disciplinare di cui era titolare, era passato dall'imputato per salutarlo.

Quest'ultimo lo aveva esortato a seguirlo senza portare il cellulare con sé, in quanto doveva fidargli "una cosa"; giunti in cortile gli aveva detto, testualmente: "Guarda, io non mi fido di Sebastiano, stagli lontano ... perché c'è una brutta indagine su di lui... di una Procura del nord... secondo me farà una brutta fine".

Alle sue richieste di spiegazioni l'interlocutore aveva replicato di non potere dire nulla, ma che comunque era opportuno che egli prendesse le distanze dal collega.

In seguito non aveva più avuto occasione d'incontrare la parte civile.

Nicola Morra, all'epoca Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, affermava di avere instaurato nel tempo un solido legame con il dott. DAVIGO; più di recente aveva conosciuto anche il dott. Ardita, con il quale i rapporti erano tuttavia meno forti e intensi.

Quando si era creata tra i due una frattura personale, per ragioni che egli non conosceva, si era adoperato per riavvicinarli.

A tal fine, nell'estate del 2020 li aveva incontrati entrambi - separatamente - all'interno del C.S.M., proponendo loro di trovare un punto di intesa: mentre il dott. Ardita aveva manifestato una certa apertura, il DAVIGO gli era sembrato riluttante.

Per giustificare il suo atteggiamento di chiusura l'imputato lo aveva esortato a seguirlo all'esterno del suo studio e, sulla tromba delle scale, gli aveva mostrato dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da una persona che stava collaborando con una Procura del Nord.

Riferendosi al dott. Ardita, l'interlocutore aveva affermato che quest'ultimo faceva parte di un'associazione che imponeva il vincolo della segretezza e, per questo motivo, non poteva considerarsi affidabile; a conferma gli aveva mostrato velocemente dei fogli stampati in cui era riportato il nome del collega, senza permettergli di leggere altro ed evitando, al contempo, di menzionare i nominativi di ulteriori affiliati alla loggia massonica.

Sulla base di quanto ricordava, l'imputato non aveva espresso alcuna perplessità circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal collaborante; nel consigliargli di usare prudenza, lo aveva tuttavia esortato a non interrompere i rapporti con lui.


Al teste era stato chiesto se il DAVIGO gli avesse esibito i verbali in virtù del loro legame di amicizia o, piuttosto, in ragione del ruolo istituzionale apicale che egli ricopriva in seno alla Commissione Antimafia.

Osservava il Tribunale che, nonostante i ripetuti inviti a rispondere con chiarezza, il Morra -forse indotto dal timore di nuocere all'imputato- non aveva fornito sul punto una risposta esaustiva, facendo tuttavia intendere che lo scopo di quest'ultimo era probabilmente quello di dissuaderlo dal proporre all'Ardita un incarico all'interno della Commissione che presiedeva, benché durante il colloquio il tema non fosse stato trattato esplicitamente,

Il Morra aggiungeva, quindi, che il DAVIGO non aveva fatto espresso riferimento alla circostanza che i verbali fossero secretati e che egli non aveva condiviso con nessuno le informazioni ricevute, sino a che la vicenda era divenuta di dominio pubblico.

Giulia Befera riferiva di avere prestatato attività lavorativa presso il Consiglio Superiore della Magistratura dal dicembre 2018 all'ottobre 2020, in qualità di assistente personale di studio del Consigliere DAVIGO.

Quest'ultimo, a maggio 2020, al rientro dal lungo e forzato periodo di lockdown, le aveva confidato nel cortile del C.S.M. di avere ricevuto da un



magistrato milanese alcuni verbali contenenti le dichiarazioni rese da Piero Amara, in relazione ad un'indagine in stallo presso la Procura del capoluogo lombardo, riguardanti una presunta loggia di cui avrebbero fatto parte numerosi soggetti, tra cui alcuni membri del C.S.M.

Nei giorni seguenti l'imputato le aveva mostrato nella sua stanza qualche rigo delle dichiarazioni rese dall'Amara, ove vi era riferimento ad un elenco di nomi, tra i quali quello di Sebastiano Ardita.

Nell'occasione l'interlocutore le aveva rivelato di essere preoccupato in ordine al mancato avvio delle indagini nei confronti di questa notizia di reato e di avere intenzione di sottoporre la questione al Vicepresidente Ermini, al fine di superare la situazione "d'impasse".

La Befera specificava di ricordare tra i presunti affiliati solo il nominativo di Ardita, perché si trattava di un consigliere del C.S.M. con il quale il dott. DAVIGO aveva nel passato intrattenuto rapporti amichevoli, quantomeno fino al febbraio 2020; ella era al corrente di un disaccordo creatosi tra i due a proposito della scelta del Procuratore di Roma, deliberata nel Plenum del 4 marzo 2020.


Nel tornare in ufficio nel maggio di quell'anno aveva tuttavia notato un cambiamento nell'atteggiamento tra il dott. DAVIGO e il dott. Ardita, che ella aveva ricondotto a quanto era emerso dai verbali, benché l'imputato, a propria memoria, non avesse mai espresso in sua presenza apprezzamenti negativi sul collega.

A contestazione, il Pubblico Ministero dava lettura delle divergenti dichiarazioni rese dalla teste il 7.6.2021: "il Consigliere Davigo, al rientro in presenza al CSM dopo la sospensione per la pandemia, nel maggio del 2020 mi disse che aveva deciso di rompere i rapporti con il Consigliere Ardita perché gli era stato consegnato un verbale di dichiarazioni rese alla Procura di Milano il cui nome di Ardita era associato ad una loggia".

La Befera asseriva quindi che, sebbene il dominus non le avesse espressamente chiesto di mantenere il riservo sull'argomento, tuttavia ella aveva compreso che si trattava di atti segreti, tanto da non averne fatto parola con nessuno, se non con l'assistente amministrativa del DAVIGO, la dott.ssa Contrafatto, ma solo perché quest'ultima le aveva fatto intendere di essere anch'ella a conoscenza dei verbali e della loro collocazione all'interno di uno scaffale sito nello studio del consigliere.

La teste riferiva di avere concluso nell'ottobre 2020 l'esperienza al servizio del C.S.M., a seguito della decisione del Plenum di dichiarare decaduto il dott. DAVIGO per ragioni anagrafiche.

L'assistente confermava che, come risultante dalle chat WhatsApp acquisite



agli atti, il 15 ottobre 2020, la Contrafatto nell'imminenza del Plenum le aveva chiesto il contatto del giornalista Marco Travaglio, nella speranza di poter neutralizzare la decisione sfavorevole grazie ad una presa di posizione mediatica.

Ella, nel frangente, aveva cercato di dissuaderla e, in risposta, l'interlocutrice aveva aggiunto che il dott. Ardita, a detta del consigliere Marra, era un uomo pericoloso e che tutto stava avvenendo secondo un disegno collegato alla conoscenza del dott. DAVIGO dell'indagine sulla "Loggia Ungheria".

La Befera dichiarava di avere mantenuto i contatti con la Contrafatto anche in seguito, sempre via WhatsApp.

Quando le era stato chiesto di spiegare il senso di un messaggio da lei inviato alla segretaria il giorno di Natale del 2020 ("Ma la vuole fare scoppiare o no 'sta bomba? Che aspetta?"), asseriva che si trattava di un commento ad un articolo ostile al dott. DAVIGO apparso su "Dagospia": ella si era limitata ad auspicare che l'ex p.m. sollecitasse pubblicamente l'avvio delle indagini da parte dei magistrati milanesi, poiché, per quanto a sua conoscenza al tempo, tutto era finito sotto la polvere.

In seguito la Contrafatto le aveva confidato l'idea di inviare i verbali della Procura di Milano agli organi d'informazione, per vendicare il torto subito dall'imputato, divenuto vittima, a suo dire, di un complotto ordito nei suoi confronti a causa dell'interesse palesato per le asserite infiltrazioni massoniche.

Ella si era dissociata da un progetto che certamente il DAVIGO non avrebbe apprezzato.

La teste aggiungeva di non avere saputo più alcunché del progetto della Contrafatto, ritenuto frutto di fantasie iniziate e finite in quella fase, pensando che la donna si fosse messa il cuore in pace; per tale ragione, quando era venuta a conoscenza della divulgazione dei verbali, era rimasta esterrefatta.

Anche il DAVIGO era stato colto di sorpresa, in quanto, benché conoscesse il temperamento vivace e sopra le righe dell'assistente personale, mai avrebbe sospettato una simile iniziativa.

Infine, la Befera asseriva di non essere mai stata a conoscenza di casseforti in uso ai consiglieri, ma di avere sentito parlare genericamente di un armadietto blindato.

Maria Marcella Contrafatto, indagata in un procedimento connesso, si era avvalsa della facoltà di non rispondere.

Precisava unicamente di avere ricoperto all'interno del C.S.M. il ruolo di assistente di persone molto importanti e di avere svolto per circa 40 anni il proprio compito con estrema professionalità, tanto da avere sempre ricevuto apprezzamenti

da coloro per i quali aveva lavorato.

Negava altresì di essere stata lei ad inviare al consigliere Di Matteo il plico contenente i verbali di Amara ed escludeva di averli divulgati ad altre persone.

Sull'accordo delle parti, era data lettura delle dichiarazioni rese dalla teste assistita il 18.5.2022 al G.U.P. del Tribunale di Roma: in udienza la Contrafatto aveva prodotto uno scritto contenente le proprie "spontanee dichiarazioni", nel quale asseriva di essere rimasta coinvolta suo malgrado nella vicenda riguardante la presunta Loggia Massonica "Ungheria".

Nel giugno 2020, infatti, nel tornare a casa aveva trovato sopra la cassetta delle lettere una busta a lei indirizzata che inizialmente aveva ritenuto contenere un catalogo vacanze.

Dopo aver aperto il plico si era resa conto, con sorpresa, che si trattava di materiale giudiziario, tra cui un verbale riguardante il dott. Luca Palamara e, inoltre, sei interrogatori resi dall'avv. Amara alla Procura di Milano, di cui era venuta precedentemente a conoscenza in quanto ne era stata informata dalla dott.ssa Giulia Befera, assistente del dott. DAVIGO e, quindi, successivamente anche da quest'ultimo.

La Contrafatto sosteneva che l'imputato non le aveva mai mostrato gli atti, né le aveva rivelato ove erano custoditi, diversamente da quanto aveva invece fatto con la Befera prima dell'esclusione dal C.S.M.

La collega le aveva precisato che nei verbali c'era scritto che il consigliere Ardita aveva partecipato ad una cena con soggetti massoni ed aveva aggiunto che della questione erano a conoscenza anche altri componenti del Consiglio, tra cui il dott. Giuseppe Cascini, lo stesso Vicepresidente Ermini, nonché il Procuratore Generale Salvi e l'onorevole Nicola Morra.

Quanto al motivo per cui il plico fosse stato inviato proprio a lei, la segretaria aveva supposto che il mittente contasse su una sua iniziativa personale per far emergere la vicenda all'esterno, non volendo esporsi in prima persona.

Aveva comunque escluso che fosse stato il DAVIGO l'autore della spedizione, sia per il suo lignaggio istituzionale, sia perché, avendo questi moltissime conoscenze e legami con giornalisti di primo piano, sia della carta stampata che della TV, ed in particolare con il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, certamente non avrebbe avuto bisogno di ricorrere ad intermediari.

Solo prima di lasciare il C.S.M. l'imputato le aveva parlato esplicitamente dei verbali, chiedendole di consegnarli al consigliere Giuseppe Marra, ~~ma poi vi aveva provveduto personalmente~~; in quell'occasione le aveva altresì intimato di non far avvicinare il dott. Ardita alla sua stanza, poiché riteneva possibile la sua

appartenenza alla loggia “Ungheria”.

Quanto ai rapporti tra il dott. DAVIGO e la parte civile, la Contrafatto riferiva che si erano incrinati già nel febbraio 2020 a causa di un disaccordo circa la nomina del Procuratore Capo di Roma e che si erano definitivamente logorati nel maggio dello stesso anno, al rientro in Consiglio dopo il periodo di lockdown; vi erano stati dei tentativi di riavvicinamento da parte del consigliere Ardita, ma il DAVIGO gli aveva ripetutamente “chiuso la porta in faccia”.

La Contrafatto ricordava che, nell'apprendere la notizia della decadenza del dott. DAVIGO, si era “rattristata” e, per il dispiacere si era messa a piangere.

A suo dire, la chat da lei scambiata con la Befera, di cui era stata data lettura nel corso del presente procedimento, era stata stravolta e mistificata, poiché ella intendeva unicamente sensibilizzare il direttore del “Fatto Quotidiano” affinché caldeggiasse in un editoriale la permanenza dell'imputato al C.S.M.

Anche per tale motivo il giudizio negativo espresso nei suoi confronti da parte del dott. DAVIGO l'aveva profondamente delusa, in ragione del rapporto di fiducia che aveva instaurato con lo stesso.

L'assistente negava, infine, di essere stata lei a telefonare alla giornalista Milella per avvertirla dell'invio dei verbali sulla “Loggia Ungheria”, precisando di lasciare a volte incustodito in ufficio il suo cellulare non dotato di codice di accesso.


Tuttavia dagli atti acquisiti emergeva che il 19 febbraio 2021 la dott. Contrafatto si era rivolta alla dottoressa Silvia Grassi per chiederle il numero della giornalista Liliana Milella.

Sebastiano Ardita, costituitosi parte civile nel presente processo, ricordava di avere conosciuto il dott. DAVIGO nell'anno 2002, quando entrambi facevano parte del Comitato Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati.

L'appartenenza alla medesima corrente, Magistratura Indipendente, aveva favorito nel tempo la loro frequentazione, intensificatasi dopo l'anno 2010 quando, a distanza di quattro anni, avevano redatto il saggio “Alle logge, alle lobby, ai gruppi di potere”.

Nel 2015 avevano fondato insieme il gruppo “Autonomia e Indipendenza”, di cui alcuni membri erano stati poi eletti al C.S.M.; da quel momento la collaborazione era divenuta pressoché quotidiana.

Il teste narrava che i primi dissidi erano insorti quando l'imputato lo aveva rimproverato di intrattenere un rapporto troppo stretto con l'ex consigliere Lepre, in qualche modo collegato ai fatti dell'“Hotel Champagne”, circostanza che gli era parsa poco comprensibile, dato che il collega non aveva disdegnato nel frattempo un incontro con il dott. Palamara.



In seguito all'elezione al C.S.M. del dott. Di Matteo, che il DAVIGO non stimava per vicende pregresse e per le posizioni assunte in contrasto con quelle di "Autonomia e Indipendenza", si era creato all'interno del gruppo consigliare una spaccatura, divenuta una vera e propria frattura anche a livello personale a causa delle divergenze insorte nel febbraio del 2020 a proposito della nomina del Procuratore della Repubblica di Roma.

In quell'occasione egli aveva infatti patrocinato con fermezza la candidatura del dott. Creazzo, a suo giudizio più titolato rispetto al dott. Prestipino, gradito invece al dott. DAVIGO e, inaspettatamente, ai consiglieri Marra e Pepe.

In quel frangente l'imputato, visibilmente contrariato, aveva affermato che se lui avesse votato per Creazzo l'avrebbe buttato fuori dal gruppo, accusandolo di nascondere qualcosa e di stare con "quelli dello Champagne".

A domanda, l'Ardita asseriva di non avere capito a cosa si riferisse l'interlocutore e di essere rimasto sorpreso dalle sue parole.

A quel punto lo aveva sfidato di riferire davanti a tutti a che cosa stesse alludendo, ma l'imputato si era sottratto all'invito.

Con riferimento ai rapporti col senatore Morra, l'Ardita spiegava che, in via del tutto informale, quest'ultimo gli aveva prospettato l'eventualità di una collaborazione con la Commissione Antimafia, con cui egli, peraltro, aveva già interagito nel passato; si era trattato, tuttavia, di una chiacchierata rimasta tale, anche perché egli non avrebbe mai accettato altri incarichi, facendo parte del C.S.M.

Dichiarava di avere notato dopo la riunione del febbraio 2020 un atteggiamento differente anche da parte dei componenti del suo gruppo, che lo avevano isolato e lo trattavano con freddezza.

DAVIGO, dal canto suo, si comportava nei suoi confronti in modo incomprensibile, gli sbatteva la porta in faccia e lo guardava in cagnesco, benché non reagisse ai di lui gesti ostili; varie persone, inoltre, gli avevano fatto intendere che l'imputato parlava male di lui alle spalle.

Nel settembre del 2020, al termine di una riunione della Quarta Commissione, il dott. Cascini gli aveva rivolto una frase "sibillina" che l'aveva lasciato perplesso: "L'anno scorso c'è stato lo Champagne e quest'anno lo scandalo delle chat, l'anno prossimo senz'altro succederà chissà quale altra cosa, perché qua ogni anno succede uno scandalo".

Successivamente aveva saputo che alcuni Consiglieri erano a conoscenza dei verbali di Amara, in cui egli era indicato quale membro di una loggia massonica denominata "Ungheria": si trattava di "pattumiera" priva di dignità.

Dopo la fuga di notizie la questione era stata sollevata in Plenum, ove egli aveva compreso che più persone erano al corrente degli atti secretati.

A domanda l'Ardita asseriva che, a proprio giudizio, il DAVIGO aveva perfettamente compreso che le informazioni circa la sua appartenenza massonica erano false, poiché disallineate rispetto a vicende storiche note e facilmente verificabili, quali i suoi rapporti fortemente conflittuali con il dott. Tinebra, anch'esso citato come appartenente alla "Loggia Ungheria".

Nelle intercettazioni ambientali registrate nell'ambito della "vicenda Champagne", trattata dal DAVIGO in sede disciplinare, egli inoltre era stato definito come un "talebano" da tenere sotto controllo.

Sollecitato dal Presidente a spiegare il perché l'avvocato Amara l'avesse indicato tra i componenti di una consorteria segreta, il teste asseriva che il legale aveva interesse a screditarlo, poiché negli anni 2017-2018-2019, quale Procuratore Aggiunto prima a Messina e poi a Catania - nonché in seguito anche come Consigliere del C.S.M. - si era adoperato per la sua incriminazione.

Precisava che i verbali secretati non avrebbero potuto essere veicolati al C.S.M. neppure tramite il Comitato di Presidenza, dato che in quel momento né egli, né altri magistrati erano stati iscritti nel registro delle notizie di reato.

Nel caso del dott. Palamara, ad esempio, il Consiglio aveva avuto conoscenza della vicenda solo ad indagini concluse, quando ormai non c'era più pericolo di discovery; in quel caso si era comunque trattato di una trasmissione di atti da parte del Procuratore Generale della Cassazione su richiesta del Procuratore della Repubblica.

Per tale motivo, anche laddove fosse pervenuto al C.S.M. per vie formali un plico contenente verbali riservati, il Comitato di Presidenza avrebbe dovuto rispedirlo al mittente.

Quanto al voto sulla decadenza del Consigliere DAVIGO, l'Ardita spiegava che, nonostante il collega già da tempo non gli rivolgesse la parola e che lo stesse pure pubblicamente diffamando dinnanzi alla Procura della Repubblica di Perugia, egli, per onestà intellettuale, si era espresso in suo favore.

Infine, quanto alla vicenda, già riferita dall'imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni, dei biglietti dello stadio Olimpico di Roma forniti dal C.O.N.I. per una partita di calcio della Lazio, l'Ardita precisava che sia la sua tessera, sia quella del DAVIGO erano state richieste dall'assistente di quest'ultimo, la signora Contrafatto.

Nell'occasione egli si era recato alla partita da solo, diversamente da quanto riportato dal quotidiano "La Verità", che aveva citato a sproposito il nome di

DAVIGO; quest'ultimo si era infastidito e gli aveva chiesto spiegazioni, insinuando che il biglietto - peraltro nominativo - fosse stato ceduto ad un componente della sua scorta.

Egli allora si era offerto di scrivere una smentita al giornale, ma l'imputato si era mostrato contrario ed aveva in seguito evocato il fatto, a conferma della sfiducia che nutriva nei suoi confronti.

Antonio Massari, giornalista del "Fatto Quotidiano", ricordava di essere entrato in possesso dei verbali "Ungheria" alla fine di ottobre del 2020 per mezzo di una persona rimasta anonima che li aveva portati brevi manu in redazione, indirizzandoli al direttore.

Sin dalla prima lettura il contenuto degli atti lo aveva lasciato perplesso; aveva così deciso di consegnarli alla Procura della Repubblica di Milano, nelle persone dei p.m., Laura Pedio e Paolo Storari, titolari del fascicolo "Eni - Complotto", i quali si erano mostrati letteralmente spaventati nel constatare che si trattava proprio di copie dei verbali originali.

Dieci giorni dopo era pervenuto al giornale un altro plico, sempre contenente le dichiarazioni rese dell'avvocato Amara a proposito della medesima presunta loggia massonica; tra i nominativi degli affiliati compariva anche quello del dott. Ardita.

Egli aveva scelto di non parlare con alcuno dell'argomento, attendendo che l'indagine fosse chiusa nella speranza di poter poi essere il primo a scriverne.

In seguito, quando le carte erano divenute di dominio pubblico a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini inviato alla dott.ssa Contrafatto, il giornale aveva deciso di trattare l'argomento.

Liliana Milella dichiarava di avere ricevuto il 24 febbraio 2021 una telefonata da un numero sconosciuto da parte di una persona di sesso femminile, con accento settentrionale che le aveva chiesto l'indirizzo di residenza per poterle spedire delle carte che avrebbero creato uno scandalo in Italia.

Il plico, arrivato a destinazione pochi giorni dopo, conteneva tre verbali non firmati provenienti dalla Procura della Repubblica di Milano relativi a dichiarazioni rese dall'avvocato Amara a proposito di una loggia massonica denominata "Ungheria"; l'incartamento era accompagnato da una lettera in cui venivano espressi giudizi malevoli nei confronti del dott. Greco e del dott. Salvi.

Il contenuto degli atti era talmente compromettente e non verificato da averla dissuasa dal farne nell'immediato un uso giornalistico.

Aveva così deciso di contattare il Procuratore della Repubblica di Perugia, dott. Cantone, ossia l'Ufficio Giudiziario da lei ritenuto competente a indagare.

Poiché il magistrato le aveva seccamente risposto di denunciare in Procura l'accaduto, ella aveva intuito che i verbali non erano falsi; tuttavia, a quel punto, si era sentita prigioniera di un segreto e, conseguentemente, il successivo 3 marzo 2021 aveva depositato il plico in Procura a Roma, conservando tuttavia una copia degli atti.

In seguito, su sollecitazione del direttore del suo quotidiano, aveva svolto alcune indagini, evitando tuttavia di contattare il dott. DAVIGO e le assistenti Befera e Contrafatto.

A domanda, la Milella ammetteva infine di avere mostrato i documenti in suo possesso al dott. Palamara, che aveva fatto menzione della circostanza in un proprio libro.

La teste rivelava quindi di avere ricevuto una seconda telefonata nella quale la sconosciuta del Nord aveva lamentato la mancata pubblicazione della notizia.

Sergio Santoro, magistrato amministrativo, già Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, riferiva di conoscere da tempo il dott. DAVIGO grazie alle attività sindacali svolte nelle rispettive associazioni di categoria.


In due occasioni, il 24 ottobre 2019 e il 9 o 10 settembre 2020, aveva invitato quest'ultimo a cena, la prima volta unitamente al dott. Cafiero De Raho, al dott. Severini - Presidente della V Commissione del Consiglio di Stato, quella cui erano devolute le controversie riguardanti il C.S.M.- e alla dott.ssa Maria Rosaria Ciafrone, quest'ultima membro della Corte dei Conti; nella seconda riunione conviviale, a parte il dott. Cafiero De Raho, i commensali erano stati gli stessi della volta precedente.

Nel corso delle serate si era parlato, tra le altre cose, dell'età pensionabile dei magistrati e dell'eventualità che il dato anagrafico "potesse incidere o meno sulla permanenza dell'imputato nell'organo di autogoverno".

Il teste, a domanda del difensore di parte civile, ricordava di essere stato effettivamente indagato per corruzione in atti giudiziari - e in seguito archiviato - sulla base di dichiarazioni rese "dal socio di Amara", l'avvocato Giuseppe Calafiore, e ciò in epoca antecedente alle cene, cui aveva partecipato il dott. DAVIGO.

Rammentava, altresì, di avere saputo dalla giornalista Sandra Amurri di essere stato indicato dall'avvocato Amara tra i membri della "Loggia Ungheria"; nonostante ciò, in occasione della cena del settembre 2020, non aveva percepito un cambiamento dell'approccio del DAVIGO nei suoi confronti, benché questi fosse già all'epoca a conoscenza della circostanza.

Tra gli altri erano anche sentiti Paola Piraccini (già Segretario Generale del C.S.M., in carica fino al 23.12.2020) e Alfredo Pompeo Viola, Segretario Generale del



C.S.M., che davano indicazioni sulle modalità, con le quali venivano conservati e gestiti gli atti riservati pervenuti all'organo di autogoverno delle magistratura.

"Le spontanee dichiarazioni dell'imputato"

Il dotto DAVIGO rendeva spontanee dichiarazioni.

Quanto alla rottura con il dott. Ardita, l'imputato affermava di avere intrattenuto inizialmente con lo stesso un rapporto cordiale, spiegando che il primo screzio si era verificato al momento della sua elezione al Consiglio, a seguito della quale aveva dovuto lasciare la Presidenza di "Autonomia e Indipendenza".

In quel contesto il dott. Ardita aveva avanzato il nome di un candidato, il dott. Michele Consiglio, salvo specificare immediatamente che non era l'uomo giusto, in quanto proveniente dal distretto di Catania.

Tuttavia il giorno dell'elezione, l'Ardita si era presentato, dicendogli che il dott. Consiglio era certo di essere nominato, tanto che aveva preparato un discorso di accettazione di ben 50 pagine.

Il dott. DAVIGO rammentava di essere rimasto esterrefatto e di avere richiesto spiegazioni del perché non fosse stato precedentemente informato sul cambio di programma.

In seguito era sorto un altro motivo di attrito con il collega: nel momento della ricezione delle tessere del C.O.N.I., l'imputato aveva mostrato la volontà di restituire quella che gli era stata assegnata; il dott. Ardita si era proposto di occuparsene, dicendogli che ci avrebbe pensato lui a farla riavere.


Poco dopo, era stata riportata sulla stampa la falsa notizia della sua presenza ad una partita di calcio svoltasi allo Stadio Olimpico di Roma.

Alla richiesta di fornire delucidazioni, Ardita gli aveva risposto di aver consegnato la tessera ad un uomo della scorta (aspetto che lo aveva lasciato perplesso, visto che normalmente gli uomini della pubblica sicurezza entravano senza bisogno di alcun lasciapassare).

Un ulteriore fatto insolito era avvenuto immediatamente dopo la vicenda dell'"Hotel Champagne", quando il collega era caduto, senza alcun apparente motivo, in uno stato di prostrazione e aveva trascorso ore intere nel suo ufficio con il dott. Lepre, uno dei soggetti coinvolti.

L'imputato ricordava di avere consigliato alla p.o. di mostrarsi più prudente, data la sua posizione all'interno del C.S.M.

Rispetto alla lite avvenuta nel corso della riunione del febbraio 2020 confermava quanto riferito dalla teste Pepe, esponendo di avere ritenuto incomprensibile la posizione assunta dal dott. Ardita che, a sostegno della propria tesi contraria alla nomina del dott. Prestipino, aveva fatto leva su un aspetto



formale trascurato invece nel passato quando si era trattato di nominare il Procuratore della Repubblica di Torino.

“L’esame dell’imputato”

Il Tribunale riportava anche le dichiarazioni dell’imputato come di seguito.

Il dott. DAVIGO riferiva di aver conosciuto il dott. Storari solo “nella prima settimana di aprile del 2020”, quando il magistrato, dopo averlo contattato per telefono o a mezzo WhatsApp, si era recato a casa sua.

Il Sostituto gli aveva rappresentato di trovarsi in “una situazione di grave disagio”, poiché la Procura della Repubblica di Milano nell’ambito di un’indagine concernente l’esistenza di una “un’associazione segreta, verosimilmente massonica ... che riguardava moltissimi magistrati ... che erano stati la spina dorsale della magistratura italiana”, non aveva provveduto ad effettuare iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. rispetto a notizie di reato “acquisite... a far tempo almeno dal 6 dicembre del 2019”.

Il dott. Storari si era rivolto a lui quale membro del C.S.M. “essenzialmente per avere un consiglio” (“Che cosa devo fare?”).

Egli, ritenendo ciò che gli era stato prospettato “straordinariamente fuori dagli schemi”, gli aveva suggerito in primis “di mettere per iscritto che si doveva iscrivere” (“Perché altrimenti, finirà che diranno che sei stato tu a non iscrivere”) e poi, a fronte delle titubanze dell’interlocutore (“Lui mi chiese: Ma posso dire a te le cose?”), gli aveva fatto presente che al Consiglio Superiore e, dunque, “per traslazione ai singoli componenti”, non era opponibile il segreto.

Nel caso di specie, benché “in teoria” bisognasse coinvolgere il C.S.M. mediante la trasmissione di un plico riservato”, tuttavia “sembrava improponibile” procedere in modo rituale dopo “ciò che era accaduto con la vicenda Palamara”, tenuto altresì conto che “per i criteri organizzativi interni - la pratica - sarebbe andata in Prima Commissione in cui c’era uno di quelli nominati”.

Peraltro, nei i verbali di Amara vi era scritto in calce che gli atti “venivano segretati perché erano necessarie indagini nei confronti di altre persone”, circostanza che gli aveva fatto ritenere “abnorme o comunque incompleto e quindi inesistente ... il provvedimento”, stante la genericità dell’indicazione”.

La Procura milanese non aveva nemmeno provveduto, pur a fronte di “dichiarazioni autoincriminanti”, ad iscrivere l’avvocato Amara, che pure aveva ammesso “di essere appartenente a un’associazione segreta che - costituiva - la prosecuzione della P2”.

Per tale motivo, nel caso in cui il dichiarante fosse stato sentito come persona informata sui fatti, l’esame avrebbe dovuto essere sospeso con gli avvisi di legge;

“siccome - invece - era sentito in un procedimento collegato, ed aveva già la qualità di indagato, l'avviso non andava fatto, ma non si poteva non iscrivere immediatamente... quantomeno per la Legge Anselmi”.

Dal dott. Storari aveva infine appreso “una cosa che - gli aveva - fatto accapponare la pelle” (“una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio”), ossia che il Procuratore Greco aveva giustificato la propria inerzia, sostenendo di non volersi inimicare il Comandante Generale della Guardia di Finanza Zafarana - pure citato tra i componenti della “Loggia Ungheria” - poiché in quel periodo doveva “sistemare il Generale Giordano”.

L'imputato, cui era stato chiesto se fosse stato sufficientemente accorto nel recepire quanto riferitogli dal dott. Storari, aveva risposto affermativamente, poiché gli era sembrato “seriamente preoccupato” e, inoltre, aveva “delle credenziali su di lui, che venivano da Ilda Boccassini... magistrato di straordinaria sagacia investigativa che lo aveva avuto ... nel suo dipartimento alla D.D.A.”.

Il dott. DAVIGO, quindi, ricordava che, in occasione di una seconda visita, il dott. Storari gli aveva portato una chiavetta con i verbali di Amara in formato Word “che dovevano essere in via di prima approssimazione quelli di sintesi”.

Poiché dalle carte emergeva che il precedente C.S.M., “quindi il Consiglio di Palamara, per essere chiari, sarebbe stato totalmente controllato dalla Loggia Ungheria”, aveva pensato che con le proprie dichiarazioni l'avvocato Amara intendesse “sferrare... un colpo durissimo ... violentissimo ... all'ordine giudiziario nel suo complesso”.

Si poteva infatti ipotizzare che “mille direttivi o semidirettivi... la quasi totalità ... del Paese ... erano stati scelti da un'associazione segreta che aveva preso il posto della P2”, ragione per la quale si rendeva necessario “in via di autotutela il riesame delle nomine fatte” (“Molte erano considerate incomprensibili dai colleghi ... delle porcherie c'erano state certamente ... ricordo ... quando ero Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati... una segnalazione preoccupante da parte ... del Presidente della Sezione distrettuale dell'ANM di Trento ... mi disse... criticando nomine fatte da quel Consiglio: ormai ci stupiamo quando nominano uno bravo”).

Non potendo interloquire né con il Procuratore Greco, cui poteva astrattamente imputarsi il reato di omissione di atti d'ufficio, né con la Procura Generale di Milano, in quel momento retta dall'Avvocato Generale, “aveva pensato che l'unica cosa da fare fosse andare dai componenti del Comitato di Presidenza” (“La mia idea era che qualcuno mi dicesse... che cosa avrei dovuto fare”).

Aveva così copiato i documenti sul computer e il 4 maggio li aveva stampati al Consiglio Superiore, dopo averli mandati per posta elettronica dal suo indirizzo di

giustizia.it”.

Il difensore di Parte Civile contestava all'imputato di aver reiteratamente dichiarato nel corso delle indagini preliminari di essersi mandato la mail il 7 aprile, ossia quasi un mese prima di aver stampato i verbali a Roma (avv. Repici: “In tutte le occasioni in cui è stato sentito dai Pubblici Ministeri come persona informata sui fatti, dai Pubblici Ministeri come persona sottoposta a indagini e dal G.U.P. come imputato, ha riferito email del 7 aprile”).

L'imputato aveva affermato di non ricordare la circostanza da lui stesso definita “strana” (Davigo: “Beh, può essere che l'abbia fatto prima, però non me lo ricordo e non capisco perché avrei dovuto farlo, peraltro” ... Mi sembra strano ... me li ero mandati per usarli a Roma ... però se ho detto così può darsi, non lo so, adesso non mi ricordo più. Il tempo passa e io invecchio”), al punto da poter ingenerare il sospetto che quel giorno i verbali fossero stati inviati via mail ad un soggetto terzo (Presidente: “A questo punto la domanda è di rito, non è che quel giorno lei ha mandato una mail anche a qualcun altro?”; Davigo: “No”; Presidente: “E' sicuro?”; Davigo: “Sicuro”-, Presidente: “Ho fatto la domanda diretta perché è chiaro che se - si carica - un allegato sulla mail lo si fa per usarla nell'immediato ... ci poteva ... essere una logica. Lui ha detto di no”; Avv. Repici: “E non possiamo fare altro che prenderne atto”).

L'avvenuto oscuramento in epoca successiva di tutti gli indirizzi di posta elettronica nella disponibilità dell'imputato (Davigo: “Da quando non sono più al Consiglio superiore ... non ho ... più giustizia”; avv. Repici: “Però lei ha detto che se l'è mandata con un altro indirizzo, a quello giustizia”; Davigo: “Ma non ho più neanche quello, perché potrebbe essere quello del Consiglio superiore. Ovviamente quello l'hanno disattivato il giorno stesso, in cui - me ne - sono andato avv. Repici: “Qual era il suo indirizzo privato di posta elettronica?”; Davigo: “Ne avevo diversi, alcuni non li ho più ... quello del 7 aprile ... poteva essere Alice ... che però non l'ho più”) e la mancata conservazione dei documenti nella memoria del suo computer non consentivano di approfondire ulteriormente il tema.

Il dott. DAVIGO aveva ricordato che nei primi giorni di maggio 2020, terminato il lockdown, si era incontrato a Roma con il Vicepresidente Ermini cui aveva riferito le informazioni in suo possesso.

Poiché quest'ultimo gli aveva richiesto insistentemente delucidazioni sui componenti della presunta loggia, gli aveva consegnato copia dei verbali (“Ma certo che me li ha chiesti lui... siccome continuava a fare domande su chi c'era e chi non c'era ... gli ho detto: Non è che mi posso ricordare tutti questi nomi, se vuoi ti faccio una fotocopia ... lui me l'ha chiesta e io gliel'ho data, sennò non mi sarei neanche

sognato di dargliela ... un grande imbarazzo?... poteva non chiedermeli”).

Al dott. Ermini, che gli aveva domandato cosa pensasse della vicenda, aveva riferito che il dott. Cascini nel passato aveva ritenuto Amara attendibile e che anche la dottoressa Pedio “attestando la collaborazione al Tribunale di Sorveglianza” di Roma, lo aveva indirettamente considerato credibile.

Per quanto a sua conoscenza, l’interlocutore aveva poi informato il Presidente della Repubblica.

Poiché il suo “pensiero era di rimettere il procedimento sui binari della legalità” e l’iscrizione delle notizie di reato non competeva ad un organo amministrativo quale il C.S.M., si era poi rivolto all’altro componente del Comitato di Presidenza, il Procuratore Generale Salvi, a cui aveva “chiesto di chiamare il Procuratore di Milano” (“Perché questa roba qui non si può vedere”).

Il P.G. l’aveva rassicurato, dicendogli avrebbe preso in mano la situazione (“Farò quello che devo fare”); infatti il dott. Greco aveva proceduto all’iscrizione (“Greco dice che non è vero che gli ha detto lui di iscrivere; sta di fatto che dopo che l’ha chiamato, ha iscritto. Questo è un fatto indiscutibile”), come poi confermatogli di lì a breve, sempre nel maggio 2020, dal dott. Storari.

A quel punto egli aveva ritenuto che dovesse pervenire un’informativa al C.S.M. (“Non potevano pensare di non informare il Consiglio di una cosa di questo genere”), e, per tale motivo, forse sbagliando, si era “acquietato” (“Pensavo che, beh, intanto hanno iscritto, adesso la situazione va a posto ... Che io sappia, ad oggi la segnalazione non l’hanno ancora fatta”).

Né Ermini, né Salvi gli avevano tuttavia chiesto di redigere una relazione di servizio (“Avrei scritto: Ho ricevuto dal Sostituto Procuratore Storari della Procura di Milano questi atti, con l’indicazione che ad oggi la notizia di reato non è ancora stata iscritta”); entrambi, inoltre, non avevano trovato nulla da eccepire rispetto alla sua interlocuzione con il dott. Storari.

L’imputato spiegava che se la pratica fosse stata formalizzata, inevitabilmente sarebbe stata veicolata in Prima Commissione, all’epoca presieduta dal dott. Ardita, uno dei presunti associati indicati da Amara.

Poiché “la composizione delle Commissioni può essere variata solo dal Presidente della Repubblica - a quel punto - l’unica soluzione possibile sarebbe stata attendere il normale turno di ricambio”.

Il dott. DAVIGO, cui era stato fatto notare di aver continuato ad occuparsi della presunta appartenenza massonica del dott. Ardita anche dopo l’avvenuta iscrizione nel maggio 2020 di Piero Amara, Giuseppe Calafiore ed Alessandro Ferrara nel registro delle notizie di reato della Procura Milanese, quando, a suo dire,

si era “acquietato” (Presidente: “Sembra che lei in realtà lei non si sia fatto i fatti suoi”), negava la circostanza, sostenendo di essersi confidato - prima e non dopo l’iscrizione milanese - con alcuni consiglieri ai quali “era indispensabile o comunque molto opportuno” rapportarsi, come ad esempio il dott. Cascini, che si era occupato nel passato come inquirente del dichiarante (“Avevo necessità di sapere la valutazione che lui dava dell’attendibilità di Amara ... Cascini mi disse: Secondo me Amara non dice tutto, ma è troppo intelligente per farsi prendere a mentire”).

Affermava, quindi, di aver dovuto informare “per forza” il dott. Gigliotti, poiché si era posto un problema di composizione della Sezione Disciplinare che avrebbe coinvolto il dott. Ardita.

Ad Ilaria Pepe e Giuseppe Marra, i consiglieri di “Autonomia e Indipendenza” da poco subentrati ai colleghi dimissionari, bisognava invece spiegare perché egli non rivolgesse più la parola ad un componente del medesimo gruppo (“loro ritenevano fossero malintesi superabili ... mentre io ritenevo fosse venuto meno il rapporto fiduciario”).

Quanto a Cavanna, che “aveva preso la curiosa abitudine di venire da lui tutte le mattine a mangiare un cioccolatino ... non aveva detto praticamente nulla”, se non che il dott. Ardita “era tacciato di appartenenza alla massoneria, punto” (“Sapevo che Cavanna era un feroce antimassone. E quindi pensavo di potermi fidare a dirglielo”).


L’assistente giuridica Befera e la funzionaria amministrativa Contrafatto erano venute a conoscenza dei verbali in ragione della promiscuità che inevitabilmente si creava all’interno del medesimo ristretto ambito lavorativo.

La prima era una “persona tenuta al segreto d’ufficio per espressa disposizione ... con cui egli si consultava” di continuo.

Alla seconda, di cui pure “si fidava ciecamente”, aveva dovuto spiegare perché in sua assenza non doveva permettere al dott. Ardita di accedere al suo ufficio, tanto da doverlo “chiudere a chiave e tenersi la chiave” (“È ovvio ... il perché, questa mi ha guardato come se io fossi matto. Cosa è successo? È successa questa cosa qui”).

Quanto alla confidenza versata all’Onorevole Morra dopo il maggio 2020 (Presidente: “A che titolo? ... ormai era iscritta la notizia di reato”), l’imputato ricordava che il Presidente della Commissione Antimafia era venuto da lui per fargli “fare pace con Ardita” avendo in animo di organizzare un convegno in cui avrebbero dovuto partecipare entrambi.

Poiché egli non poteva accogliere l’invito e aveva comunque di fronte un soggetto istituzionale tenuto al segreto, gli aveva confidato che il suo rifiuto



dipendeva dal fatto che il collega era "tacciato di appartenere a un 'associazione massonica".

Rispondendo ad un'osservazione rivoltagli sul punto dal Presidente ("Siete lì nell'androne, le fa vedere, non i verbali, fa vedere il nome di Ardita"), rappresentava di non rammentare di aver fatto uscire l'onorevole Morra dalla sua stanza e di avergli esibito la pagina del verbale in cui compariva il nome della p.o. ("Ma perché avrei dovuto farlo? ... Gliel'avevo detto io. Che cosa aggiungeva ... non lo ricordo, ma logicamente lo nego").

Quanto al consigliere Giuseppe Marra, notiziato l'8 giugno 2020 ad iscrizione avvenuta, confermava di avergli affidato di sua iniziativa copia dei verbali di Amara nell'ottobre di quel medesimo anno il giorno, in cui era stata dichiarata la sua decadenza dal C.S.M., a dispetto del fatto che la medesima documentazione fosse già nella disponibilità di uno dei componenti del Comitato di Presidenza, ossia di una delle persone maggiormente qualificate a riceverle (avv. Repici: "Ma lei non li aveva già dati ad Ermini"; Davigo: "Sì, ma non sapevo cosa ne avete fatto").

Quando gli era stato chiesto se fosse o meno convinto dell'adesione del dott. Ardita alla "Loggia Ungheria", il dott. DAVIGO aveva fornito una risposta ambivalente: dopo aver negato la circostanza, aveva affermato di ritenere che il collega "fosse andato al D.A.P. grazie all'intercessione del capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dott. Tinebra, "il quale godeva ... ai tempi ... fama di essere massone".

Egli nulla sapeva dei dissidi insorti in seguito tra i due, non trattandosi di "una cosa notoria"; tuttavia in epoca recente aveva appreso dalla "televisione" che l'avvocato Amara aveva "partecipato ad una cena di riconciliazione".

In ogni caso, anche se fosse stato al corrente dei conflitti, nulla per lui sarebbe cambiato, "poiché nelle associazioni mafiose ci sono dei massacri terrificanti... e ciò non toglie che i componenti fossero... in un momento prima, partecipi della stessa associazione".

Questo era il senso da attribuire alla frase malevola riportata al Vicepresidente Ermini ("Quando i massoni vanno in sonno, sono sempre massoni"), sia alla raccomandazione di "stare attento" rivolta ad Alessandro Pepe ("Non lo so, però ... siccome c'è questa voce... il magistrato deve essere come la moglie di Cesare... non solo innocente - ma anche - al di sopra di ogni sospetto").

L'imputato aggiungeva che, poiché il dott. Ardita "tra tutti quelli che erano nominati ... da Amara ... era quello che forse contava di meno - non poteva - essere al centro della - sua - attenzione ("Ma abbiamo il senso delle proporzioni o no? ... Sì parla del Segretario di Stato del Vaticano ... dell'ex primo Presidente della Corte di

Cassazione, del Procuratore della Cassazione, di tre Vicepresidenti del Consiglio superiore”).

La p.o. “era un problema - solo - perché stava in Prima Commissione” e, dunque, i rapporti personali, pur non idilliaci, nulla avevano avuto a che vedere con le sue valutazioni.

Se nel corso della riunione di “Autonomia e Indipendenza” del febbraio 2020 aveva accusato il dott. Ardita di mancanza di trasparenza (“Tu stai nascondendo qualcosa”), non lo aveva fatto con riferimento all’adesione alla “Loggia Ungheria” - dato che in quel momento non gli erano stati ancora consegnati i verbali di Amara - ma perché il collega “ne aveva fatte più di Bertoldo” e la posizione oppositiva da lui assunta nell’occasione all’interno del gruppo era stata “l’ennesima goccia che aveva fatto traboccare il vaso”.

Il dott. DAVIGO, nel ricostruire le vicende pregresse che lo avevano indotto a prendere le distanze dall’ex amico, richiamava gli episodi già menzionati in occasione delle dichiarazioni spontanee, ossia la questione dei biglietti allo stadio Olimpico, la nomina del dott. Michele Consiglio a coordinatore nazionale del gruppo di “Autonomia e Indipendenza”, il panico di Ardita quando era emerso il coinvolgimento del dott. Lepre nella vicenda dell’Hotel Champagne” (“Si è chiuso per ore, per un paio di giorni, forse tre nella sua stanza, chissà cosa si dovevano dire”), l’atteggiamento poco cristallino assunto a proposito dei rapporti intrattenuti con il dott. Fava (“Una cosa molto sconveniente ... sarebbe come se voi vi metteste a parlare con un denunciante, facendovi raccontare i particolari fuori dall’aula di udienza”).

Quando gli era stato chiesto di precisare che cosa avesse da nascondere il dott. Ardita (Presidente: “Molti hanno ritenuto che lei sapesse già prima dei fatti di Ungheria”), l’imputato aveva spiegato che intendeva riferirsi alla possibilità che il collega avesse “mantenuto dei contatti ... con quelli di Magistratura Indipendente”, il che avrebbe spiegato “il rapporto con Lepre”, il contenuto di alcune intercettazioni e, in particolare, una frase dell’onorevole Ferri che lo aveva lasciato a bocca aperta (“Ardita è molto intelligente, vuole riprendersi il gruppo”): “I militari lo chiamerebbero alto tradimento”.

Egli non aveva affrontato l’argomento davanti a tutti “perché non aveva ancora prove sufficienti”; in seguito non aveva avuto più l’occasione di chiarirsi con il dott. Ardita in privato (“Poi abbiamo litigato e non gli ho più parlato”).

A proposito della sua estromissione dal C.S.M., il dott. DAVIGO affermava che egli, diversamente da quanto opinato dalla dott.ssa Contrafatto, non aveva “mai pensato” che fosse stata condizionata da ambienti massonici contrari alla iniziativa

(“Ma io le ho detto: Ma no, non c'entra niente”), né tantomeno da “poteri forti” istituzionali infastiditi dalla circolazione dei verbali al di fuori dei binari canonici.

A suo dire l'allontanamento era stato, invece, dovuto al fatto che “involontariamente aveva acquisito un peso troppo importante nell'ambito del Consiglio, poiché era stato determinante in tutte le più importanti nomine” e, essendo prossimo alla pensione, “non era più condizionabile neanche con la promessa di futuri posti”.

Quando aveva appreso che con tutta probabilità i verbali di Amara erano stati divulgati dalla dott.ssa Contrafatto, era rimasto “colpito” ed inizialmente incredulo, dopodiché aveva pensato che la segretaria si sarebbe assunta “la responsabilità delle sue azioni”.

“La “Loggia Ungheria”. La mancata iscrizione dei presunti affiliati”

Ad avviso del Tribunale dal compendio probatorio era emersa una ricostruzione storica del tutto divergente da quanto illustrato dall'imputato.

L'esame della vicenda, nonché la sua evoluzione, conforterebbe quanto sostenuto dal dott. Greco e della dott.ssa Pedio rispetto alle difficoltà incontrate dagli inquirenti nella gestione di un materiale limaccioso, cosparso da una patina scivolosa su cui era arduo far presa, il cui inquadramento giuridico presupponeva il superamento di problematiche di non immediata soluzione, come comprovato dal fatto che la Procura della Repubblica di Perugia, cui gli atti erano stati in seguito trasmessi per competenza, aveva richiesto l'archiviazione senza provvedere a propria volta ad iscrivere i nominativi dei magistrati indicati da Amara nel registro delle notizia di reato.

Le dichiarazioni versate dall'avvocato Amara agli inquirenti costituivano, infatti, un insieme di informazioni eterogenee che non rientravano all'interno di uno scenario ben definito; vi erano citate persone che ricoprivano, o avevano ricoperto, ruoli istituzionali apicali, per i quali l'appartenenza massonica poteva apparire già di primo acchito poco verosimile.

La scelta organizzativa improntata alla cautela poteva dunque essere ispirata non a colpevole titubanza o, peggio, a volontà di insabbiamento, quanto piuttosto a ragioni di garantismo, onde evitare ricadute pregiudizievoli ai soggetti coinvolti rispetto notizie di reato anemiche o, peggio, strumentali.

Anche l'iscrizione nel registro degli indagati del solo avvocato Amara, che si era autoaccusato dell'appartenenza ad “Ungheria”, nel contesto sopra descritto poteva non apparire doverosa -diversamente da quanto opinato dal dott. DAVIGO nel corso del suo esame-, in quanto basata su un malfermo presupposto, quello della esistenza della loggia massonica, che avrebbe potuto provocare il

trascinamento, ad effetto domino, delle altre persone menzionate nei verbali.

In ogni caso, anche laddove si fosse inteso procedere nei modi indicati dall'imputato sulla base delle dichiarazioni autoincriminanti del legale, non vi sarebbe stata ragione alcuna di informare il C.S.M. in assenza dell'iscrizione dei nominativi di magistrati, neppure in previsione di rilievi di natura disciplinare, inscindibilmente legati, nel caso di specie, a quelli penali.

Del resto, il dott. Storari si era rivolto al DAVIGO per rimuovere l'impaccio all'indagine e non per denunciare i colleghi menzionati da Amara.

Si era, dunque, in presenza di una tematica estranea alle competenze del Consiglio Superiore a cui non spettava, quale organo amministrativo e non giurisdizionale, vigilare sul corretto esercizio dell'azione penale.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 106/2006 le problematiche sollevate dal dott. Storari sarebbero state dunque di pertinenza della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano, preposta al controllo delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato e alla vigilanza sugli eventuali contrasti all'interno dell'Ufficio di Procura.

"L'incontro Storari/Davigo: il reato plurisoggettivo improprio"

Per il Tribunale, quindi, tra il dott. Storari e il dott. DAVIGO si sarebbe creato un cortocircuito sinergico reciprocamente fuorviante.

Di fatto il dott. Storari aveva rappresentato all'imputato una situazione distonica rispetto a quella reale, facendogli intendere, contrariamente al vero, che vi fossero resistenze rispetto all'indagine che intendeva sviluppare.


Il DAVIGO, cui era stato chiesto se fosse stato sufficientemente accorto nel recepire quanto gli era stato riferito, aveva risposto affermativamente, perché il collega gli era sembrato seriamente preoccupato.

L'affidamento nell'interlocutore gli derivava, oltre che dalla carica emotiva con cui questi aveva accompagnato il racconto, anche dalle sue credenziali di magistrato conosciuto per la sua particolare sagacia investigativa.

L'imputato, da parte sua, non si era limitato ad accettare l'incontro quale "atto di elementare cortesia e colleganza", ma aveva fatto leva sull'inquietudine interiore dell'interlocutore che si era rivolto a lui con circospezione essenzialmente per avere un consiglio.

A fronte delle sue titubanze, il DAVIGO gli aveva fatto presente che al Consiglio Superiore e, dunque, "per traslazione ai singoli componenti", non era opponibile il segreto.

In tal modo l'imputato aveva indotto il collega a compiere un atto extra ordinem, quale la consegna brevi manu di copia dei verbali secretati ~~senché~~ "in



teoria”, la modalità per investire il C.S.M. della questione fosse, per sua stessa ammissione, quella di inviare un plico riservato.

Egli, dunque, come riportato nell'imputazione, era entrato “in possesso del contenuto di atti coperti da segreto investigativo, rafforzando il proposito criminoso del dott. Storari”.

In tal modo egli aveva posto in essere, nell'ambito di un reato cd. “plurisoggettivo improprio”, una condotta che aveva esteso anche a lui l'area della punibilità.

Non era da trascurare poi il fatto che il dott. Storari era stato assolto dall'accusa speculare per avere riposto affidamento in un soggetto qualificato che lo aveva indotto in errore nell'interpretazione delle norme, che regolavano la trasmissione degli atti dalla Procura al C.S.M. e, dunque, sul presupposto che il reato fosse stato commesso dall'extraneus istigatore (cfr. V. Cass. Pen., sez. VI, 14.2.2013, n. 7370).

“La scheda di iscrizione del 27 aprile 2020”

L'imputato aveva suggerito al dott. Storari di mettere per iscritto ciò che si doveva iscrivere.

Ciò spiegava la forzatura compiuta dal predetto il 27 aprile 2020 quando, di propria iniziativa e senza preavviso, aveva inviato alla dott.ssa Pedio via mail una scheda di iscrizione corredata da una delega alla Guardia di Finanza per l'acquisizione di numeri telefonici di alcune delle persone menzionate nei verbali di Amara.

Come aveva ricordato la teste, si era trattato di “un fulmine a ciel sereno”, di un “gesto poco comprensibile”, dato che era fissata per il giorno successivo una riunione con il dott. Greco proprio per “fare dei ragionamenti sulle possibili iscrizioni”.

Il dott. Greco, nel ricordare la scheda di iscrizione compilata a fine aprile 2020 dal dott. Storari in violazione dei criteri organizzativi vigenti in Procura e delle disposizioni impartite nella fase di emergenza sanitaria per bloccare le attività non urgenti, aveva evidenziato che, tra i tanti soggetti menzionati da Amara, il sostituto aveva compiuto scelte investigative apparentemente incomprensibili (“Me lo devi spiegare ... senno' hai preso un bussolotto ... Pera, il collega Padalino di Torino, ma non Saluzzo – vedi arringa Avv. Repici - ... Vietti ... un certo Caratozzolo ... che non so manco chi fosse ... perché Mancinetti sì e Ardita no? ... Non erano stati inseriti Amara e Calafiore ... è stata una mera dimenticanza o una scelta? ... Sta di fatto che il Consigliere Davigo, nel suo interrogatorio, dice a un certo punto ... Ma almeno quei tre potevano essere iscritti..., ma per me potevano anche essere iscritti

anche subito, a gennaio quei tre, se avessimo già risolto i problemi di competenza e titolo reato. Ma la sorpresa di non vederli nell'ordine di iscrizione è stata grossa”).

“L’indagine milanese sulla fuga di notizie”

Né andava trascurato nell’ottica di una corretta lettura a tutto tondo degli accadimenti, che il dott. Storari a novembre 2020, dopo la consegna dei verbali “Ungheria” alla Procura di Milano, diveniva co-assegnatario dell’indagine sulla divulgazione di quei medesimi atti della cui divulgazione era stato il principale responsabile (Greco: “È lui - che - prende in mano le indagini sulla talpa”), adottando, per quanto riferito dai colleghi, un atteggiamento ostruzionistico, se non addirittura di depistaggio.

Il dott. Greco, nel riferirsi al medesimo episodio, aveva ricordato che il recapito dei verbali al giornalista del “Fatto Quotidiano” aveva fatto emergere la palese violazione del segreto d’ufficio ascrivibile alla Procura.

Dalle indagini immediatamente avviate, affidate alla dott.ssa Pedio e al medesimo dott. Storari, era poi risultato che altre copie dei verbali erano state recapitate anche alla giornalista Milella, preavvisata da una telefonata partita da un’utenza intestata alla dott.ssa Contrafatto, la segretaria del C.S.M. assegnata al dott. DAVIGO.

A quel punto aveva cercato di convocare in ufficio il dott. Storari, ma il sostituto aveva stranamente assunto un atteggiamento distaccato, salvo poi ammettere il giorno successivo con tono imbarazzato di essere stato lui a far uscire i verbali, consegnandoli al dottor DAVIGO.

“L’opponibilità del segreto”

Ricordava, quindi, il Tribunale che nel corso dell’esame il DAVIGO, richiamandosi all’usbergo (vedi arringa avv. Repici) di norme costituzionali e non più, come avvenuto in precedenza, alle circolari del C.S.M. (vedi dichiarazioni Gigliotti), aveva sostenuto che il segreto investigativo non era opponibile al Consiglio Superiore e, quindi, neanche al singolo consigliere.

L’opinione era stata spesa nell’aprile del 2020 per superare l’iniziale titubanza del dott. Storari, nonché ribadita in seguito al dott. Giuseppe Marra, il quale inizialmente si era mostrato perplesso circa la legittimità della consegna dei verbali da parte del sostituto, tanto da essersi sentito rassicurato solo dopo avere appreso che, nel frattempo, erano stati informati i componenti del Comitato di Presidenza.

Nelle circolari regolatrici della materia era stato costantemente affermato “il generale potere acquisitivo del Consiglio di atti coperti dal segreto istruttorio”, con conseguente dovere per “gli Uffici Giudiziari avanti ai quali pendono procedimenti

penali a carico di magistrati compatibilmente con le esigenze istruttorie ad informare d'ufficio il C.S.M. ... dell'inizio del procedimento" (v. circolari n. 1888 del 25 febbraio 1981; n. 5654 del 3 luglio 1984; n. 510 del 15 gennaio 1994 "Rapporti tra segreto investigativo e poteri del Consiglio Superiore della Magistratura").

Richiamato quanto previsto con la deliberazione in data 17 maggio 1995 e nella Circolare n. 13682 del 5 ottobre 1995, il Tribunale precisava che se era vero, dunque, che per permettere al C.S.M. di funzionare era necessario che i singoli consiglieri fossero adeguatamente informati su ciò che dovevano decidere, tuttavia la materia era disciplinata da norme di rango secondario che fissavano ben precisi paletti rispetto ai casi, ai modi e ai tempi in cui gli Uffici di Procura erano tenuti, in deroga alle norme di carattere primario poste a tutela del segreto investigativo, a trasmettere al Consiglio atti funzionali allo svolgimento delle proprie attività.

Le restrizioni in particolare riguardavano: a) l'oggetto delle informative (notizie di reato iscritte ex art. 335 c.p.p. o anche a mod. 45, ove si ravvisino fatti privi di rilievo penale "che possono avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio"); b) i soggetti legittimati a dialogare con il Consiglio (i Procuratori Generali e i Procuratori della Repubblica); c) le modalità di invio degli atti (mediante plico riservato); d) il destinatario (il Comitato di Presidenza del C.S.M.).

Il C.S.M., pertanto, non aveva accesso incondizionato, immediato e indiscutibile agli atti di un'indagine.


Infatti le Procure potevano omettere, o eventualmente opporsi o ritardare, la trasmissione delle informative per esigenze investigative o per la tutela di terzi (e non poteva essere altrimenti, alla luce del principio di gerarchia esistente tra le fonti normative primarie poste a presidio delle indagini - e specificamente l'art. 326 c.p. e 329 c.p.p. - e quelle di rango subordinato che disciplinavano l'attività di natura amministrativa del C.S.M.).

La migrazione di atti coperti da segreto doveva, dunque, avvenire attraverso il canale comunicativo tracciato dalle normative in materia.

Ogni valutazione preliminare spettava ai magistrati titolari del procedimento e, quindi, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale presso della Corte d'Appello.

Sul piano probatorio non era supportata la tesi della non opponibilità del segreto investigativo ad un singolo Consigliere, così come del resto non aveva trovato fondamento l'eventualità che fosse ammissibile la circolazione di atti riservati in assenza di passaggi formali.

Il dott. Salvi aveva affermato che i verbali di Amara, probabilmente secretati, erano fogli di carta estratti da un computer contenenti dichiarazioni relevantissime,



che non potevano nemmeno arrivare al Consiglio Superiore, perché, se era vero che sulla base di una circolare del 1994 il C.S.M. ("e non i suoi singoli membri") era legittimato a prendere cognizione di atti riservati, tuttavia tali carte non erano copie autentiche pervenute attraverso un binario ufficiale.

Diversamente, pur in presenza di una grave violazione delle regole sarebbe stato necessario attivarsi per capire da dove venivano e perché circolavano, così almeno avrebbero potuto avere una qualche forma di legittimazione nell'ostensione.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione aveva sottolineato come al solo Procuratore della Repubblica, e non al singolo Sostituto, spettasse la decisione di trasmettere gli atti segreti o non segreti al Consiglio Superiore.

La circolare del 15.1.1994, che aveva disciplinato, la materia, "a seguito delle reazioni violentissime" delle Procure, era stata infatti modificata l'anno successivo, chiarendo che rientrava sempre e comunque nelle prerogative dell'organo inquirente interessato quella di trattenere gli atti fino a che non si fosse completata una certa fase.

Il teste aveva spiegato che esisteva una disciplina interna al Consiglio secondo cui, ove pervenissero atti riservati, il Segretario Generale filtrava il materiale e lo doveva portare immediatamente al Comitato di Presidenza, che ne tutelava provvisoriamente la segretezza e assumeva poi l'onere di deliberare la secretazione.

Aveva aggiunto che il Comitato di Presidenza, investito di una funzione meramente organizzativa e propulsiva, stabiliva ove andassero avviate le pratiche; dopo la secretazione provvisoria, spettava alla competente Commissione e, quindi, al Plenum, confermare il segreto.

Ad ogni modo, i Consiglieri e il personale amministrativo erano sempre tenuti a mantenere il riserbo su quanto appreso e, se in qualche occasione ciò non era avvenuto, si era trattato di una grave patologia, non diversa da quella che talvolta accadeva nelle Procure.

A domanda del Presidente se il ruolo rivestito dal dott. Ardita in seno alla Prima Commissione avesse reso problematico il rispetto della procedura, il teste aveva risposto che, al contrario, sarebbe stato più che mai necessario attenersi alle regole.

I fatti avevano dimostrato che, proprio "perché c'era questa situazione ... vi era stata una conoscenza selettiva dell'esistenza del procedimento milanese ... non decisa né dal Comitato di Presidenza ... né dal Procuratore della Repubblica di Milano"; quest'ultimo, nel caso di specie, ove avesse ritenuto necessario salvaguardare l'indagine, avrebbe potuto avvalersi della circolare del 1995 e non

trasmettere gli atti al Consiglio.

Al dott. Salvi aveva fatto seguito il Presidente Curzio, rimarcando che, nel caso non infrequente di procedimenti riguardanti magistrati, in genere il punto di riferimento era il Procuratore Generale.

In tal caso le comunicazioni, che, ovviamente dovevano essere formalizzate, venivano raccolte dal Segretario Generale, che le portava in Comitato di Presidenza, il quale, se erano anonime, le valutava in maniera diretta, altrimenti valutava se vi fossero profili per sottoporle ad una delle Commissioni oppure al Procuratore Generale.

La pratica, dunque, una volta pervenuta al Comitato di Presidenza, uno sbocco doveva avercelo.

Quando si trattava di fatti aventi rilievo disciplinare era la Prima Commissione che si occupava di un eventuale trasferimento di ufficio del Magistrato; in altri casi, ove l'interessato avesse presentato domande per uffici direttivi o semidirettivi, gli atti erano veicolati alla Quinta Commissione.

Nel caso del dott. Ardita, se i verbali fossero stati depositati formalmente, la procedura sarebbe stata la medesima.


Il Comitato di Presidenza, infatti, non avrebbe potuto trattenere la pratica e si sarebbe attivato per convocare il Vicepresidente della Prima Commissione.

La questione sarebbe stata esaminata con l'esclusione dell'interessato, a cui sarebbe stato spiegato che c'era una notizia che lo riguardava senza tuttavia fornirgli maggiori dettagli.

In ogni caso "formalizzando la cosa, il segreto sarebbe venuto meno, perché tutti i componenti del Consiglio Superiore avevano diritto ad avere notizie": ciò avrebbe comportato il rischio che il dott. Ardita venisse comunque a conoscenza delle propalazioni dell'avvocato Amara, poiché non solo al C.S.M., ma "in qualsiasi comunità di persone", vi era sempre l'eventualità che qualcuno non si attenesse al rispetto della riservatezza.

Il dott. Curzio, nel concludere l'esame, aveva confermato che durante i suoi due anni e mezzo al Comitato di Presidenza, il comportamento del dott. DAVIGO aveva costituito un fatto del tutto isolato: nessun altro consigliere, infatti, aveva consegnato informalmente atti giudiziari.

Anche il Vicepresidente Ermini, membro di diritto del Comitato di Presidenza, in merito al metodo da seguirsi in materia di atti riservati e con specifico riferimento alla circolare n. 519 del 14.01.199467, aveva affermato che procedure informali al Consiglio non esistevano e, in ogni caso, di non ricordare di atti coperti da segreto investigativo ricevuti da singoli membri.



Aveva spiegato che eventuali lamentale o esposti trasmessi al Consiglio erano depositati, messi all'ordine del giorno del Comitato di Presidenza per lo smistamento alla opportuna Commissione.

Gli atti non ufficiali consegnatigli dal dott. DAVIGO non potevano dunque essere in alcun modo inseriti a protocollo.

A suo dire un eventuale esposto sarebbe dovuto arrivare dalla Procura Generale di Milano, perché il Pubblico Ministero, titolare del procedimento, avrebbe dovuto informare il Consiglio Superiore tramite la Procura Generale competente, circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata.

In sostanza si trattava di atti senza firma ed egli li aveva distrutti poiché non aveva inteso fare da tramite e veicolarli verso il Comitato di Presidenza senza una qualunque base di ricevibilità, come ad esempio un esposto o una richiesta.

Il dott. Marra aveva precisato che, per quanto a sua conoscenza, non erano mai pervenuti in precedenza al C.S.M. atti di tale natura attraverso un canale informale.


Il dott. Cascini, che pure aveva affermato di essersi "stupito" dell'inerzia della Procura milanese a fronte delle dichiarazioni esplosive dell'avvocato Amara, aveva ricordato di avere comunque segnalato al DAVIGO l'opportunità di una trasmissione formale da parte del capo di quell'ufficio, il solo che poteva investire formalmente il C.S.M. della questione.

Il dott. Greco, a domanda del Presidente, aveva dichiarato di non essersi posto il problema di allertare il Comitato di Presidenza del C.S.M. perché non era stato iscritto nessun magistrato e in quel momento lì non c'era niente da mandare, né sotto il profilo penale, né disciplinare.

L'argomento era stato ripreso dal dott. Ardita, secondo cui i verbali secretati non avrebbero potuto essere veicolati al C.S.M. neppure tramite il Comitato di Presidenza, dato che in quel momento né lui, né altri magistrati erano stati iscritti nel registro delle notizie di reato.

A conferma di quanto dichiarato dalla parte civile, il dott. Cascini aveva fatto presente che, anche dopo la divulgazione del contenuto dei verbali di Amara, il Consiglio non aveva comunque potuto utilizzare le informazioni concernenti la "Loggia Ungheria", poiché la Procura della Repubblica di Perugia aveva opposto il segreto investigativo.

Osservava ancora il giudice di prime cure che importanti contributi a chiarire i termini della questione li avevano poi offerti il dott. Alfredo Pompeo Viola e la dott.ssa Paola Piraccini, rispettivamente attuale e precedente Segretario Generale del C.S.M., chiamati a deporre ai sensi dell'art. 507 c.p.p.



La dott.ssa Piraccini (in carica fino al 23.12.2020), cui era stato chiesto con quali modalità venissero conservati gli atti riservati pervenuti al Consiglio, aveva spiegato che l'articolo 7 del regolamento, così come modificato nell'anno 2016, prevedeva l'obbligo per il Segretario Generale di comunicare a tutti i componenti, togati e non, l'ordine del giorno del Comitato di Presidenza, al fine di consentire ai singoli Consiglieri di partecipare alle riunioni.

Tuttavia, solo dopo che gli atti erano passati all'esame del Comitato di Presidenza, i Consiglieri, ai sensi dell'art. 31, avevano la facoltà di prenderne visione ("Quindi non è opponibile ai componenti del Consiglio un segreto relativo all'attività del Comitato di Presidenza, ma solo dopo che - quest'ultimo - ne ha preso visione").

Ad ogni pratica era attribuito un nome, ma, proprio per garantire la riservatezza, quelle più delicate venivano registrate con indicazioni generiche non nel protocollo ordinario, ma in un registro di passaggio, che era solo presso la Segreteria Generale e che nessun altro poteva vedere.

Spettava poi al Comitato di Presidenza decidere il da farsi: l'organo poteva trasmettere le pratiche alla Prima Commissione, disponendone la secretazione, perché diversamente da quanto avveniva per il personale amministrativo, tenuto sempre e comunque al riserbo, per i componenti l'obbligo del segreto sussisteva solo sulle pratiche secretate ("art. 14. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità ... nonché per i lavori delle Commissioni per i quali è deliberata la secretazione nei limiti in cui essa è disposta").


Trattavasi di una secretazione provvisoria, poiché spettava poi alla Commissione competente confermarla o toglierla.

Aveva quindi precisato che il C.S.M. si occupava di procedimenti riguardanti i magistrati solo quando vi era stata la previa iscrizione nel registro degli indagati, perché il Consiglio Superiore non si occupava dei rilievi disciplinari se non come organo giurisdizionale.

In tal caso il fascicolo non era trasmesso alla Prima Commissione, che si occupava di articolo 2, cioè di incompatibilità ambientale funzionale, ma era inviato alla Procura Generale della Corte di Cassazione.

La teste, a domanda, aveva dichiarato che non le era mai accaduto di ricevere direttamente da un Consigliere atti secretati.

Quando le era stata prospettata la situazione creatasi a seguito dell'iniziativa assunta dal DAVIGO, aveva chiarito che, nel caso, avrebbe dovuto comprendere di che cosa si trattasse, se ad esempio di verbali intestati ad un Ufficio Giudiziario con le relative firme.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is somewhat illegible due to its cursive style but appears to be a personal name.

Avrebbe quindi chiesto all'interlocutore di presentare una relazione di accompagnamento e, una volta completato l'adempimento, avrebbe proceduto a protocollare il plico riservatamente e a portarlo al Comitato di Presidenza.

A quel punto sarebbe spettato al Comitato di Presidenza valutarlo e, nel caso, secretarlo; quest'ultimo avrebbe potuto eventualmente compiere un'istruttoria chiedendo al Procuratore Generale della Corte d'Appello di provenienza dell'atto una relazione su quanto accaduto.

Qualora il magistrato coinvolto, come nel caso del dott. Ardita, fosse stato un membro del C.S.M. o, addirittura, lo stesso Presidente della Prima Commissione, il Comitato di Presidenza non avrebbe potuto fare nulla per impedire all'interessato di venirne a conoscenza, salvo restituire gli atti all'Ufficio di provenienza, da intendersi non quello indicato nell'intestazione, bensì quello che li aveva formati e spediti, per sapere se fossero o meno atti segreti oppure no, se fossero atti veri o non veri.

In ogni caso il Comitato di Presidenza non avrebbe potuto custodire a lungo gli atti in cassaforte, poiché, a termini di regolamento, la pratica non poteva essere trattenuta per oltre un mese.

La dottoressa Piraccini, a domanda, aveva quindi ribadito che la situazione creatasi con il dott. Ardita era del tutto inedita e pure un po' assurda e che in passato era accaduto che i magistrati interessati, venuti a conoscenza dell'indagine a loro carico, si fossero autosospesi.


La teste aveva quindi aggiunto di non avere "la più pallida idea" di ciò che sarebbe potuto avvenire nel caso in cui il Segretario Generale fosse stato scavalcato e gli atti fossero stati consegnati brevi manu al Vicepresidente Ermini.

Quando le era stato fatto presente che era esattamente ciò che era accaduto con i verbali di Amara, la Piraccini aveva affermato che gli atti il C.S.M. li aveva se erano protocollati e depositati, e che, dunque, il plico non poteva ritenersi "pervenuto".

Aveva quindi aggiunto che a parte i consiglieri, i quali rispondevano personalmente di quello che facevano, come avvenuto nel caso della divulgazione degli atti del dott. Palamara, di tutto quello che faceva il personale del Consiglio ne rispondeva il Segretario Generale.

Nel "caso Palamara" era accaduto che due magistrati segretari avevano tenuto comportamenti non corretti ed erano stati immediatamente rimossi e allontanati dal C.S.M..

Dal canto suo Alfredo Pompeo Viola, Segretario Generale del C.S.M., al quale pure erano state chieste delucidazioni sulla gestione degli atti riservati relativi a magistrati, aveva riferito che numerose erano le segnalazioni inviate al Consiglio, a



volte iscritte a modello 45 “atti non costituenti reato” anziché a modello 21 (“Solo per dare un'idea ... sono ... qualche centinaia all'anno”), ritenute ricevibili laddove fosse esplicitato anche il fatto.

Si trattava di notizie che provenivano prevalentemente dalle Procure Generali presso le Corti di Appello, poiché solitamente era osservata la linea gerarchica; poteva succedere, tuttavia, che si trattasse di denunce o esposti inviati da Procuratori della Repubblica, singoli magistrati o cittadini.

Una volta ricevuti gli atti, la Segreteria Generale provvedeva all'iscrizione in un registro di passaggio e inseriva la pratica nell'ordine del giorno del Comitato di Presidenza, il più delle volte senza menzionare il nominativo del magistrato interessato, che rimaneva invece registrato in un repertorio informatico visibile ad un numero circoscritto di persone.

Dopo l'esame del Comitato, che si concludeva ordinariamente con la trasmissione dell'atto alla Prima Commissione, competente per le incompatibilità funzionali, in genere la pratica veniva secretata e iscritta in un protocollo riservato, visibile a quel punto a tutti i consiglieri, nonché ai magistrati segretari.

Se vi era urgenza, come nel caso in cui fosse stata emessa una misura cautelare, il Segretario Generale poteva trasmettere direttamente gli atti in Prima Commissione, salvo ratifica da parte del Comitato di Presidenza.

In presenza di vicende di particolare rilievo era prassi avvertire immediatamente il Vicepresidente e, ove fosse ravvisabile un reato, informare ovviamente la Procura competente; spesso, tuttavia, le denunce e gli esposti pervenivano contemporaneamente anche alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e al Ministro della Giustizia.

Quanto agli scritti anonimi, il Comitato, che non era un organo deliberante, provvedeva eccezionalmente a definire esso stesso la pratica, onde evitare che questa, anche se priva di consistenza, dovesse poi essere esitata con una delibera di Plenum.

Talvolta le notizie di reato venivano veicolate anche da singoli consiglieri, i quali dovevano comunque passare sempre dal Segretario Generale, perché tutto ciò che entrava, doveva essere protocollato.

Per quanto a sua conoscenza, non si era mai verificato che un componente del C.S.M. avesse esibito atti, di cui era incerta la provenienza o la genuinità: in questo caso, egli avrebbe richiesto all'interlocutore una relazione o, comunque, in alternativa o in aggiunta, avrebbe interpellato la Procura della Repubblica interessata.

Ad ogni modo, i passaggi successivi sarebbero stati sempre gli stessi, ossia



iscrizione e invio al Comitato di Presidenza.

Il teste, cui era stato chiesto che cosa sarebbe accaduto se il magistrato coinvolto fosse stato un membro del C.S.M. e, specificamente, come nel caso del dott. Ardita, addirittura il Presidente della Prima Commissione, aveva risposto che non vi sarebbe stata la possibilità, rispettando le regole, di impedire che l'interessato ne venisse a conoscenza, per come era avvenuto in un caso analogo.

Era del tutto evidente del resto che il Procuratore Generale che aveva inviato l'informativa, era consapevole, che, inviandola al Consiglio, sarebbe divenuta nota anche al componente direttamente coinvolto.

Il dott. Viola aveva tuttavia rimarcato che i verbali processuali dell'avvocato Amara, ossia quelli ufficiali, non erano mai pervenuti al Consiglio, poiché la richiesta avanzata nel luglio del 2022 dalla Prima Commissione era stata disattesa dal Procuratore della Repubblica di Perugia che aveva opposto il segreto istruttorio con una nota, nella quale si rappresentava che non risultavano iscritti magistrati.

Egli, dunque, non poteva affermare di avere letto le dichiarazioni del legale provenienti da atti ufficiali.

Diverso discorso doveva farsi a proposito dei documenti Word, poiché pochi giorni dopo il suo insediamento era stata eseguita una perquisizione nei confronti della dott.ssa Contrafatto, che aveva reso necessario, al fine di avviare un procedimento disciplinare nei confronti della segretaria, acquisire dalla Procura della Repubblica di Roma le copie informali ricevute dalla giornalista Milella, divenuti ostensibili una volta conclusa la procedura di riesame.

Rilevava, quindi, il Tribunale che la circostanza che il dott. DAVIGO ricoprì l'incarico di Presidente della Commissione Regolamento in seno al C.S.M. e che, quindi, era la persona che meglio di ogni altro doveva conoscerne il contenuto, rendeva superfluo, nel caso di specie, affrontare il tema dell'eventuale scusabilità dell'errore, di come potesse per un magistrato assumere rilievo l'ignoranza inevitabile di un dato normativo o, in alternativa la sussistenza dell'esimente putativa dell'adempimento di un dovere.

A riguardo, faceva presente che il reato di cui all'articolo 326 c.p. era punibile a titolo di dolo generico.

"La secretazione degli atti"

Premesso che oggetto del reato di cui all'art. 326 c.p. era un'informazione e che, dunque, il corpus materiale attraverso il quale si attuava il trasferimento era irrilevante, i verbali dell'avvocato Amara, confezionati durante una fase d'indagine ancora in atto, erano per loro natura documenti coperti dal segreto d'ufficio sotto il profilo del segreto investigativo ex all'art. 329 c.p.p.

Il fatto che la notizia fosse stata versata non solo oralmente, ma anche per il tramite di un supporto cartaceo inserito in una pen drive, era circostanza in grado di dare maggiore incisività all'offensività della condotta, fornendo all'imputato uno strumento suggestivo per offrire agli interlocutori un riscontro alle rivelazioni in suo possesso sulla "Loggia Ungheria".

A ciò si aggiungeva che la secretazione consentiva al segreto investigativo, attraverso il citato art. 329 c.p.p., una tutela particolarmente rafforzata: questo spiegava il perché il dott. DAVIGO aveva dovuto rassicurare il dott. Storari circa la non opponibilità del segreto al C.S.M., in quanto si era in presenza di atti di cui la Procura della Repubblica poteva rifiutare la consegna.

"Il precedente: il caso Palamara"

L'imputato aveva giustificato il suo incedere sottotraccia asserendo che, diversamente, i colleghi del C.S.M., Ardita e Mancinetti, sarebbero venuti a conoscenza dell'indagine che li riguardava, attesa la permeabilità già dimostrata nel passato dal consesso nel mantenere segrete le notizie riservate.

La vicenda più eclatante citata dal DAVIGO era stata quella relativa al dott. Palamara, menzionata in precedenza anche dalla dott.ssa Piraccini, nonché dal dott. Cascini.

Precisava tuttavia il collegio di primo grado che, dall'istruttoria dibattimentale, era emerso che quelle del dott. Ardita e del dott. Palamara non erano situazioni sovrapponibili.

Il Vicepresidente Ermini aveva ricordato che nella vicenda in cui era coinvolto il dott. Palamara gli atti erano stati ricevuti formalmente dal C.S.M.; dopo la loro secretazione, il Comitato di Presidenza aveva provveduto a trasmetterli alla Prima e alla Quinta Commissione e, in quel caso, si era verificato un fatto inaspettato, poiché un consigliere aveva rivelato all'interessato l'esistenza del plico arrivato dalla Procura Generale di Perugia.

Anche il dott. Ardita aveva osservato che il Consiglio aveva avuto conoscenza della vicenda "Palamara" solo ad indagine conclusa, quando ormai non c'era più pericolo di discovery; in quel caso si era, comunque, trattato della trasmissione di atti da parte del Procuratore Generale della Cassazione su richiesta del Procuratore della Repubblica.

"La divulgazione del segreto: i soggetti coinvolti"

Ad avviso del Tribunale, nel caso di specie, mediante la propria condotta, l'imputato aveva allargato in maniera indebita la platea dei destinatari della rivelazione e non si era acquietato nemmeno dopo avere raggiunto lo scopo asseritamente perseguito, ossia quello di instradare il procedimento "Ungheria" nei

binari della legalità quando la Procura della Repubblica di Milano aveva iscritto il 12.5.2020 la notizia di reato.

Le motivazioni offerte dal DAVIGO per giustificare la sua incontinenza divulgativa e i criteri di selezione adottati nella scelta dei depositari del segreto erano stati alquanto variegati ma, in nessun caso, ricollegabili a fini ordinamentali.

Del resto, le modalità quasi “carbonare” con cui le notizie riservate erano uscite dal perimetro investigativo del dott. Storari (verbali in formato Word, tramite chiavetta USB, consegna nell’abitazione privata dell’imputato) e le precauzioni adottate in occasione del disvelamento ai Consiglieri, avvenuto nel cortile del C.S.M., lasciando prudenzialmente i telefonini in ufficio, apparivano sintomatiche dello smarrimento di “una postura istituzionale”.


Le emergenze istruttorie avevano dimostrato come la circolazione delle notizie al di fuori del circuito ufficiale fosse rimasta confinata sul piano dei rapporti personali e non aveva avuto, a livello istituzionale, alcuno sbocco esterno.

L’osservazione valeva anche per gli stessi componenti del Comitato di Presidenza, astrattamente legittimati ad avere una conoscenza privilegiata (nel senso di anticipata) degli atti coperti da segretezza, sempre che pervenuti attraverso canali formali.

Appariva significativo, al riguardo, della percezione da parte degli interessati della irritualità dell’iniziativa assunta dall’imputato, l’imbarazzo con il quale il Vicepresidente Ermini aveva ricevuto la copia dei verbali e la solerzia con cui si era frettolosamente liberato del possibile corpo del reato, in seguito, imitato dal consigliere Marra.

Il dott. Ermini nel corso dell’esame dibattimentale, aveva precisato che quello con l’imputato era stato un colloquio confidenziale destinato a rimanere avvolto da riserbo, tanto che l’imputato non gli aveva chiesto di acquisire formalmente le carte.

Il teste, cui era stata data lettura alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (“Qualche giorno dopo o il giorno dopo la mia segretaria mi avisò che era arrivato il consigliere Davigo per parlarmi. Io lo feci entrare e vidi che aveva con sé una cartellina arancione con dentro fogli di carta. Mi disse: Ti ho portato le carte perché vorrei che leggessi le dichiarazioni di Amara. Ero molto in difficoltà e non avevo alcuna voglia di leggere quelle carte perché consegnate in modo irricevibile e totalmente inutilizzabile. In cuor mio pensavo che quelle carte dovessero arrivare al Comitato di Presidenza in maniera rituale e per le vie ufficiali”), richiesto di essere più preciso sul punto (Presidente: “Il consigliere Davigo le chiese un qualche cosa di specifico ... cosa si aspettava da lei, cosa le sollecitava di fare? ... Questo colloquio era stato richiesto in ragione della sua qualità



istituzionale? Non era andato da una persona qualsiasi, era andato dal Vicepresidente del Consiglio Superiore e quindi membro del Comitato di Presidenza ... ogni azione umana ha uno scopo”), aveva ribadito che il dott. DAVIGO non gli aveva chiesto niente e che la parola Comitato di Presidenza non era stata mai pronunciata.

Probabilmente la finalità dell'imputato, nel mostrargli i verbali, era stata unicamente quella di dimostrare la veridicità di quanto riferitogli qualche giorno prima.

I verbali di Amara erano atti non ufficiali, che non potevano essere in alcun modo messi a protocollo.

Il dott. Salvi, all'epoca Procuratore Generale della Cassazione, nonché membro di diritto del Comitato di Presidenza del C.S.M., aveva affermato che i verbali, probabilmente secretati di Amara erano “fogli di carta estratti da un computer contenenti dichiarazioni relevantissime, che non potevano nemmeno arrivare al Consiglio Superiore”, poiché non si trattava di copie autentiche pervenute attraverso un binario ufficiale; diversamente, pur in presenza di una grave violazione delle regole, sarebbe stato necessario attivarsi per capire da dove venivano e perché circolavano, così almeno avrebbero potuto avere una qualche forma di legittimazione nell'ostensione.

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Curzio, anch'egli membro di diritto del Comitato di Presidenza, informato dal dott. DAVIGO -nel settembre 2020, tre mesi dopo l'asserita acquiescenza- della implicazione nella “Loggia Ungheria” del dott. Ardita, aveva confermato che la notizia gli era stata fornita sul piano confidenziale, quale gesto di attenzione e non per finalità operative, tanto che egli non aveva avvertito il dovere di confrontarsi con il Vicepresidente Ermini e il Procuratore Generale Salvi.

Il dott. DAVIGO, dal canto suo, aveva spiegato di essersi altresì confidato con alcuni consiglieri ed altri soggetti estranei al C.S.M. ai quali era indispensabile o comunque molto opportuno rapportarsi, trattandosi di membri del gruppo di “Autonomia e Indipendenza” da tenere al riparo da possibili logiche massoniche, di persone fidate -o comunque a loro volta tenute al segreto-, con le quali vi era una quotidianità di rapporti, in grado, come nel caso del dott. Cascini, di fornire un affidavit sulla attendibilità dell'avvocato Amara.

Così ad Ilaria Pepe e Giuseppe Marra, i consiglieri del gruppo di “A&I” da poco subentrati ai colleghi dimissionari, bisognava spiegare perché egli non rivolgesse più la parola ad un componente del medesimo gruppo.

Rispetto al consigliere Giuseppe Marra, notiziato nel giugno 2020 ad



iscrizione milanese avvenuta, l'imputato aveva confermato di avergli pure affidato nell'ottobre del 2020 copia dei verbali di Amara a seguito della sua decadenza dal C.S.M., a dispetto del fatto che la medesima documentazione fosse già nella disponibilità di uno dei componenti del Comitato di Presidenza, ossia di una delle persone maggiormente qualificate a riceverle.

Sul punto appariva eloquente la "non spiegazione" offerta dal teste Marra in udienza (Presidente: "Visto che Davigo aveva già dato - i verbali - a Ermini, che bisogno c'era di darli anche a lei?", Marra: "Non lo so"; Presidente: "Le aveva detto che sospettava che Ermini non li avesse tenuti?"; Marra: "No, assolutamente ... non mi ha mai detto nulla"; Presidente: "Lei non gli ha chiesto: Scusa, perché me li dai che ce l'ha già Ermini?"; Marra: "No, ma perché non me li diede personalmente, me li lasciò nella stanza"; Presidente: "Ma lei non poteva prenderli e andare da Ermini e dire: Guarda, il Consigliere Davigo mi ha lasciati questi, so che ce li hai già?"... così li faceva distruggere direttamente a Ermini"; Marra: "Certo, potevo prenderli e andare da Ermini. Assolutamente, sì. Infatti, se devo rimproverarmi, mi rimprovero di questo. Certamente non mi sarei trovato io in questo pasticcio").

Il dott. Gigliotti, secondo l'imputato, doveva essere messo al corrente "per forza" della situazione poiché si era posto un problema di composizione della Sezione Disciplinare che avrebbe coinvolto il dott. Ardita.

Quanto all'avv. Cavanna, che "aveva preso la curiosa abitudine di venire -da lui - tutte le mattine a mangiare un cioccolatino" non aveva detto praticamente nulla, se non che il dott. Ardita era tacciato di appartenenza alla massoneria.

Se si era poi rivolto al dott. Cascini, informalmente, in veste di collega, era perché in passato il consigliere si era occupato in qualità di Pubblico Ministero di processi in cui era coinvolto il dichiarante, per sapere la valutazione che lui dava dell'attendibilità di Amara.

L'assistente giuridica Befera e la funzionaria amministrativa Contrafatto erano poi divenute depositarie di tali segreti in ragione della promiscuità che inevitabilmente si creava all'interno del medesimo ristretto ambito lavorativo.

La prima era una persona con cui egli si consultava di continuo, tenuta al segreto d'ufficio per espressa disposizione.

Alla seconda, di cui pure si fidava ciecamente, aveva dovuto spiegare perché in sua assenza non doveva permettere al dott. Ardita di accedere al suo ufficio, tanto da doverlo chiudere a chiave e tenersi la chiave.

A proposito della confidenza versata all'Onorevole Morra, anch'essa successiva al maggio 2020, l'imputato aveva ricordato che il Presidente della Commissione Antimafia era venuto da lui per fargli "fare pace con Ardita", avendo

in mente di organizzare un convegno, in cui avrebbero dovuto partecipare entrambi.

Poiché egli non poteva accogliere l'invito e aveva comunque di fronte un soggetto istituzionale tenuto al segreto, gli aveva confidato che il suo rifiuto dipendeva dal fatto che il collega era "tacciato di appartenere a un'associazione massonica".

Osservava, quindi, il Tribunale come, in realtà, non vi fosse alcuna necessità da parte del dott. DAVIGO, nel dover giustificare la presa di distanza dal collega Ardita, di agitare il tema dell'appartenenza massonica, in quanto sarebbe stato sufficiente riferire agli interlocutori, come avvenuto con il dott. Stefano Amore, che vi erano "delle ragioni di contrasto molto gravi, di cui tuttavia "non poteva parlare".

In conclusione, i contatti informali avuti dall'imputato con i membri del Comitato di Presidenza, non prodromici a future iniziative da assumersi in ambito amministrativo dal Consiglio, erano rimasti sul piano personale.

Tutte le restanti rivelazioni fatte ai consiglieri, lungi da essere legittime e necessitate, erano state in definitiva finalizzate a gestire rapporti e situazioni private all'interno del C.S.M.

L'On. Morra, parlamentare e Presidente della Commissione Antimafia, non aveva poi alcun titolo per entrare in possesso delle informazioni riservate, così come le persone addette alla segreteria dell'imputato.


Analogo discorso era valevole per il dott. Alessandro Pepe, sebbene non contemplato nell'imputazione tra i destinatari del segreto investigativo, al quale l'imputato aveva rivelato che a carico "di Sebastiano c'era una brutta indagine... di una Procura del nord" da cui vi era da aspettarsi un esito infausto.

A ciò si aggiungeva che la sollecitazione rivolta dal dott. DAVIGO al dott. Salvi, affinché intervenisse sul Procuratore Greco destava perplessità.

Pur senza voler cogliere parallelismi impropri con la vicenda "Champagne", pareva inevitabile chiedersi per quale motivo il dott. Pepe avesse partecipato alla riunione del gruppo consiliare di "Autonomia e Indipendenza" del 3 marzo 2020 in cui si doveva decidere il candidato da proporre per il posto di Procuratore della Repubblica di Roma.

"Il movente"

Il dott. Ardita aveva asserito che, a proprio giudizio, il dott. DAVIGO aveva perfettamente compreso che le informazioni circa la sua appartenenza massonica erano false, poiché dissonanti rispetto a vicende storiche note e facilmente verificabili, quali i suoi rapporti fortemente conflittuali insorti durante la permanenza al D.A.P. con il dott. Tinebra, pure citato come soggetto apicale della "Loggia Ungheria".



A riprova della sua estraneità a contesti occulti vi erano poi le intercettazioni ambientali registrate nell'ambito della "vicenda Champagne", trattata dal dott. DAVIGO in sede disciplinare, in cui egli era stato definito come un "talebano" da tenere sotto controllo.

Riteneva il Tribunale che gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, se da un lato dimostravano che l'imputato aveva utilizzato il tema dell'asserita appartenenza massonica per fare terra bruciata intorno al dott. Ardita, per altro verso non erano tuttavia in grado di comprovare con un sufficiente grado di certezza che avesse strumentalmente ottenuto prima, e divulgato poi, i verbali di Amara con animus nocendi, ossia animato da una cosciente volontà di propalare un'accusa che sapeva mendace in ragione di personalismi o di intenti morsivi dovuti a dissidi insorti nel passato con l'ex amico.

I testi escussi, salvo il dott. Di Matteo, pur procedendo in ordine sparso e con diverse sfumature, avevano ritenuto infondata l'illazione della parte civile, secondo cui l'inimicizia - non la radicata convinzione della appartenenza massonica - avrebbe avuto un ruolo determinante nell'interesse dedicato dal collega alla vicenda.

Il dott. Storari, in contrasto con quanto riferito dagli altri testi aveva escluso che il dott. DAVIGO avesse valorizzato in sua presenza tra i nomi dei presunti affiliati quello del dott. Ardita.

Il dott. Salvi e i consiglieri Gigliotti e Marra avevano riferito che l'imputato aveva assunto una posizione prudentiale di attesa senza sbilanciarsi e che, se aveva concentrato la propria attenzione sulla parte civile, ciò era avvenuto poiché si trattava di una persona intranea al C.S.M. e, peraltro, appartenente al medesimo gruppo consiliare, di cui era stato insieme il cofondatore.

Altri testi, i più numerosi, avevano invece affermato che il dott. DAVIGO era effettivamente convinto del coinvolgimento del dott. Ardita nella Loggia Ungheria, circostanza che lo aveva indotto ad interrompere definitivamente i rapporti con lui.

Al riguardo l'onorevole Morra aveva raccontato che l'imputato, riferendosi al dott. Ardita, aveva affermato che quest'ultimo "faceva parte di un'associazione" che imponeva il vincolo della segretezza e, per questo motivo, non poteva considerarsi affidabile.

A comprova gli aveva mostrato velocemente dei fogli stampati in cui era menzionato il nome del collega, senza permettergli di leggere altro ed evitando, al contempo, di menzionare i nominativi di ulteriori affiliati alla loggia massonica.

L'imputato ricordava di non avere espresso alcuna perplessità circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal collaborante.

La Contrafatto aveva dichiarato nelle SIT acquisite agli atti che il dott.

DAVIGO le aveva intimato di “non far avvicinare il dott. Ardita alla sua stanza”, poiché riteneva possibile la sua appartenenza alla loggia “Ungheria”: ella aveva esternato la propria incredulità dal momento che, conoscendo bene il dott. Ardita, persona gentile e perbene, stentava a credere che potesse essere coinvolto in una loggia massonica; aveva avuto l'impressione che invece l'imputato credesse fermamente alle dichiarazioni dell'avv. Amara, tanto da avere liquidato l'argomento in modo lapidario (“c'è tutto il mondo”), rimanendo fermo sulla propria posizione in modo intransigente.

Alessandro Pepe aveva rammentato che nella primavera/estate del 2020, nel recarsi in Consiglio per seguire un procedimento disciplinare di cui era titolare, era passato dall'imputato per salutarlo: quest'ultimo lo aveva esortato a seguirlo senza portare il cellulare con sé, in quanto doveva confidargli “una cosa”; giunti in cortile gli aveva detto, testualmente: <Guarda, io non mi fido di Sebastiano, stagli lontano ... perché c'è una brutta indagine su di lui ... di una Procura del nord ... secondo me farà una brutta fine>; alla domanda “Ma che cosa c'è?” l'interlocutore aveva replicato che “Non poteva dire nulla” ma che comunque era opportuno che egli “si staccasse da Ardita”.

Il Vicepresidente Ermini, aveva affermato che “mentre lui, a pelle, escludeva che Ardita facesse parte della massoneria, il dott. Davigo sottolineò che ... lo riteneva verosimile”, tanto da avere pronunciato una frase che non si prestava ad equivoci (“Guarda che i massoni vanno in sonno ma rimangono sempre massoni”).

L'imputato gli aveva altresì riferito che il dott. Cascini, titolare nel passato di indagini svolte nei confronti del legale dell'ENI, lo aveva ritenuto attendibile.

Analogamente la Befera aveva raccontato che “il Consigliere Davigo, al rientro in presenza al CSM dopo la sospensione per la pandemia, nel maggio del 2020, le disse che aveva deciso di rompere i rapporti con il Consigliere Ardita perché gli era stato consegnato un verbale di dichiarazioni rese alla Procura di Milano il cui nome del collega era associato ad una loggia”.

Invero, l'imputato non aveva sconfessato nemmeno in giudizio la propria opinione, se non attraverso una smentita posticcia (“No ... però ...”).

Quando, infatti, gli era stato chiesto se fosse o meno convinto dell'adesione del dott. Ardita alla “Loggia Ungheria”, aveva fornito una risposta ambivalente: dopo aver negato la circostanza, aveva ribadito di ritenere che il collega fosse andato al D.A.P. grazie all'intercessione del capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dott. Tinebra, il quale godeva fama di essere massone; egli non sapeva alcunchè dei dissidi insorti in seguito tra i due, non trattandosi di una cosa notoria; tuttavia in epoca recente aveva appreso dalla televisione, che l'avvocato

Amara aveva partecipato ad una cena di riconciliazione.

In ogni caso, anche laddove fosse stato al corrente dei conflitti, per lui non sarebbe cambiato alcunché, “poiché nelle associazioni mafiose ci sono dei massacri terrificanti... e ciò non toglie che i componenti fossero ... un momento prima, partecipi della stessa associazione”.

Che il dott. DAVIGO fosse convinto dell'appartenenza massonica del dott. Ardita era ricavabile per *facta concludentia* dall'entusiasmo, con il quale aveva approcciato la vicenda.


Appariva, infatti, quantomeno eccentrica le tesi prospettata in udienza secondo cui vi sarebbe stata la necessità di provocare, a seguito dell'iscrizione nel registro degli indagati dell'avvocato Amara e la conseguente trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Milano, l'ostensione al C.S.M. dei verbali secretati, in modo da avviare il riesame in via di autotutela delle nomine di mille direttivi o semidirettivi fatte dal precedente Consiglio, su cui gravava il sospetto di essere stato totalmente controllato dalla “Loggia Ungheria”.

Era, inoltre, poco convincente la tesi secondo cui fosse improponibile procedere in modo rituale in quanto per i criteri organizzativi interni la pratica sarebbe andata in Prima Commissione, in cui c'era uno di quelli nominati.

Le risultanze processuali dimostravano che l'imputato, lungi dal farsi promotore di una missione salvifica per la magistratura a fronte dell'attacco “violentissimo ... all'Ordine Giudiziario nel suo complesso” portato dall'avvocato Amara, aveva piuttosto inteso polarizzare l'attenzione sul dott. Ardita, poiché, come egli aveva pacificamente spiegato nel giustificare l'origine delle rivelazioni versate ai soggetti menzionati nell'imputazione, vi era dentro al gruppo consiliare una persona che, ove fosse stata esercitata l'azione disciplinare, avrebbe avuto problemi serissimi, persino di permanenza al Consiglio.

Il DAVIGO, dunque, da buon conoscitore del funzionamento del Consiglio, aveva compreso che ove fosse pervenuto tramite comunicazione formale al Comitato di Presidenza il plico contenente i verbali di “Ungheria”, sarebbe divenuta inevitabile, come spiegato dal dott. Viola, la migrazione degli atti in Prima Commissione presieduta proprio dal dott. Ardita, rendendo precaria anche in seno allo stesso C.S.M. la posizione di un componente che egli considerava ormai “fuori da gruppo”.

Osservava il primo Giudice che la scorciatoia percorsa aggirando strategicamente il Segretario Generale, cui avrebbe dovuto presentare una relazione per spiegare la provenienza dei verbali, era dunque funzionale ad occultare la paternità di un'iniziativa che avrebbe inevitabilmente provocato sconvolgimento in seno



al Consiglio, nonché pesanti ricadute sul piano penale.

“Il movente: Tu mi nascondi qualcosa”

La frase sibillina, pronunciata dall'imputato in forma assertiva nel corso della riunione di “Autonomia e Indipendenza” del 3 marzo 2020 per decidere quale posizione assumere nel Plenum del giorno successivo nella votazione del Procuratore della Repubblica di Roma, potrebbe far supporre che quest'ultimo già all'epoca fosse a conoscenza delle dichiarazioni dell'avvocato Amara.

La vicenda dell'“Hotel Champagne” e i motivi per i quali non era più ritenuta spendibile la candidatura del dott. Marcello Viola, inizialmente appoggiata dal gruppo consigliere facente capo al DAVIGO, avevano formato oggetto delle numerose testimonianze come sopra riassunte.

La parte civile aveva dichiarato di avere notato dopo la riunione di inizio marzo 2020 un atteggiamento differente anche da parte dei componenti del suo gruppo, che l'avevano isolata e trattata con freddezza.

L'imputato, dal canto suo, si comportava in modo incomprensibile, gli sbatteva la porta in faccia e lo guardava in cagnesco, benché egli non reagisse ai gesti ostili; diverse persone, inoltre, gli avevano fatto capire che l'imputato parlava male di lui alle spalle.

Il sospetto di una pregressa conoscenza da parte del DAVIGO delle dichiarazioni del collaborante in epoca antecedente a quella dichiarata era stato avanzato dal solo consigliere Di Matteo, pure presente all'incontro del 3 marzo 2020, sebbene non inquadrato nel gruppo di “Autonomia e Indipendenza”.

Il teste aveva ricordato che quando il 18 febbraio 2021 gli era stato recapitato in forma anonima il plico contenente le dichiarazioni di Amara, egli, leggendo il riferimento ad Ardita, era rimasto attonito ed aveva immediatamente pensato che si trattasse di accuse palesemente calunniose, anche alla luce di alcune evidenti imprecisioni contenute nei verbali.

Aveva così concluso che vi fosse in atto una manovra per screditare l'amico ai suoi occhi, tanto che qualche giorno dopo si era premurato di avvisarlo.

A quel punto, rammentando quanto avvenuto l'anno precedente nel corso della riunione del gruppo consigliere, in cui era sorto il contrasto tra i due colleghi, aveva pensato che la spiegazione dell'attacco virulento dell'imputato verso il dott. Ardita fosse stato dovuto alla conoscenza dei verbali sulla “Loggia Ungheria”.

Il teste, tuttavia, aveva riconosciuto che si era trattato di una sua ricostruzione personale.

L'imputato, quando gli era stato chiesto di precisare che cosa avesse da nascondere il dott. Ardita, aveva spiegato che intendeva riferirsi alla possibilità che

il collega avesse “mantenuto dei contatti con quelli di Magistratura Indipendente”, da cui entrambi erano fuoriusciti per fondare “Autonomia e Indipendenza”; ciò avrebbe spiegato il rapporto con Lepre, il contenuto di alcune intercettazioni e, in particolare, una frase dell'onorevole Ferri (“Ardita è molto intelligente, vuole riprendersi il gruppo”) che lo aveva lasciato a bocca aperta (“I militari lo chiamerebbero alto tradimento”).

Riteneva il Tribunale che proprio le espressioni letterali utilizzate dal dott. DAVIGO a proposito dell'asserito comportamento poco trasparente della parte civile sembrerebbero offrire uno spunto ermeneutico di segno contrario alla giustificazione versata in udienza.

Quale migliore occasione, infatti, vi sarebbe stata della riunione del gruppo di “Autonomia e Indipendenza” del 3 marzo 2020 per costringere il dott. Ardita ad un redde rationem circa il suo presunto doppiogiochismo.

Non a caso l'imputato, per definire il contegno asseritamente poco commendevole del collega, aveva evocato in udienza il termine “tradimento”, mentre alla dott.ssa Contrafatto aveva confidato che Ardita aveva qualche scheletro nell'armadio, facendo dunque riferimento ad una situazione ontologicamente differente, perché una cosa era accusare una persona di sleale voltafaccia, altro era far riferimento all'esistenza di un segreto compromettente.

A ciò si aggiungeva che anche gli albori della vicenda in esame apparivano avvolti da una coltre di opacità.

Sembrava, ad esempio, poco verosimile che il dott. Storari prima della consegna dei verbali di Amara non si fosse consultato con qualche collega milanese, tenendo conto, a maggior ragione, dell'indulgenza mostrata verso il contegno assai più espansivo tenuto a Roma dal dott. DAVIGO, da lui giustificato proprio sostenendo che era da considerarsi prassi normale, se non inevitabile, lo scambio osmotico delle informazioni all'interno di un medesimo ambiente di lavoro.

Era evidente che la prova di eventuali interferenze verificatesi all'interno della Procura della Repubblica di Milano finirebbe per spalancare uno scenario significativamente diverso da quello emerso nel processo e potrebbe fornire, al contempo, una spiegazione non solo della solerzia apparentemente ingiustificata del dott. Storari in un periodo di dramma nazionale, in cui era stata disposta la sospensione dei termini processuali, ma anche della circostanza, ritenuta strana dallo stesso dott. DAVIGO, del prematuro caricamento dei verbali “Ungheria” su una propria mail un mese prima che venissero stampati al C.S.M. (a tacere della scelta di conservare i files nella casella di posta elettronica anziché nella pen drive in cui erano stati originariamente memorizzati per il rischio del “furto della valigia”

durante il viaggio ferroviario).

L'oscuramento degli indirizzi di posta elettronica nella disponibilità dell'imputato e la mancata conservazione dei documenti nella memoria del suo computer non aveva consentito di approfondire più a fondo l'argomento.

Numerosi indizi, e non una ricostruzione obiettivamente paranoica, suggerivano che il DAVIGO poteva essere stato al corrente del contenuto delle dichiarazioni dell'avvocato Amara ancor prima della consegna materiale dei verbali da parte del dott. Storari, effettivamente avvenuta solo nell'aprile del 2020.

Si evidenziava, infatti, che nella vicenda de qua si era assistito ad un vero e proprio sterminio di atti, corpi di reato, chat, mail, apparecchi telefonici, pen drive ed indirizzi di posta elettronica che non aveva consentito di tracciare appieno gli accadimenti.

Al riguardo appariva lecito pensare che la moria dei possibili elementi di riscontro fosse avvenuta in epoca da ritenersi ragionevolmente prossima alla perquisizione subita nell'aprile del 2021 dalla dott.ssa Contrafatto.

La rivelazione di segreto d'ufficio quale reato di "pericolo concreto"

Richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema, ribadito anche a Sezioni Unite, riteneva il primo Giudice inutile interrogarsi se le citate massime giurisprudenziali avessero affrontato in modo ambiguo e contraddittorio il rapporto tra la problematica del pericolo concreto e quella della tipizzazione legislativa, poiché, nel caso all'esame, la lesività della condotta non era rimasta confinata in una fase meramente embrionale, riconducibile ad ipotesi "comunque limitate e assai circoscritte ... della inoffensività", ma aveva provocato un effettivo nocumento sia alla Parte Civile che alla indagine sulla "Loggia Ungheria" e, per quanto potesse sembrare paradossale, anche allo stesso avvocato Amara.

Quanto al pericolo concreto appariva significativa la rivelazione, accompagnata dalla consegna dei verbali secretati, fatta al consigliere Cascini, persona menzionata dall'avvocato Amara tra i soggetti beneficiati, a propria insaputa, dalla "Loggia Ungheria" (vedi interrogatorio Piero Amara 15.12.2019), cui era stato richiesto dall'imputato di pronunciarsi sull'affidabilità dell'autore di propalazioni che, in definitiva, riguardavano anche lui, con intuibile possibile riverbero della conoscenza acquisita sullo sviluppo di indagini in corso.

Nel caso di specie, tuttavia, non vi sarebbe stata solo la realizzazione di una condotta sussumibile nella fattispecie legale in ragione dell'astratta messa in pericolo di interessi tutelati dall'ordinamento, ma si era altresì assistito alla convergenza tra i piani, pur concettualmente distinti (vedi Corte Costituzionale, n.

109 del 20.05.2016; Cass. Pen., Sezioni Unite, 16.04.2020 n. 12348) della tipicità e della offensività, attesa l'avvenuta aggressione in concreto dei beni protetti, ossia il positivo sviluppo delle indagini e la sicurezza delle persone (vedi Circolare n. 13682 del 5 ottobre 1995, cit.).

Correttamente il dott. Salvi aveva osservato che, se l'elusione dei binari formali aveva avuto lo scopo di impedire la divulgazione di una notizia da mantenere segreta, il risultato ottenuto era stato quello di averla diffusa in modo incontrollato, senza dare la possibilità all'interessato di adottare le opportune contromisure.

I fatti avevano dimostrato che, proprio perché c'era questa situazione, vi era stata una conoscenza selettiva dell'esistenza del procedimento milanese, non decisa dal Comitato di Presidenza, né dal Procuratore della Repubblica di Milano.

Se, come sostenuto dall'imputato, il Consiglio Superiore era permeabile alle fughe di notizie, a maggior ragione la Procura della Repubblica di Milano doveva prestare la massima attenzione alle comunicazioni riguardanti i consiglieri togati del C.S.M.


Di ciò avrebbe dovuto tenere conto sin dall'origine lo stesso dott. DAVIGO nel rapportarsi al dott. Storari, nel momento in cui aveva paventato egli stesso l'insidiosità delle propalazioni dell'avvocato Amara per "l'Ordine Giudiziario nel suo complesso".

La fuga di notizie mediante la trasmissione dei plichi anonimi ai giornalisti Massari e Milella e, non a caso, al consigliere Di Matteo, non poteva considerarsi un altro capitolo che stava completamente al di fuori dall'area di responsabilità.

Proprio la consegna "francamente sconcertante" dei verbali alla giornalista Milella attribuiva significato alla nozione di pericolo concreto evocato dalla norma incriminatrice: precisava il Tribunale che quando si maneggiava materiale altamente sensibile, si aveva il dovere di prevedere anche l'imprevedibilità, poiché, dopo la rivelazione, la notizia riservata fuoriusciva necessariamente dalla sfera di controllo del depositario, che non poteva fare assoluto affidamento sulla tenuta ermetica del recettore.

La "talpa", nel caso di specie, non era una persona qualsiasi, ma una persona cui erano state riversate confidenze che non era legittimata a ricevere.

Vi era pertanto un "filo rosso" che collegava i vari responsabili della divulgazione degli atti secretati, come dimostrato dal fatto che il dott. Storari, dopo la perquisizione dell'aprile del 2021 eseguita al C.S.M. presso l'ufficio della dott.ssa Contrafatto, si era subito recato dal Procuratore Greco per ammettere di essere stato lui a consegnare i verbali al dott. DAVIGO.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

“Il danno alla Parte Civile”

Ad avviso del Tribunale l'imputato, con la sua condotta, aveva disseminato tossine denigratorie nella stretta cerchia di frequentazioni dell'ex amico, con ripercussioni anche sul corretto funzionamento del C.S.M.

Se, infatti, alcuni testi avevano affermato che la rivelazione non aveva inciso sui rapporti personali e provocato in loro ricadute svalutanti, poiché le dichiarazioni di Amara erano tutte da verificare e, quindi, non vi era motivo di cambiare il proprio atteggiamento, altri invece avevano ammesso di esserne stati condizionati e di avere mantenuto le distanze per il disagio patito (Ilaria Pepe) o semplicemente nel dubbio o per prudenza (Curzio: “Frenai i rapporti... evitavo di lasciarmi andare ad una parola ... ad un commento in più”).

Secondo la Contrafatto, il consigliere Marra riteneva il dott. Ardita un uomo pericoloso (vedi esame dott.ssa Befera), circostanza che quest'ultimo aveva sostanzialmente confermato in dibattimento, riconoscendo di aver interrotto di fatto la frequentazione.

Il dott. Alessandro Pepe e il dott. Di Matteo avevano ricordato che, quando la notizia dell'esistenza della presunta “Loggia Ungheria” era divenuta di pubblico dominio si erano resi conto, nell'affrontare l'argomento con l'interessato, che il disvelamento della vicenda aveva provocato in lui “un grosso contraccolpo psicologico” a causa dell'isolamento e dell'emarginazione cui era stato relegato.


Il Vicepresidente Ermini aveva confermato che Ardita si era lamentato del fatto che alcuni membri del CSM gli avevano tolto il saluto, lo schivavano, avendo evidentemente attribuito credito alle dichiarazioni calunniose contenute nei verbali.

La parte civile, dal suo canto, aveva dichiarato di avere effettivamente notato un atteggiamento differente anche da parte dei componenti del suo stesso gruppo, che lo avevano isolato e trattato con freddezza.

A fronte del danno d'immagine ricevuto, la pretesa risarcitoria rivendicata (in ribasso) dalla parte civile appariva sintomatica del disinteresse all'aspetto economico.

“Il danno all'indagine”

Era riduttivo ricondurre il profilo del danno soltanto alla sfera personale del dott. Ardita, poiché il pregiudizio più rilevante si era prodotto sul piano investigativo, in quanto era accaduta una situazione che probabilmente non aveva precedenti per indagini giudiziarie, quantomeno di così rilevante impatto; vi era stata una sostanziale e totale discovery anticipata della parte più significativa del materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni dell'avvocato Piero Amara, che stava riferendo della presunta associazione segreta, con la pubblicazione sui media



integralmente della gran parte dei verbali di interrogatorio che avrebbero invece dovuto restare segreti e che, per la loro delicatezza, erano stati anche oggetto di formale ed opportuno provvedimento di secretazione da parte della Procura della Repubblica di Milano.

In particolare, già nel novembre 2020 era emersa la certezza che i verbali di interrogatorio di Amara fossero nella disponibilità di terzi estranei al processo, tanto da essere trasmessi integralmente ad un giornalista, e tale propalazione era proseguita anche nei primi mesi del 2021 con l'invio di una parte dei verbali di dichiarazioni ad un altro giornalista e ad un consigliere del C.S.M., che ne aveva fatto anche pubblica menzione in un intervento al Plenum dell'organo di autogoverno.

Nella primavera del 2021, per oltre un mese, i giornali e le trasmissioni televisive si erano occupati della vicenda, pubblicando verbali ed altri documenti e facendo rendere dichiarazioni ed interviste ai soggetti ritenuti interessati all'indagine.

Quanto avvenuto aveva certamente inciso sulle attività investigative in corso, che avrebbero in contrario, in relazione alla tipologia dei reati di accertare, richiesto la massima riservatezza e segretezza" (vedi Procura della Repubblica di Perugia. Comunicato Stampa 8.07.2022. Richiesta archiviazione del procedimento cd. "Loggia Ungheria").

Nel richiedere l'archiviazione del procedimento trasmesso per competenza dai colleghi milanesi, la Procura della Repubblica di Perugia aveva evidenziato che gli accadimenti, legati alla nota fuga di notizie, erano stati "subiti dall'ufficio", poiché la rivelazione delle più rilevanti dichiarazioni dell'avvocato Amara, quelle in particolare rese a Milano poi sfociate in un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Brescia, aveva complicato e condizionato in modo indiscutibile l'andamento delle indagini (vedi richiesta di archiviazione Procura Perugia dell'8.07.2022).

In particolare, le intercettazioni rischiavano di essere oggettivamente inquinate dalla già venuta popolazione dei verbali del dichiarante al momento dell'arrivo del fascicolo, circostanza che sconsigliava l'attivazione dello strumento investigativo, poiché vi era da presumere che i verbali di Amara potessero essere nella disponibilità di più persone e forse anche di alcuni di quelli chiamati in causa dall'avvocato siciliano.

I fatti accaduti dal marzo 2021 in poi avevano reso per evidenti ragioni, definitiva la scelta investigativa fatta all'inizio (vedi richiesta di archiviazione Procura Perugia 8.07.2022).

“Il trattamento sanzionatorio e il risarcimento del danno”

Così ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, il Tribunale riteneva di discostarsi dal minimo edittale della pena, attesa l'ampia serie delle rivelazioni rese da questi a soggetti intranei ed estranei al C.S.M., la consegna o l'esibizione dei verbali secretati a riscontro delle propalazioni, nonché il non trascurabile pregiudizio arrecato alle indagini e alla parte civile.

La pena base per il reato più grave era individuata nella consegna del materiale riservato al consigliere Marra dopo la decadenza dal C.S.M. ed era fissata in mesi 7 e giorni 15 di reclusione.

Il prevenuto appariva meritevole delle circostanze attenuanti generiche per il buon comportamento processuale.

Operata la riduzione ex art. 62 bis c.p. a mesi 5 di reclusione, la pena era aumentata ad anni 1 e mesi 3 di reclusione per la continuazione, calcolando un aggravio di mesi 1 per ciascuna delle ulteriori 10 violazioni contestate, considerato che la rivelazione ad Alessandro Pepe non era stata contemplata nel capo d'imputazione e che quella al P.G. Salvi era stata esclusa di proposito per il ruolo inquirente apicale rivestito dal teste che, secondo la Procura, poteva in qualche modo giustificare la propalazione.

Erano concessi al DAVIGO i doppi benefici di legge, in ragione dell'entità della pena e della possibilità di formulare in suo favore un giudizio prognostico positivo.

Il medesimo era, inoltre, condannato al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato alla costituita parte civile in ragione del nocumento all'immagine e dei patimenti sofferti, la cui entità era determinata definitivamente in via equitativa come da dispositivo e senza discostamento dalla richiesta (non esorbitante) indicata dalla stessa.


Altresi, il DAVIGO era condannato a rifondere alla parte civile le spese di causa, calcolate, come da dispositivo, sulla base dei parametri tabellari medi, dell'impegno profuso dal difensore e della durata del processo.

I motivi di appello formulati nell'interesse dell'imputato

1. Con primo e unico motivo era chiesta l'assoluzione dell'appellante dal reato ascritto al capo B) d'imputazione con la formula ritenuta adeguata, con conseguente revoca delle statuizioni civili in favore della parte civile.

Si richiamavano preliminarmente i tratti salienti del fatto contestato, precisando, in particolare:

-che il dott. DAVIGO non sapeva alcunchè di tale vicenda processuale, in



quanto a comunicargliela era stato ad aprile 2020 proprio il dott. Storari, un collega che fino a quel momento egli non aveva mai incontrato;

-che ad aprile 2020 infatti, dato che ormai erano vanamente trascorsi parecchi mesi, il dott. Storari decideva in totale autonomia di contattare il dott. DAVIGO, in quanto consigliere del C.S.M., per informare il supremo e unico organo di controllo sull'operato dei magistrati di quanto stava (o meglio non stava) accadendo a Milano;

-che dal punto di vista strettamente giuridico, infatti, e a prescindere dall'effettiva opponibilità o meno del segreto a un membro del C.S.M., era in quel preciso momento che si sarebbe consumata l'eventuale violazione dell'art. 326 c.p., in quanto era l'asserito custode dei verbali segreti a farli uscire dalla propria sfera di segretezza per consegnarli a un terzo; tale aspetto rilevava, in quanto proprio il dott. Storari, ossia colui che in ipotesi avrebbe commesso il reato, era stato assolto in via definitiva dall'imputazione dalla Corte d'Appello di Brescia (cfr. sentenza n. 2696/22 del 3 novembre 2022).

Si evidenziava, quindi, che nell'imputazione mossa all'appellante non era contestata la fattispecie di cui all'art. 48 c.p. (che puniva il soggetto che induceva in errore qualcuno per fargli commettere un reato), anche per l'evidente inverosimiglianza di ritenere applicabile tale norma a un magistrato nei confronti di altro magistrato sulla portata di una legge, ma quella ben diversa di avere "rafforzato il proposito criminoso di Storari".

Erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che egli fosse mosso da un interesse di natura personale per danneggiare la parte civile costituita, con cui era in precedenza entrato in attrito: tanto Storari quanto Ermini, infatti, ovvero i primi due soggetti con cui DAVIGO aveva interloquito sul punto, avevano escluso in giudizio che l'interesse di quest'ultimo si fosse in qualche modo soffermato sul nominativo di Ardita.

Peraltro il dato era anche confermato dal fatto che tra i nomi che, su consiglio del dott. DAVIGO il dott. Storari aveva deciso autonomamente a fine aprile di iscrivere nel registro degli indagati, non compariva il nominativo di Ardita.

Piuttosto la presenza, tra i tanti, anche del nominativo della parte civile, era la ragione che aveva distolto l'appellante dal ricorso alla procedura ordinaria di informazione del C.S.M. (cfr. int. Davigo, 7 luglio 2021 e 7 febbraio 2022, pag. 9, Sentenza 2696/22 Corte Appello Brescia a carico di Storari).

Il mero dato cronologico appariva inequivocabile: dal 6 dicembre a metà maggio la gravissima denuncia di Amara (vera o falsa che fosse) non era stata neppure formalizzata dalla Procura della Repubblica di Milano, nonostante le

ripetute sollecitazioni (giuste o sbagliate che fossero) di uno dei sostituti assegnatari; invece, la stessa era stata prontamente iscritta il 12 maggio solo dopo l'intervento diretto del Procuratore Generale della Corte di Cassazione sul Procuratore della Repubblica di Milano in data 7 maggio.

La tesi fornita in dibattimento dai magistrati Greco e Pedio, secondo i quali il ritardo per compulsare un atto (iscrizione di una notizia di reato) che avrebbe comportato al massimo il tempo di pochi minuti in una Procura di ampie dimensioni come quella di Milano, sarebbe stato imputabile all'impegno di dover fronteggiare l'emergenza da "Covid 19", appariva, ad avviso dell'appellante, "a dir poco risibile".


Si richiamavano sul punto le motivazioni contenute nella sentenza definitiva n. 2696/22 della Corte d'Appello di Brescia ove, tra le altre cose, era riportato a pag. 34 che in occasione dell'invio della e-mail del 24 aprile di Storari alla dott.ssa Pedio con la scheda di iscrizione di tre nominativi, l'aggiunto invitava il sostituto a rileggersi l'art. 6.1 dei criteri organizzativi delle tabelle dell'ufficio.

Si faceva notare che mai era stato opposto a Storari il fatto che le iscrizioni non potevano farsi nel periodo di sospensione per il lockdown a riprova del fatto che detta attività era possibile.

Se era vero, allora, che l'inequivocabile cronologia non consentiva automaticamente di attribuire una qualche mala fede a tale inerzia, certamente giustificava ampiamente, dal punto di vista soggettivo, le preoccupazioni in prima battuta del dott. Storari, e in seconda battuta del dott. DAVIGO, i quali peraltro, con la loro iniziativa, si erano limitati ad attivarsi per rimuovere una situazione di stallo che in quel momento era comprovata (Davigo: "Il mio pensiero era rimettere il procedimento sui binari della legalità", cfr. pag. 61 sent.).

Ad ogni modo, considerato quanto successivamente emerso sulla gestione del processo contro i vertici ENI (con accuse calunniose persino al Presidente del collegio), che aveva comportato un procedimento penale attualmente pendente nei confronti dei due sostituti incaricati (Dottori De Pasquale e Spadaro), ritenere che le preoccupazioni esternate in quel momento dal dott. Storari al consigliere DAVIGO dovessero essere da quest'ultimo immediatamente respinte al mittente, perché del tutto prive di ragionevolezza, appariva quantomeno opinabile.

Quanto accaduto dopo l'iscrizione del 12 maggio 2020 non lo riguardava più, anche perché, a seguito della mancata conferma dell'ottobre 2020, al raggiungimento dell'età dei 70 anni, sarebbe stato collocato in pensione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

“La secretazione dei verbali di un’indagine a cui non era stato dato alcun corso”

Dalla mera lettura degli atti riportati nella prima parte della sentenza era risultato un intendimento esattamente opposto a quello attribuito al DAVIGO in sentenza, ossia quello di sollecitare finalmente l’avvio di un’indagine che non era mai iniziata.

Era stato, infatti, dimostrato in termini di assoluta certezza che nel momento (4 maggio 2020) in cui l’appellante aveva informato il Vicepresidente del C.S.M. (Ermini), affinché costui ne riferisse al Capo dello Stato, l’indagine relativa alla verifica del contenuto di quegli atti secretati, non solo non era in corso, ma non era neppure iniziata, e ciò nonostante fossero trascorsi sei mesi dal 6 dicembre 2019, e nonostante le plurime sollecitazioni del dott. Storari.

Pertanto sostenere che la rivelazione dell’appellante avrebbe nociuto all’indagine in corso, quando invece era finalizzata semmai a farla finalmente iniziare, risultava paradossale.


Lo stesso Vicepresidente Ermini aveva ben specificato in giudizio di avere successivamente cestinato le copie dei verbali di Amara consegnategli dal consigliere DAVIGO per evitare futuri rischi di divulgazione, perché Ardita e Mancinetti potevano essere stati iscritti ed allora sì che sarebbe avvenuta una rivelazione di un’indagine in corso (vedi pag. 23 sentenza di primo grado).

Ma il 4 maggio 2020 nessuno era stato iscritto, posto che proprio per quella ragione era stato notiziato dal consigliere DAVIGO su quanto da lui appreso da Storari, affinché egli a sua volta, in quanto vicepresidente del C.S.M., ne informasse il Presidente della Repubblica.

Dunque, era stato per primo il vicepresidente Ermini a comprendere che la comunicazione di notizie in merito a un’indagine che non era ancora iniziata non avrebbe mai potuto costituire, neppure in linea astratta, un illecito intralcio alla stessa.

“L’inesistente danno all’indagine”

Seguendo il ragionamento della Procura di Perugia, evocato dall’impugnata sentenza per supportare l’esistenza di un danno, si osservava come i dati processuali attestavano che, già dai primi mesi del 2020, il p.m. Storari aveva vanamente sollecitato ai colleghi in Procura quantomeno l’acquisizione dei tabulati telefonici delle persone coinvolte dalle accuse di Amara, ed era stato questo mancato riscontro alla sua (più che legittima) richiesta a indurlo, dopo oltre cinque mesi di incomprensibile inerzia, a rivolgersi a un consigliere del C.S.M. che fino a quel momento non aveva mai incontrato, per segnalare tale anomalia.



Non solo, risultava altresì che proprio a seguito della successiva attivazione dell'appellante, a maggio inoltrato, la Procura della Repubblica di Milano aveva deciso finalmente di iscrivere la notizia di reato, e solo dopo avere ricevuto il sollecito dal Procuratore Generale della Cassazione (Salvi) notiziato proprio dal consigliere DAVIGO.

Peraltro risultava che la trasmissione per competenza degli atti a Perugia era avvenuta in un momento precedente alla primavera del 2021, quando ancora nessuno dei soggetti interessati era venuto a conoscenza della propalazione dei verbali del dichiarante fatta per oltre un mese dai giornali e televisioni e, per tale ragione, ben avrebbero potuto essere avviate dalla Procura della Repubblica di Perugia quelle stesse attività investigative definite nel comunicato stampa dell'anno dopo come ormai oggettivamente inquinate.

La richiesta di acquisizione dei tabulati, a suo tempo vanamente sollecitata da Storari, era stata effettuata dalla Procura della Repubblica di Perugia solo ad aprile del 2022 con esiti evidentemente di scarso rilievo, mediante attivazione della polizia giudiziaria, procedura questa che si sarebbe potuta attuare ancora nel gennaio 2020 (come richiesto da Storari), e senza alcuna fatica.

Inoltre, prima della divulgazione in forma anonima a due giornalisti, nessuno, neppure negli uffici della Procura della Repubblica di Milano, e tanto meno i diretti interessati, era a conoscenza di quanto posto in essere nel maggio del 2020 dall'appellante.

Altresì, era provato in atti che la diffusione dei verbali di Amara in presenza dello stesso Consigliere Ardita, era avvenuta solo a seguito della trasmissione in diretta da Radio Radicale della seduta del plenum del C.S.M., che aveva diffuso le parole del consigliere Di Matteo, a sua volta divenuto destinatario l'anno successivo (18 febbraio 2021) di un plico in forma anonima.

Nel caso di specie era stata la persona offesa a rivelare per prima all'appellante l'asserito segreto, essendo stato il p.m. titolare dell'indagine che aveva personalmente apposto a quegli atti la secretazione ex art.329 c.p.p. a consegnarglieli e proprio per tentare di attivarla.

Il DAVIGO, dunque, versava nella legittima convinzione soggettiva di trovarsi in presenza di una qualche forma di consenso dell'avente diritto che ne escludeva in radice la illiceità.

In altri termini, nel momento in cui era stato il diretto interessato alla tutela a rammostrargli i verbali che lui stesso aveva in precedenza secretato, sarebbe stato davvero fuori da ogni logica di minimale buonsenso eccepire proprio a lui detta secretazione.

“Quali i segreti inviolabili?”

La sentenza di primo grado mostrava di non avere minimamente affrontato preliminarmente il problema giuridico ereditato dalla confusa imputazione sub B), che equiparava, senza distinzione alcuna, la condotta di materiale consegna di copia di verbali secretati a quella di mera informazione dell'esistenza di un'accusa a carico della Parte Civile, oggetti molto diversi tra loro ai fini della sussistenza o meno del reato in contestazione.

Con riguardo a quale avrebbe potuto essere in ipotesi l'oggetto materiale del reato contestato, inteso come quello su cui effettivamente gravava una segretezza asseritamente inviolabile, perché supportata dall'annotazione ex art. 329 c.p.p., tale annotazione si riferiva esclusivamente agli atti processuali su cui era stata apposta, ovvero ai verbali di Amara: la condotta addebitabile in astratto non avrebbe potuto e dovuto ricomprendere condotte diverse da quella della materiale consegna o consentita integrale visione di quei verbali, posto che la secretazione di cui alla citata norma si riferiva unicamente al contenuto degli atti e non alla mera notizia di una loro esistenza.

Per quanto atteneva alla Befera e alla Contraffatto, il problema dell'art. 326 c.p.p. non si poneva trattandosi, come riportato in imputazione al capo B), delle collaboratrici amministrative del magistrato, notoriamente addette a coadiuvarlo nell'attività di servizio (spesso erano loro stesse a scrivere i verbali), e alla conservazione degli atti (vedi dichiarazioni pagg. 43 e 47 sent. primo grado).


L'appellante era, quindi, legittimamente convinto in totale buona fede dell'assoluta riservatezza delle persone assegnategli, per funzione come assistente personale al C.S.M., e perché le condotte da queste tenute erano avvenute dopo il suo pensionamento.

“Non opponibilità del segreto al C.S.M.”

Entrambi gli imputati, magistrati, dunque deputati per professione ad applicare la legge, avevano sostenuto nei rispettivi processi di avere ritenuto, seppur a seguito di “percorsi” soggettivi diversi, che la secretazione di cui all'art.329 c.p.p. apposta a quei verbali non fosse opponibile al C.S.M.

Il ragionamento degli stessi era pertanto quello che, trattandosi di organo collegiale, una volta appurato che al suddetto organo di controllo non fosse opponibile la secretazione ex art. 329 c.p.p., nulla impediva la comunicazione a uno dei suoi membri.

Che fosse stato l'uno anziché l'altro a convincersi per primo della bontà di tale interpretazione di legge non rilevava ai fini penali, trattandosi di due magistrati in servizio.



All'opinione interpretativa dei due coimputati sul punto era, infatti, aggiunta, e sempre secondo quanto ricostruito nella prima parte della sentenza, quella di tutti gli altri soggetti che ai tempi erano stati informati dal dott. DAVIGO dell'esistenza di quei verbali secretati, e che erano puntualmente indicati nel capo d'imputazione sub B), nessuno dei quali, come risultava pacificamente dagli atti, aveva mai avuto ad obiettare alcunché nel momento in cui era stato fatto oggetto dell'asserita "rivelazione segreta", e neppure successivamente, quando era emersa l'anno dopo pubblicamente la circostanza.

Anche questi ultimi, seppure a diverso titolo (avvocati, magistrati) erano uomini di legge, e che ricoprivano le più alte cariche istituzionali in campo giudiziario, ivi compreso il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (dott. Salvi), il quale, ben guardandosi dall'eccepire a DAVIGO la commissione del reato di cui all'art. 326 c.p., aveva ritenuto di rivolgersi immediatamente al Procuratore della Repubblica di Milano per sollecitare la ritardata iscrizione (vedi dichiarazioni rese da Cascini, Marra, Gigliotti e Curzio – pag. 16 atto di appello).


Andavano aggiunte anche le dichiarazioni rese dalla parte civile, posto che l'irritazione del dott. Ardita nei loro confronti, una volta appreso dal collega Di Matteo (in occasione del Plenum del 2021) che alcuni di loro erano stati messi a conoscenza delle accuse di Amara nei suoi confronti già dall'anno prima, era dovuta al fatto di non averglielo detto anche a lui.

Per cui, tra i tanti paradossi della sentenza impugnata, si vedeva risarcita una parte civile perché danneggiata dalla commissione di un reato (rivelazione di un'indagine in corso) di cui lei stessa ne reclamava la mancata estensione anche nei suoi confronti, e nonostante detta parte civile fosse proprio uno dei soggetti accusati da Amara.

Nello specifico, il Tribunale, l'unico ad avere ravvisato nella condotta oggettiva dell'appellante gli estremi del delitto di cui all'art. 326 c.p., era incorso in un'evidente contraddizione logica, stigmatizzando la irritualità della procedura formale adottata dall'imputato (diretta informazione al Vice-Presidente).

Delle due l'una: o quei verbali, in quanto secretati, non avrebbero potuto in alcun modo uscire dalla stanza del p.m. precedente, neppure se diretti al C.S.M., e pertanto nessuna procedura per quanto rituale ne avrebbe giustificato l'inoltro; o quei verbali erano effettivamente inoltrabili al C.S.M., e allora non poteva essere certo la modalità di invio a renderli segreti non rivelabili ai sensi dell'art. 326 c.p.p.

Ulteriore contraddizione era da ravvisare laddove era espressamente riportato nella impugnata sentenza, che, invece, la violazione per vietata rivelazione segreta al P.G. Salvi era da escludersi di proposito stante il ruolo inquirente apicale rivestito



dal teste che in qualche misura, secondo la Procura, poteva giustificare la propalazione.

Non si comprendeva, infatti, tale distinzione considerato che qualora il teste Salvi avesse ravvisato illeciti disciplinari a carico di magistrati, avrebbe poi dovuto pur sempre rivolgersi ad Ermini.

“Chi” erano i soggetti destinatari della “rivelazione”

Si ribadiva che non si trattava affatto della stretta cerchia di frequentazioni dell'ex amico, bensì di membri effettivi dell'organo di controllo, in quanto soltanto ad esse erano state consegnate o rammostrate in word le copie dei verbali secretati.

La difesa indicava nello specifico i soggetti resi destinatari della notizia e le ragioni per cui ciò era avvenuto, riportando quanto dichiarato in giudizio dai diretti interessati (in quanto testimoni, tenuti all'obbligo di verità), senza ricorrere alle affermazioni rese in sede di esame dall'imputato.

Tralasciando Ermini e Salvi che, in quanto soggetti apicali di C.S.M. e Procura Generale, erano per definizione i naturali destinatari, assumevano rilievo le dichiarazioni dei Consiglieri Cascini, Marra e Gigliotti.

Quanto al Marra, la consegna al consigliere era stata fatta espressamente con l'incarico di custodirli e di consegnarli al Comitato di Presidenza qualora glieli avesse richiesti, ma poiché detta consegna era stata fatta al momento dell'intervenuta decadenza dalla carica al C.S.M., ciò aveva indotto il Tribunale a ritenerla condotta più grave su cui operare i singoli aumenti ex art. 81 c.p., recependo la richiesta formulata in sede di requisitoria dalla Procura.

Tuttavia il comportamento del consigliere decaduto risultava connotato da assoluta coerenza, posto che, avendo egli l'anno prima informato il Vicepresidente, e non sapendo cosa, nel frattempo, Ermini ne avesse fatto di quelle copie, si era premurato, prima di lasciare definitivamente l'ufficio, di far sì che, in caso di futura richiesta da parte del Comitato di Presidenza, qualcuno del C.S.M. glielne fornisse.

Altresì, erano di rilievo le dichiarazioni dei due consiglieri, ai quali non erano stati rammostrati i verbali di Amara, ma era stato solo fatto cenno generico all'esistenza di un'accusa di ipotetica appartenenza a una loggia massonica di due membri del C.S.M., ovvero alla dott.ssa Ilaria Pepe e all'avvocato Stefano Cavanna (membro laico del CSM).

Quanto, infine, alla generica comunicazione all'onorevole Nicola Morra (all'epoca Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, e pertanto estraneo alla “cerchia” dei consiglieri del C.S.M.), la stessa era stata effettuata dall'imputato solo dietro esplicita richiesta dello stesso Morra, per spiegare il motivo del suo assoluto fermo diniego di riannodare i rapporti con Ardita.

“L’assoluzione definitiva di Storari per assenza dell’elemento soggettivo e il valore delle “circolari”

L’intervenuto passaggio in giudicato dell’assoluzione del coimputato per difetto dell’elemento soggettivo poteva a prima vista far ritenere definitivamente accertata l’opponibilità al C.S.M. della secretazione ex art. 329 c.p.p., sulla scorta di alcune “circolari” indicate anche in imputazione dalla pubblica accusa.

Sul punto si richiamavano integralmente le motivazioni riportate nella citata sentenza sulla loro controversa interpretazione, per confermare l’assenza di dolo dell’imputato e che avevano escluso, anche sulla base dell’esito del procedimento disciplinare che contestava a Storari l’illecito di cui all’art. 2. lett. n) del Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 106, che la secretazione ex art. 329 c.p.p. determinava uno sbarramento assoluto di comunicazione al C.S.M.

Peraltro, e con specifico riferimento alla procedura informale seguita dal consigliere DAVIGO, era stato lo stesso primo destinatario della rivelazione, il vice-Presidente Ermini, a confermare la fondatezza dei suoi timori nel ricorrere alla procedura ordinaria.

Il fatto era confermato anche dai consiglieri Cascini e Marra, secondo cui il problema procedurale non era superabile proprio perché c’era il dottor Ardita.

L’argomento risultava determinante anche per le ulteriori rivelazioni contestate al prevenuto in continuazione, atteso che, una volta esclusa l’opponibilità assoluta ai consiglieri del C.S.M., era evidente che anche le successive rivelazioni ai singoli consiglieri Marra, Cascini e Gigliotti risultavano prive di valenza ai fini penali ex art. 326 c.p.


“Assenza di alternative comportamentali”

Come confermato da tutti i testi escussi, era improponibile procedere tramite via ordinaria, poiché la questione sarebbe giunta proprio nella Commissione presieduta da Ardita che figurava tra i (tanti) nomi dei verbali interessati.

Anche i testi Paola Piraccini e Alfredo Pompeo Viola, sentiti per fornire indicazioni sulla base di una lettura ex post degli atti, avevano confermato l’impossibilità, nel caso specifico, di ricorrere alla procedura ordinaria.

In tesi difensiva l’imputato avrebbe avuto di fronte soltanto un’alternativa: respingere al mittente la grave denuncia ricevuta da Storari, dicendogli semplicemente che non intendeva occuparsi della Procura milanese ovvero informare della cosa il Vicepresidente Ermini, affinché costui a sua volta ne informasse il Presidente della Repubblica e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Quest’ultima ipotesi era stata scelta dall’appellante; altresì, l’inerzia



denunciata da Storari era cessata proprio a seguito dell'intervento del Procuratore Generale Salvi.

"Asseriti moventi conspirativi (Storari) e personali (Davigo)"

Sarebbe allora evidente, e in qualche modo già la definitiva assoluzione di Storari per assenza dell'elemento soggettivo l'avrebbe puntualmente attestato, che per ritenere che un magistrato fino a quel momento dalla carriera inappuntabile decidesse improvvisamente di delinquere proprio quando era vicino all'età della pensione, venisse individuato almeno un qualche motivo personale, se non un vero e proprio movente, che lo avesse spinto a fare ciò.

Nel caso di specie, l'attivazione per smuovere un'indagine apparentemente incagliata, e che nemmeno lo riguardava, non poteva essere risolta in termini delinquenziali, limitandosi ad invocare il mancato rispetto delle forme.

Il Tribunale si era spinto ad accusare l'imputato, in forma dubitativa, persino di avere successivamente posto in essere una serie di ulteriori atti illeciti per occultare le prove del commesso reato.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, rilevava quanto stabilito nella sentenza definitiva (cfr. pag. 27) resa dalla Corte d'Appello di Brescia nel processo a carico del concorrente, nonché i fatti relativi ad Alessandro Pepe con specifico riferimento alla seduta del plenum C.S.M. del 5 marzo 2020 (a conferma, cfr. dichiarazioni della teste Dr.ssa Ilaria Pepe, che era presente a tale riunione, pag. 32 sent. primo grado).

L'appellante aveva solo cercato di porre rimedio a una grave situazione denunciata dal p.m. titolare, che si era visto rispondere dal Procuratore Capo che l'inerzia a iscrivere una notizia di reato di una certa gravità, sarebbe stata motivata dalla volontà di non creare ostacoli alla nomina di un alto ufficiale della Guardia di Finanza, cui detto Procuratore Capo teneva.

Che il movente occulto non fosse quello di voler danneggiare la parte civile risultava pacifico non solo dalle dichiarazioni di Storari e Ermini, secondo i quali inizialmente non era stato fatto dall'imputato il nominativo di Ardita, ma anche da quanto riferito dal consigliere Marra.

"Un concorso inesistente con l'assolto"

In punto di mero diritto, era pacifico che anche laddove sussistesse a monte il reato, esso sarebbe stato commesso e perfezionato dal p.m. titolare che aveva divulgato gli atti secretati da lui stesso dalla propria stanza, e non certo dal soggetto terzo che successivamente ne era entrato in possesso: tale condotta costituirebbe un post factum non punibile, e sul quale poteva richiamarsi una certa analogia con il giornalista che pubblicava atti di indagine, che certamente non concorreva nel

reato di cui all'art. 326 c.p. con il divulgatore del segreto.

Non era configurabile nemmeno la speciale ipotesi di cui all'art. 48 c.p.: tale fattispecie, infatti, risulterebbe del tutto differente dal fatto contestato, poiché un conto era imputare un delitto a titolo di mero concorso e, altro conto, era contestare l'induzione dolosa di taluno mediante inganno a commettere per errore un reato.

Peraltro, la condotta per cui era intervenuta condanna in primo grado risultava essere stata quella diversa di avere rafforzato il proposito criminoso di un soggetto, nelle more, definitivamente assolto dalla Corte d'Appello di Brescia proprio in quanto risultato privo di qualsivoglia proposito criminoso.

"Assenza di dolo"

Alla luce di quanto correttamente riportato nella sentenza assolutoria definitiva di Storari, non si comprendeva quindi la ragione per la quale una medesima condotta sarebbe stata sostenuta da buona fede in un caso e da dolo nell'altro, posto che risultava evidente che entrambi i concorrenti versavano nell'assoluta convinzione di fare il proprio dovere, secondo quanto loro imposto dai rispettivi ruoli, di fronte a una situazione che si presentava obiettivamente anomala.


Non potendo ricorrere ad altre vie, la condotta dell'appellante risulterebbe in ogni caso giustificata dalla speciale causa prevista all'art. 51 c.p., in caso di ritenuto adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica, quantomeno nella sua forma putativa.

Contrariamente a quanto riportato nell'impugnata sentenza, il DAVIGO aveva dichiarato di avere contattato il consigliere Cascini proprio per avere un parere sull'astratta affidabilità del dichiarante Amara, perché quest'ultimo era un collega che un tempo si era occupato di lui come magistrato in procedimenti che lo riguardavano.

Risultava ovvio che dal momento che la questione sottopostagli da Storari lamentava un anomalo ritardo di iscrizione di una grave chiamata di reità fatta da un indagato, l'eventuale verifica sull'attendibilità astratta della notizia da iscrivere andasse fatta su quest'ultimo e non certo sul p.m. verbalizzante.

"Le statuizioni civili"

Non era, poi, condivisa anche la motivazione addotta per la condanna dell'imputato alle statuizioni civili in favore della parte civile: l'aver informato alcuni consiglieri del C.S.M. di un fatto in quel momento del tutto veritiero, ossia che nei confronti di un altro consigliere esisteva un'indagine per presunta partecipazione a una loggia segreta, non era da intendere affatto come "disseminare tossine denigratorie"; parimenti, se espressamente richiesto di dare un parere, non



lo era avvisare chi era in procinto di affidargli un importante incarico (Morra).

In secondo luogo, da quanto ricostruito in giudizio risultava per tabulas l'assenza del pregiudizio indicato dal primo giudice, e non solo perché quasi tutti i soggetti escussi avevano dichiarato di non avere minimamente mutato il proprio atteggiamento nei confronti del dott. Ardita dopo avere ricevuto la "confidenza" di DAVIGO, ma perché tali dichiarazioni avevano trovato piena conferma in un fatto storico riferibile alla stessa parte civile.

Risultava, infatti, che al termine del plenum in cui il consigliere Di Matteo aveva riferito del plico anonimo ricevuto, contenente le dichiarazioni di Amara, solo in quel momento il consigliere Ardita era venuto a sapere che anche altri consiglieri erano stati in precedenza informati della questione e che, proprio per tale motivo, si era adirato parecchio con alcuni di loro per non averglielo detto.

Dunque, fino a tale momento, e pertanto a distanza di oltre un anno dopo "il comportamento tossico" del DAVIGO ormai in pensione, non era stata direttamente percepita alcuna ripercussione dalla parte civile nella stretta cerchia di frequentazioni, né tanto meno sul corretto funzionamento del C.S.M. (elemento che non costituiva titolo per liquidare all'Ardita (costituita in proprio, e non in rappresentanza dell'organo), somma alcuna a titolo di risarcimento morale.

I nuovi motivi di appello depositati in data 6.1.2.2023


1. Preliminarmente, era richiesta ai sensi dell'art. 603 c.p.p. l'acquisizione del decreto di archiviazione datato 13.09.23 del G.I.P. del Tribunale di Perugia in altro procedimento (in allegato), in quanto non ancora esistente al momento della redazione del gravame.

2. Era poi dedotta l'erronea applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. rispetto alle precedenti condotte contestate al capo B).

In merito alla condanna per avere riferito al senatore Nicola Morra, Presidente della Commissione nazionale antimafia, in assenza di qualunque ragione istituzionale e nell'ambito di un colloquio privato, allo scopo di spiegare il motivo dei contrasti insorti con il consigliere Sebastiano Ardita, che vi era un'indagine in corso su una presunta loggia coperta cui avrebbe fatto parte il citato consigliere (capo B), era lamentata l'erronea applicazione della continuazione ex art.81 c.p. rispetto alla parte di contestazione iniziale del medesimo capo d'imputazione.

La conversazione intervenuta con il senatore Morra si distingueva in modo essenziale da tutte le altre per quattro precise ragioni:

- 1) la conversazione era scaturita su iniziativa del Morra (e non dell'imputato),
- 2) l'interlocutore (Morra) non faceva parte del C.S.M.;



3) oggetto dell'interlocuzione non era più l'inerzia ingiustificata della Procura di Milano segnalata dal dott. Storari, bensì la ripresa o meno di rapporti con il dott. Ardita (soggetto nei precedenti casi neppure nominato);

4) il fatto specifico contestato al capo B) era quello di avere: "riferito che vi era un'indagine in corso su una presunta loggia coperta cui avrebbe fatto parte il consigliere Ardita".

In tal modo, dunque, attraverso la (erronea) configurazione dell'episodio Morra quale ultimo anello di un'unica catena di rivelazioni illecite volte a screditare il dott. Ardita, era facilmente possibile per l'accusa contrastare la tesi difensiva dell'imputato che poggiava sulla ritenuta non opponibilità a costoro della secretazione ex art. 329 c.p.p.

Il Morra, infatti, non faceva parte del C.S.M., e la mancata inclusione nell'organo di controllo anche di uno solo dei destinatari delle asserite rivelazioni contestate al capo B) smentiva la rivendicata buona fede dell'appellante, rendendo inapplicabile alla sua condotta la giustificazione della non opponibilità del segreto all'organo di controllo "al fine di ripristinare la legalità" per la mancata iscrizione a notizie di reato delle gravi dichiarazioni di Ardita alla Procura di Milano.

"L'equivoco sul reale oggetto della asserita rivelazione. Quale era il "segreto" da tutelare?"

Era del tutto ovvio che, nel segnalare l'omissione in corso presso la Procura meneghina a Salvi e Ermini, il DAVIGO aveva dovuto indicare di quale indagine bloccata si trattasse, e il motivo per cui meritasse attenzione stante la gravità della questione, senza incorrere nella condotta sanzionata dall'art. 326 c.p.


"Il fatto Morra"

Tuttavia la "vicenda Morra" presa singolarmente non risultava in alcun modo idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 326 c.p.

"Il fatto contestato in imputazione"

Ricostruito il fatto di cui al punto precedente e confrontandolo con quello descritto in imputazione (capo B), emergeva che l'imputazione ex art. 326 c.p. poggiava espressamente su un fatto ben preciso, ovvero quello di avere indebitamente rivelato a Morra che "c'era un'indagine in corso": che ciò fosse avvenuto mostrando o meno un foglio ove si leggeva il nome di Ardita (versione Morra) poco rilevava, trattandosi di un delitto a condotta libera che puniva la illecita "rivelazione" (o divulgazione) indipendentemente dalle modalità adottate.

Invero, il fatto contestato al capo B) non era risultato affatto provato dalle acquisizioni probatorie raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado; per concorde ammissione di entrambi i soggetti, era stato unicamente



accertato che, in quell'occasione, il dott. DAVIGO aveva riferito al senatore Morra che il consigliere Ardita era "tacciato di appartenere a un'associazione segreta", senza aggiungere, come aveva ribadito più volte in corso di esame l'imputato stesso, che c'era in corso un'indagine.

Ciò, peraltro, non significava necessariamente rivelare che il medesimo fosse anche indagato per violazione dell'art. 2 della Legge 17/1985 (cd. Legge Anselmi)

Altresì era molto probabile che la circostanza non fosse vera e che il successivo ricordo del senatore Morra fosse stato influenzato dall'aver appreso l'anno successivo, e nei modi indicati in sentenza (plenum Di Matteo del 28 aprile 2021), che il riferimento a una presunta appartenenza di Ardita a una loggia proveniva da dichiarazioni raccolte dalla Procura milanese.


Pertanto il teste aveva, in buona fede, fatto confusione a distanza di tempo, attribuendo all'imputato quell'ulteriore specificazione "Procura del Nord" che nella realtà non gli era mai stata riferita, anche perché, come aveva più volte precisato lo stesso Morra in dibattimento il dott. DAVIGO non aveva fornito alcun elemento circostanziato, preciso e puntuale per la sua contestualizzazione.

In primo luogo non vi era alcuna ragione logica da parte del dott. DAVIGO di specificare al proprio interlocutore anche la "zona geografica" della Procura che avrebbe raccolto quel dato riferibile ad Ardita per motivare la volontà di non riprendere i rapporti con lui, per cui era più che plausibile l'affermazione resa a dibattimento dall'imputato di essere certo di non avere mai fatto cenno a una tale circostanza.

Lo stesso Morra, nel ricostruire a dibattimento il significato reale di quell'incontro, aveva dichiarato: "Non mi ha detto altro e mi ha detto che per questo motivo Ardita non era per lui più un soggetto in qualche modo affidabile, facendo parte di questa associazione, che imponeva forse il vincolo della segretezza", e una volta accertato, sulla base della testimonianza dello stesso Morra, che questo, e non altri, era l'unico motivo di quella rivelazione, specificare che si trattasse di Procura del Nord o del Sud o del Centro Italia non avrebbe avuto alcun senso.

In secondo luogo, sempre il senatore Morra, pur avendo negato che l'imputato avesse mai fatto riferimento a "verbali", aveva dichiarato che in quell'occasione il dott. DAVIGO gli avrebbe anche mostrato un foglio di carta, in cui si leggeva il nominativo di Ardita.

Risultava, tuttavia, accertato che su tutte le pagine del documento in word riportante il verbale reso a suo tempo da Amara era indicata a chiare lettere la dicitura "Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano", ragion per cui o DAVIGO aveva agito fuori da qualsiasi logica nel parlare dapprima in modo



“carbonaro” di Procura del Nord, per poi mostrargli bellamente un foglio in cui il logo e il nome della Procura interessata appariva ben evidenziato, oppure il senatore Morra sarebbe stato, a tal punto, sprovveduto da non collegare quell’indicazione di DAVIGO a quanto si leggeva su un foglio mostratogli a riprova di quanto appena affermato: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Nel ricostruire ex post un fatto avvenuto in assenza di altri testimoni doveva necessariamente farsi ricorso ai criteri ordinari dei comportamenti umani e non certo ad ipotesi eccentriche o stravaganti, il che significava che, non essendo le due circostanze riferite da Morra compatibili tra loro, il suo ricordo - almeno su una delle due - era inesatto, e che pertanto non era possibile motivare su tale unica (e confusa) fonte probatoria l’esistenza di un fatto in termini di certezza.

In terzo luogo, l’imputato neppure volendo avrebbe potuto riferire al proprio interlocutore che c’era un’indagine in corso su una presunta loggia coperta per la semplice ragione che non lo sapeva, visto che, da quanto riferitogli da Storari, quell’indagine non era mai iniziata, ed era stata proprio quella notizia ad avere formato oggetto delle sue precedenti interlocuzioni con i membri del C.S.M. contestate al medesimo capo B).

Posto che, in quel momento, per l’imputato quell’indagine non era affatto in corso, non aveva alcun senso ritenere che potesse avere detto a Morra l’esatto contrario di quanto in precedenza lamentato con Ermini e Salvi.

In quarto luogo, e a riprova che lo stesso Morra non aveva inteso quella confidenza come un’illecita rivelazione di un’indagine in corso, lui stesso aveva dichiarato sin dall’inizio, e ancora in fase istruttoria al p.m. di Roma, che: “Dopo l’incontro con Davigo ho rivisto il consigliere Ardita in occasione della presentazione di un suo libro a Catania, intorno a fine luglio 2020; avendo avuto modo di assimilare la notizia e di riflettere sulla circostanza che se fossero state notizie di un certo rilievo avrebbero dato origine ad iniziative giudiziarie, di cui non si aveva notizia, tornai ad avere con lui il solito atteggiamento cordiale ” (cfr. Morra, SIT 31.05.21, PM Roma)”.

“L’insignificanza” della rivelazione a Morra”

Al di là delle lievi discrepanze nelle versioni rese dai due protagonisti, il fatto storico emerso, all’esito del dibattimento, era differente: l’imputato, infatti, si sarebbe limitato a motivare al Presidente della Commissione Nazionale Antimafia che la ragione per la quale non intendeva accedere alla richiesta di riattivare contatti con il dott. Ardita era dovuta al fatto che quest’ultimo fosse “tacciato di appartenenza a una loggia segreta” oppure al fatto che “un collaboratore lo aveva indicato a una procura del nord come sospetto di appartenere a una loggia segreta”

(secondo Morra), senza fornire al Morra alcun dettaglio idoneo a mettere a rischio, neppure in astratto, un'eventuale indagine in corso.

L'appellante non aveva indicato alcun nome oltre a quello di Ardita, e si era limitato a motivare con il fatto che "era tacciato di appartenere a un'associazione segreta" la ragione, giusta o sbagliata che fosse, per cui non intendeva riprendere i rapporti con quest'ultimo.

E in tal senso era stato percepito dallo stesso Morra, il quale già dal luglio 2020 (ovvero circa un mese dopo) aveva ripreso i suoi cordiali rapporti con l'Ardita; dunque, non si ravvisava in cosa consistesse l'addebito di avere violato l'art. 326 c.p. (sul punto, cfr. Sezioni Unite, n. 4694 del 7 febbraio 2012; Cassazione, Sezione V penale, 11 febbraio 2021).

Il senatore Morra, Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, non faceva parte di una stretta cerchia di frequentazioni.

Né corrispondeva al vero che si versasse nell'ambito di un colloquio privato, giacché, al di là della forma, la proposta di Morra - che non era un "amico privato" di DAVIGO - era la richiesta di un Presidente Antimafia (Morra) a un consigliere C.S.M. (DAVIGO) di partecipare a futuri lavori di rilevanza pubblica con altro consigliere (Ardita).


"L'inesistente danno all'indagine"

Anche per la vicenda Morra valevano le medesime considerazioni in merito alla totale assenza di danno all'indagine già esposte in sede di gravame per le ulteriori condotte contestate al capo B), posto che la motivazione sul punto si richiamava unicamente al contenuto di un comunicato stampa che accompagnava la richiesta di archiviazione della Procura di Perugia del 2022, ove si attribuiva l'esito al clamore mediatico scaturito dall'intervento al plenum del C.S.M. di Di Matteo dell'aprile del 2021 e non alle condotte dell'imputato, che risalivano all'estate del 2020 ovvero prima ancora che venisse trasmesso il fascicolo per competenza al suddetto Ufficio.

"Il Decreto di archiviazione del 13 settembre 2023 del GIP di Perugia (n. 84/21 RGNR e n. 2300/21 RG GIP)"

La lettura del provvedimento decisorio sopra indicato, al tempo non disponibile, faceva emergere scenari differenti rispetto a quanto si leggeva nel sintetico comunicato stampa citato dalla prima sentenza e consentiva di meglio comprendere il complesso iter processuale che aveva condotto a quell'esito, e che smentiva il dato secondo cui l'illecita propalazione di notizie avrebbe compromesso la successiva indagine perugina.

In definitiva, alla luce di quanto riportato in tale documento, ben prima della



formale trasmissione degli atti per competenza alla A.G di Perugia, le gravi dichiarazioni accusatorie di Amara nei confronti di numerosi rappresentanti delle istituzioni avevano formato oggetto di ripetuto “scambio” informativo tra diversi soggetti (dal Procuratore Generale della Cassazione che scriveva al Procuratore della Repubblica di Perugia in merito alla posizione del dott. Mancinetti, alla nota redatta dal Procuratore della Repubblica di Milano, fino al diretto confronto tra i vertici delle due Procure, in occasione di un incontro specifico).

Una volta ricevuto il fascicolo, la Procura della Repubblica di Perugia aveva dato corso a un'intensa istruttoria che non risultava minimamente inquinata dalle rivelazioni dell'anno prima contestate al DAVIGO, e peraltro precedente alla divulgazione mediatica del “caso Amara”, intervenuta soltanto dopo l'intervento pubblico trasmesso in diretta da Radio Radicale del consigliere Di Matteo al plenum C.S.M. del 28 aprile del 2021.


Era pertanto pacifica l'erroneità della condanna in capo all'appellante, atteso che nessun documento aveva subito l'indagine successivamente condotta dalla Procura di Perugia da quanto ad egli contestato.

“Il Decreto di rinvio a giudizio di Amara per calunnia da parte del GIP di Milano (dott. Salvini) del 4 dicembre 2023”

Ancora, nelle more del giudizio di appello, e successivamente al Decreto del G.I.P. del Tribunale di Perugia, si era appreso da notizie di stampa che il 7 ottobre 2023 la Procura della Repubblica di Milano aveva chiesto il rinvio a giudizio di Piero Amara per calunnia ai danni di tutti quei soggetti che egli aveva indicato come appartenenti a una loggia segreta nel corso degli interrogatori resi quattro anni prima (2019), e che formavano oggetto della causa in esame, nonchè che in data 4 dicembre 2023 il G.U.P. aveva disposto il suo rinvio a giudizio per il 2 febbraio 2024.

I quattro anni trascorsi per pervenire all'imputazione per calunnia di Amara consentivano un'ulteriore riflessione in merito all'iniziativa al tempo assunta dall'appellante, non appena notiziato dal collega Storari dell'inerzia della Procura della Repubblica di Milano a fronte di quelle gravi accuse che coinvolgevano i vertici delle Istituzioni.

Inoltre la condotta processuale tenuta dai rappresentanti della Procura della Repubblica di Milano nel corso del processo ENI - con riferimento a una contestata esibizione “parziale” delle prove non solo alle parti, ma anche al Tribunale - era stata stigmatizzata dall'estensore della sentenza di assoluzione di primo grado (nel frattempo divenuta definitiva), e aveva determinato un'indagine a carico dei p.m. De Pasquale e Spadaro innanzi alla Procura della Repubblica di Brescia.



Anche da tale provvedimento giudiziario, sopravvenuto al deposito dell'atto di gravame, emergeva in maniera evidente l'erroneità, quantomeno sotto il profilo soggettivo, della condanna di primo grado.

“Considerazione finale sugli esiti giudiziari (e non solo) di tutti i protagonisti dell'intera vicenda”

In tal modo l'appellante esponeva le seguenti considerazioni finali:

1) Colui che aveva dato l'avvio al tutto, oggi rinviato a giudizio per plurima calunnia aggravata ai danni di numerose persone, era un pregiudicato che, per sua stessa ammissione, aveva disseminato gravi accuse a carico di svariati rappresentanti delle istituzioni davanti alla A.G con le seguenti (e testuali) modalità:

2) I rappresentanti della Procura di Milano che avevano raccolto tali inquietanti e gravi dichiarazioni, eccettuato il dott. Storari, non avevano ritenuto di procedere ad alcuna iscrizione per le ragioni illustrate; chi per l'attesa nomina di un alto ufficiale della Guardia di Finanza, chi per strategia processuale in relazione a un dibattimento in corso, erano stati prosciolti in fase istruttoria dall'accusa di omissione in atti d'ufficio;

3) Il dott. Storari, che invece aveva divulgato all'appellante quanto stava (rectius: “non”) accadendo, era stato assolto in via definitiva proprio dall'accusa di avere violato il segreto istruttorio;

4) Il dott. Ermini e il dott. Salvi, i quali, raccolta la segnalazione dell'appellante, ulteriormente divulgavano a terzi quanto appreso, il secondo addirittura direttamente contattando il Procuratore di Milano per attivare l'indagine ancora bloccata, non erano mai stati sottoposti ad indagine alcuna;

5) Il dott. Di Matteo, che una volta ricevuti in forma anonima i verbali di Amara, prima ne aveva dato immediata notizia al diretto interessato, quindi prendeva contatto (approfittando della circostanza di luogo) con il Procuratore di Perugia cui era stato trasmesso per competenza il fascicolo che riguardava l'amico Ardita e, infine, riteneva di comunicare pubblicamente che vi era un'indagine in corso durante una seduta trasmessa in diretta da una radio con ampi ascolti, neppure.

Lo svolgimento del processo

Il processo di appello era, quindi, chiamato all'udienza del 29.1.2024; in tale sede le parti procedevano alla discussione e, quindi, era disposto un rinvio per eventuali repliche all'udienza del 7.3.2024.

A tale udienza si dava atto della circostanza per cui, nelle more, erano state trasmesse due memorie nell'interesse dell'appellante, in data 30.1.2024 e in data

1.3.2024, e una nell'interesse della parte civile, in data 6.3.2024, e, quindi, in assenza di repliche, il processo era definito sulle conclusioni riportate in epigrafe.

La decisione della Corte di Appello

Tanto premesso, ritiene questa Corte territoriale di non condividere le doglianze dell'impugnazione.

La produzione documentale delle parti


Deve, anzitutto, darsi formalmente atto dell'acquisizione della copiosa documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio di appello.

Sono documenti venuti in essere per lo più successivamente alla sentenza impugnata e che hanno ad oggetti fatti, che hanno un'evidente connessione con alcune circostanze oggetto del presente processo, così da renderli necessari al fine del decidere.

Si tratta, in particolare, del decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Perugia del 13.9.2023 nel procedimento a carico di Amara Piero+altri per il reato di cui all'art.2 legge 17/1985; della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 24.5.2023 del procedimento penale avviato nei confronti di Marra Giuseppe per i reati di cui agli artt.351 e 361 c.p. e del relativo decreto di archiviazione del G.I.P. del 4.9.2023; della sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Brescia del 3.11.2022 che ha assolto Storari Paolo dal reato di cui all'art.326 c.p.; del decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Brescia del 21.1.2022 nel procedimento penale avviato nei confronti di Greco Francesco per il reato di cui all'art.328 c.p.; del decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Brescia del 12.8.2022 nel procedimento penale avviato nei confronti di Pedio Laura per il reato di cui all'art.328 c.p.; dell'avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento n.12333/17 R.G.N.R. a carico di Amara Piero e altri; del decreto che ha disposto il giudizio emesso dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 4.12.2023 nei confronti di Amara Piero per i reati di cui agli artt.368 e 369 c.p. e dell'ordinanza istruttoria del 4.12.2023 resa dal medesimo G.U.P.

Il concorso dell'extraneus nel reato di cui all'art.326 c.p.

Ritiene, in prima battuta, questa Corte territoriale di affrontare la tematica concernente l'asserita inesistenza del concorso dell'*extraneus* nel delitto di rivelazione del segreto d'ufficio commesso dall'*intraneus*; in tesi difensiva il reato si sarebbe perfezionato nel momento in cui la notizia segreta sarebbe stata rivelata



dall'*intraneus* al primo, di tal che la successiva condotta dell'*extraneus* costituirebbe un *post factum* non punibile.

Nel caso di specie, peraltro, non potrebbe sussistere un concorso di reato nel proposito criminoso altrui, ai sensi dell'art.110 c.p., dal momento in cui il dott. Paolo Storari è stato assolto giustappunto per mancanza di finalità illecita.

Né sarebbe stata contestata l'ipotesi mediata di cui all'art.48 c.p. in ordine all'induzione dolosa di taluno mediante inganno a commettere per errore il reato.

Osserva, al riguardo, il collegio che le contestazioni dell'appellante non tengono conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema.

Invero afferma la Suprema Corte che *"integra il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione da parte dell'"extraneus" di una notizia segreta, riferitagli come tale, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore"* (Cass pen., sez.V, 17.11.2020, n.1957).


Da ciò si evince che, se la condotta dell'*intraneus* si consuma nel momento in cui svela all'*extraneus* la notizia riservata, la condotta di quest'ultimo di successiva rivelazione ad altri di detta circostanza costituisce tutt'altro che un *post factum* non punibile, ma determina la realizzazione di altra e ulteriore condotta di rivelazione distinta da quella dell'originario autore del reato.

E, nel caso di specie, è incontestato e incontestabile che il dott. DAVIGO ha messo a conoscenza delle notizie acquisite in via riservata dal dott. Storari una serie di soggetti terzi non esaustivamente limitata ai nominativi elencati nel capo di incolpazione (si pensi ad esempio al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giovanni Salvi o al collega della corrente di A&I, dott. Alessandro Pepe).

Non solo, ma ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'*extraneus* è anche necessario che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto (cfr Cass. pen., sez.VI, 17.4.2018, n.34928).

Ed anche sul punto risulta in modo incontrovertibile dalla citata sentenza della Corte di Appello di Brescia del 3.11.2022, che il dott. DAVIGO ha effettivamente indotto il dott. Storari a rivelargli le propalazioni dell'avv.to Piero Amara in ordine alla sussistenza della cd. "Loggia Ungheria" in ragione della prospettazione -tutt'altro che fondata, per come si dirà- che il segreto investigativo, non essendo opponibile al C.S.M., per ciò stesso non poteva esserlo nei confronti del singolo consigliere, che ne faceva parte.

Ne consegue che non vi era alcuna necessità da parte della Pubblica Accusa di costruire la contestazione secondo lo schema dell'autorità mediata ai sensi



dell'art.48 c.p. per punire l'*extraneus* a titolo di concorso nel reato, posto che è sufficiente che questi, dopo avere agevolato la rivelazione del segreto da parte del suo depositario, ne abbia disvelato il suo contenuto a terzi.

Né assume rilievo l'intervenuta assoluzione del dott. Storari, posto che la stessa non è avvenuta per insussistenza del fatto, ma per carenza dell'elemento soggettivo.

Sul tema si rileva che *“ai fini della configurabilità della responsabilità dell'extraneus per concorso nel reato proprio, è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'intraneus”* esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per l'eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità” (Cass. pen., sez.II, 17.10.2018, n. 219).

Ed, invero, la formula assolutoria adottata dai giudici di merito del processo svoltosi a carico del dott. Paolo Storari opera esclusivamente sul piano personale, posto che la mancanza di colpevolezza è stata ancorata all'affidamento non colpevole della prospettazione proveniente dall'autorevole componente del C.S.M. dell'epoca secondo cui egli, in quanto tale, era pienamente autorizzato a ricevere notizie coperte da segreto investigativo.

A ciò aggiunge la Corte bresciana che, nemmeno poteva ipotizzare il dott. Storari che il destinatario delle sue rivelazioni, vincolato all'obbligo del segreto delle notizie apprese nella veste di consigliere del C.S.M., non avrebbe mantenuto il segreto, riferendo la notizia e consegnando gli atti ad altri.

L'assoluzione dell'*intraneus* sul piano personale e non oggettivo impone, pertanto, di verificare la necessità di pervenire alla medesima soluzione per l'*extraneus* senza poterne escludere automaticamente la colpevolezza.

Vale al riguardo il principio di diritto, secondo cui l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autorità mediata di cui all'art. 48 c.p., o in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi a lui estensibile (Cass pen., sez.IV, 20.4.2018 n.36730; sez.IV, 28.9.2017 n. 57706; sez. IV, 8.7.2016, n.6872).

L'oggetto della rivelazione del segreto d'ufficio

Alla luce delle contestazioni dell'appellante deve, quindi, affrontarsi il tema relativo all'oggetto materiale della condotta di rivelazione del segreto necessaria a

integrare la sussistenza del reato.

A tal proposito si assume, in chiave difensiva, che la condotta addebitabile in astratto al dott. DAVIGO non potrebbe ricomprendere altro che quella della materiale consegna dei verbali o dell'integrale esibizione degli stessi, in quanto la secretazione si è riferita unicamente a tali atti, per come apposta dal pubblico ministero precedente e non già alla mera notizia della loro esistenza.

Così non è.

A ben vedere, infatti, viene riproposta una tematica già disattesa dal Tribunale, che, con argomentazione esaustiva, ha affermato come oggetto del reato sia l'informazione e non già il corpo materiale mediante la quale questa è veicolata.

La norma di cui all'art.326 c.p. non parla, infatti, di atti, ma di notizie, con ciò rimandando al contenuto dell'atto investigativo e non già alla veste formale con la quale viene trasmesso, di tal che il reato è integrato allorchè vengano riportate notizie inerenti all'ufficio pubblico ricoperto e che siano destinate a rimanere segrete, a prescindere dalla forma con le quali vengano rivelate.

E, nel caso di specie, è indubbio che il dott. DAVIGO abbia portato a conoscenza di una selezionata platea di soggetti, più o meno qualificati, informazioni riservate quali: la notizia dell'esistenza di un'indagine; l'indicazione dell'autorità precedente; il contenuto delle dichiarazioni rese da un soggetto in tale indagine, nella parte in cui indicava chi erano i partecipi di una loggia massonica, con indicazione specifica di alcuni dei soggetti accusati; il nominativo della fonte dichiarativa.

Non appare poi seriamente contestabile che, al momento della loro rivelazione dal dott. Storari al dott. DAVIGO e da questi a terzi, tali notizie erano coperte da segreto istruttorio, essendo state secretate dal pubblico ministero precedente ai sensi dell'art.329 co.III c.p.p. nel cd. procedimento contenitore n.12333/17 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano; senza contare poi, che a far data dal 12.5.2020, tali notizie avevano dato vita ad un'autonoma iscrizione nel registro degli indagati, per applicazione della cd. "legge Anselmi" limitatamente al nominativo dei tre soggetti rei confessi - Amara Piero, Calafiore Giuseppe e Ferraro Alessandro -, con conseguente obbligo del segreto ai sensi dell'art.329 co.I c.p.

E per quanto in tesi difensiva ci si ostini a sostenere che, alla data del 4.5.2020, epoca della rivelazione dal dott. DAVIGO al Vicepresidente del C.S.M., dott. David Ermini, non vi era stata ancora alcuna iscrizione nel registro degli indagati per effetto delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Piero Amara, ben ci si guarda dal confrontarsi con le analoghe condotte tenute dall'imputato verso i

terzi dopo la data del 12.5.2020, a iscrizione già avvenuta, e protrattesi sinanco al settembre 2020.

Il contenuto della rivelazione al senatore Nicola Morra

Il contenuto dell'oggetto della rivelazione involge, quindi, la necessità di valutare la contestazione in fatto introdotta dall'appellante con i motivi aggiunti in merito alle rivelazioni effettuate dal dott. DAVIGO a fine estate 2020 al senatore Morra Nicola, all'epoca Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

La prospettazione dell'appellante vuole che il ricordo del parlamentare sia fallace, nella parte in cui questi avrebbe ricordato che il dott. DAVIGO, nel mostrargli i verbali contenenti il nome di Sebastiano Ardita da parte di un soggetto, che stava collaborando con l'autorità giudiziaria e che tacciava il magistrato di appartenere ad una loggia segreta di tipo massonico, avrebbe fatto riferimento ad un'indagine di una non meglio precisata "Procura del Nord".

Ad avviso del deducente il teste avrebbe fatto confusione, sovrapponendo al suo ricordo le notizie, nel frattempo, apprese dalla stampa, posto che non avrebbe avuto senso logico che il dott. DAVIGO avesse mostrato i verbali al teste, sul cui frontespizio era riportata l'intestazione "Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano" per fare cenno ad una indagine presso una non meglio precisata "Procura del Nord"; a ciò si aggiunge che il dott. DAVIGO giammai avrebbe potuto fare cenno ad un'indagine, che non sapeva nemmeno se avesse avuto corso.

Sul punto osserva il collegio che il ricordo sbiadito appare essere quello del dott. DAVIGO (*"ma perché avrei dovuto farlo?...Che cosa aggiungeva...non lo ricordo, ma logicamente lo nego"*), piuttosto che del teste Morra, il quale ha ricordato con precisione tempi e modalità con le quali il consigliere del C.S.M. lo ha messo al corrente dell'esistenza della notizia riservata sul conto del collega Ardita.

E a conferma della veridicità del suo racconto, il teste ha tratteggiato le modalità del suo incontro con l'imputato, in termini di atteggiamento prudenziale del suo contraddittore, in tutto sovrapponibile a quello descritto dagli altri destinatari delle sue rivelazioni e in relazione ai quali non viene sollevata alcuna contestazione circa la veridicità di quanto da loro riferito.

Il teste Morra, peraltro, ha specificato che l'imputato gli avrebbe fatto vedere dei fogli velocemente, non consentendogli di leggere altro che il nome di Ardita, il che rende del tutto possibile che il senatore, concentrato sul nominativo indicatogli dal suo interlocutore, non si sia soffermato sull'intestazione dei documenti a lui esibiti in fretta e furia.

A ciò si aggiunge che, peraltro, la questione riguarda un particolare del tutto

secondario, non smentito altrimenti dall'imputato e che rende ben possibile il fatto che il dott. DAVIGO abbia volutamente cercato di non essere troppo preciso con la sua controparte, diversamente da come si era comportato con altri soggetti con cui aveva più confidenza; significativo, a tal proposito, è il fatto che l'imputato, in tale occasione e a differenza di altre occasioni, non abbia riferito al parlamentare nemmeno il nominativo del cosiddetto collaborante, che, nella sua prospettazione, era la fonte dichiarativa delle accuse mosse nei confronti del dott. Ardita.

Non solo, ma, a ben vedere, l'accento da parte del dott. DAVIGO all'esistenza di un'indagine presso una "Procura del Nord" emerge parimenti anche dalla deposizione del teste Alessandro Pepe, a conferma del fatto che il riferimento ad una determinata area geografica da parte del prevenuto per indicare l'organo inquirente, che aveva raccolto o stava raccogliendo le accuse sulla presunta appartenenza del dott. Ardita ed altri ad una loggia segreta, è stata indicazione tutt'altro che eccentrica.


Nè la genericità di tale indicazione inficia la sussistenza del reato di rivelazione del segreto, posto che, comunque, sono stati portati a conoscenza di un terzo non legittimato a riceverne la notizia dati coperti da segreto, quali l'esistenza di un'indagine, l'oggetto della stessa con il relativo titolo di reato e il nominativo di uno di coloro che vi erano implicati.

Irricevibile è, poi, la considerazione, secondo la quale il dott. DAVIGO non avrebbe mai potuto parlare di un'indagine in corso, in quanto non sapeva nemmeno se quell'indagine fosse partita o meno.

La tesi difensiva si scontra con le affermazioni stesse del dott. DAVIGO, il quale, in sede di esame, ha espressamente dichiarato il contrario, sostenendo che, dopo avere parlato con il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il Procuratore della Repubblica di Milano aveva proceduto all'iscrizione, come poi confermatogli di lì a breve, sempre nel maggio 2020, dal dott. Storari.

Peraltro e a riscontro di tale considerazione vi è il dato oggettivo emergente dall'annotazione di P.G. dell'8.6.2021 a firma del Tenente Colonnello Comincini, per come riportato nella sentenza di assoluzione del dott. Storari emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 3.11.2022, secondo cui, il 19.5.2020, si registra un contatto telefonico tra il dott. Storari e il dott. DAVIGO.

Posto il dato pacifico secondo il quale tra i due non vi era alcun rapporto di frequentazione abituale, né di amicizia, appare del tutto evidente che l'unica ragione d'essere di tale comunicazione sia stata quella di uno scambio di informazioni in merito all'eventuale sblocco di quella situazione di stallo all'indagine a suo tempo segnalata dal dott. Storari all'autorevole collega.



L'iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Milano del 12.5.2020


Sul tema della natura del reato di pericolo del delitto di rivelazione del segreto d'ufficio l'appellante ripropone la tesi dell'inesistenza del danno all'indagine per effetto delle sue condotte rivelatorie, che, anzi, piuttosto che danneggiare l'attività investigativa, l'avrebbero promossa per effetto dello sprone operato dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano grazie al suo fattivo intervento, così da mettere il procedimento "sui binari della legalità".

Nessuno degli interessati sarebbe, peraltro, venuto a conoscenza delle notizie riservate comunicate dal dott. DAVIGO concernenti le prodezze dell'avv.to Amara, che, viceversa, sono state oggetto di divulgazione *coram populo* per effetto della comunicazione in forma anonima dei verbali di interrogatorio ai due giornalisti Milella e Massari e della trasmissione in diretta su Radio Radicale della seduta dell'assemblea plenaria del C.S.M. del 18.2.2021, nella quale il consigliere Antonino Di Matteo aveva riferito di avere ricevuto un plico contenente i predetti verbali con una nota accompagnatoria, nella quale si accusava sostanzialmente il Procuratore della Repubblica di Milano e lo stesso Procuratore Generale della Corte di Cassazione di omissioni investigative.

Quanto al tema fattuale introdotto dall'appellante, che ripetutamente rivendica a suo merito l'iscrizione del 12.5.2020 della notizia di reato per violazione dell'art.2 delle legge 17/85 da parte del Procuratore della Repubblica di Milano, è bene sgombrare il campo da possibili suggestioni di parte, che sembrano peraltro avallate dalla sentenza assolutoria della Corte di Appello di Brescia emessa nei confronti del dott. Paolo Storari (pg.38-40).

A tenore della citata pronuncia la prospettazione del dott. Storari - secondo cui l'impressione che la decisione da parte dei colleghi di pervenire finalmente all'iscrizione nel registro degli indagati dei nominativi dei tre rei confessi per applicazione della cd. "legge Anselmi", per come decisa nella riunione presso la Procura della Repubblica di Milano dell'8.5.2020 e materialmente effettuata il 12.5.2020, sarebbe stata determinata da un input esterno- è confermata da quanto riferito dal dott. Giovanni Salvi, dal dott. Giuseppe Marra e dai tabulati telefonici dell'utenza in uso al dott. Greco.

Invero i predetti elementi probatori collocherebbero con certezza l'intervento del Procuratore Generale della Cassazione presso il Procuratore della Repubblica di Milano prima dell'8.5.2020, così che, ragionevolmente, si dovrebbe supporre che



tale iscrizione sia stata la conseguenza logica del suo antefatto.

Così non può essere.

Il teste Salvi ha, infatti, dichiarato che, una volta informato dal dott. DAVIGO della situazione di possibile impasse esistente presso la Procura della Repubblica di Milano, aveva avuto nel mese di maggio un colloquio telefonico con il dott. Greco, che gli era sembrato avere le idee particolarmente chiare sull'indagine menzionatagli e, successivamente, il 16 giugno, era tornato con lui sull'argomento in occasione di un incontro di persona a Roma.

Dal canto suo il teste Greco ha collocato tale contatto telefonico alla data del 25 maggio 2020, confermando poi il colloquio avvenuto di persona a Roma il successivo 16 giugno.

Ha escluso, viceversa, che negli sms del 7 maggio 2020, scambiatisi con il dott. Salvi, l'argomento trattato fosse stato quello avente ad oggetto l'indagine sulla cd. "Loggia Ungheria", spiegando, viceversa, che oggetto di tali messaggi era il ben più urgente disegno di legge del Ministro Buonafede sulla scarcerazione dei mafiosi a seguito della pandemia per "Covid 19".

Del tutto inconferente sul punto appare, viceversa, la deposizione del teste Marra Giuseppe, che ha ancorato il ricordo delle confidenze ricevute dal dott. DAVIGO -con le quali questi gli aveva esternato la sua preoccupazione per l'indagine a carico del collega Ardita osteggiata dalla Procura della Repubblica di Milano e, nell'occasione, gli aveva fatto vedere i verbali, rappresentandogli di averne già fatto parola con il dott. Ermini e il dott. Salvi- nel primo giorno del suo rientro a Roma dopo il *lockdown*.

A ben vedere, infatti, tale data non è quella riportata nella citata sentenza della Corte di Appello di Brescia -indicata, all'evidenza per un mero errore materiale nell'8 maggio 2020, così da indurre a collocare il colloquio tra il dott. DAVIGO e il dott. Salvi tra il 4 e il 6 maggio-, ma è l'8 giugno 2020, posto che il teste Marra indica con precisione proprio tale data per il suo rientro a Roma dopo il *lockdown*, specificando che questo era avvenuto in ritardo rispetto alla ripresa dei lavori in presenza presso il C.S.M., risalente al 4 maggio 2020, in ragione delle gravi problematiche connesse allo stato di salute della figlia più piccola (vds deposizione teste Marra udienza 23.2.2023 pg.14).

Orbene e a prescindere dalla considerazione del G.I.P. del Tribunale di Brescia, che, nell'archiviare la posizione del dott. Greco per il reato di cui all'art.328 c.p. ritiene implausibile che un'eventuale comunicazione riservata sul procedimento "Ungheria" possa essere stata affidata a dei semplici messaggi di testo susseguentisi nell'arco di pochissimi secondi, come quelli documentati il 7 maggio 2020 tra i due

Procuratori, in ottica difensiva dovrebbe ipotizzarsi che il teste Greco affermi il falso per ragioni di comprensibile autotutela.

Rileva il collegio, tuttavia, come non vi siano elementi concreti che smentiscano quanto affermato dal teste, tanto più che la sua spiegazione ha una sua dignità storica alla luce del tragico periodo emergenziale, che, all'epoca, il Paese stava attraversando e che ben può spiegare come i vertici operativi delle più importanti sedi investigative d'Italia potessero confrontarsi sulle tematiche di maggiore attualità nell'imminenza della cessazione del primo periodo di sospensione dei termini processuali.

Non solo, ma è lo stesso dott. Giovanni Salvi - a meno di non volere ritenere che anche il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, questa volta senza interesse alcuno, abbia anch'egli dichiarato il falso- a corroborare la deposizione del Procuratore della Repubblica di Milano, allorchè riferisce di avere avuto sul tema della "Loggia Ungheria" un colloquio telefonico con il dott. Greco e non già un semplice scambio di sms, come quello per l'appunto registrato il 7 maggio 2020.

Peraltro il teste Salvi ha dichiarato solo di essersi informato dell'esistenza dell'indagine e del suo contenuto e non già di avere ordinato una qualche iscrizione, rimanendo peraltro confortato dalle rassicuranti risposte ricevute dal suo interlocutore.

A ciò si aggiunga che è la stessa cronistoria delle attività investigative sorte a seguito delle rivelazioni dell'avvocato Amara, per come ripercorsa dal decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Brescia a smentire l'assunto dell'appellante e a far ritenere che l'iscrizione nel registro degli indagati di Amara, Calafiore e Ferraro, sia stata decisa a prescindere dall'intervento del dott. DAVIGO presso il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

Invero già il 29 aprile 2020 il dott. Greco, ricevuta la scheda di iscrizione spedita dal dott. Storari, aveva indetto una riunione per discutere del procedimento penale e di eventuali iscrizioni, riunione poi postergata al giorno successivo e ulteriormente rinviata al giorno 8 maggio 2020 per cause indipendenti dalla volontà del medesimo accusato.

Da ciò si desume che l'iscrizione dei nominativi dei tre rei confessi di appartenere alla cd. "Loggia Ungheria" sia stata maturata prima e, comunque, a prescindere dall'intervento del dott. Salvi presso il Procuratore della Repubblica di Milano e sia stata, viceversa, il frutto di quel confronto tra investigatori determinato dalla improvvisa iniziativa del dott. Storari e dalla sua eccentricità -al sol considerare che la scelta degli otto nominativi da iscrivere riportati nella scheda di iscrizione appariva del tutto casuale e priva di logica, per come emerge anche dalle

affermazioni dello stesso teste Greco-.

La natura di reato di pericolo del reato di rivelazione del segreto d'ufficio

Quanto alla natura di reato di pericolo del reato di cui all'art.326 c.p. si osserva, poi, come ormai sia pacifica la giurisprudenza sulla natura del reato in contestazione, all'indomani dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, con la nota sentenza n.4694 del 27.10.2011, con cui si è affermato che *"il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta"*.

Al collegio pare di particolare pregnanza il passaggio motivazionale della sentenza citata, nella parte in cui, dopo avere affermato che le ipotesi di non punibilità del reato di cui all'art.326 c.p. per inoffensività del fatto risultano comunque limitate a casi assai circoscritti, viene evidenziato che quando è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto (cfr Cass pen., sez.VI, 11.10.2005, n.42726).

Se così è, è evidente che, nel momento in cui è lo stesso art.329 c.p.p. a indicare che, come nel caso di specie, gli atti di indagine sono atti coperti da segreto *tout court* e che, anche quelli non più coperti da segreto, possono essere secretati con decreto motivato del pubblico ministero in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, la valutazione circa la sussistenza del pericolo della loro divulgazione è già stata fatta, a monte, dalla norma primaria senza che possa essere rimesso all'interprete la valutazione del rischio.

Da ciò consegue che le rivelazioni rese dal dott. DAVIGO, in quanto concernenti atti coperti da segreto ex art.329 c.p., erano, per ciò stesso, potenzialmente pericolose per l'indagine a prescindere dalla loro successiva e ulteriore divulgazione.

Peraltro, per come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, la fuga di notizie mediante la trasmissione dei plichi anonimi ai giornalisti Massari e Milella e, non a caso, al consigliere Di Matteo, non può certo considerarsi una vicenda estranea e avulsa dalla responsabilità dell'imputato in termini anche di prevedibilità e permea di significato la nozione di pericolo concreto evocato dalla norma incriminatrice.

Sul punto lo stesso decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Perugia della posizione di Amara Piero e altri per il reato di cui all'art.2 della cd. "legge Anselmi" condivide le difficoltà evidenziate dal P.M. nella richiesta di archiviazione, già di per sé non semplici per il titolo di reato -che non consentiva di attivare intercettazioni- e per l'unicità della fonte dichiarativa -che riferiva principalmente di circostanze apprese *de relato*-, in ragione della fuga di notizie "senza eguali precedenti, che ha inevitabilmente inciso sullo sviluppo delle investigazioni negativamente" (pg.39).

Senza peraltro trascurare, sempre sul pericolo concreto di inquinamento probatorio, quanto riportato dal Tribunale in merito al fatto che il dott. DAVIGO aveva consegnato per la loro lettura i verbali contenenti le dichiarazioni dell'avv.to Amara al collega consigliere, dott. Giuseppe Cascini, soggetto menzionato dallo stesso legale come uno dei destinatari, a suo insaputa, dei favori della "Loggia Ungheria" per intralciare un'indagine promossa da un pool di magistrati di Roma, tra cui vi era lo stesso dott. Cascini (vds deposizione teste Cascini del 15.11.2022).

Il contemperamento tra le esigenze investigative e il perseguimento delle finalità del C.S.M.

La questione in oggetto discende ancora una volta dal principio affermato dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora le notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta).

Posto che il segreto investigativo, in tesi difensiva, non sarebbe opponibile al C.S.M. e, per ciò stesso, al singolo consigliere, che di tale consesso faccia parte e che i terzi, a cui la notizia è stata riferita, erano soggetti autorizzati a riceverle per i loro fini istituzionali, il reato non sussisterebbe.

Questo collegio non condivide la tesi propugnata.

L'assunto, secondo il quale il segreto investigativo non è opponibile al singolo consigliere dell'organo di autogoverno della magistratura, in quanto il segreto investigativo non sarebbe opponibile al C.S.M., poggia su una forzatura interpretativa, che, per quanto suggestiva, è da ritenersi erronea.

E', innanzitutto, indubbio che la secretazione accordata al segreto investigativo riceve una tutela particolarmente rafforzata dalla sua previsione con legge primaria, quale giustappunto sono gli artt. 326 c.p. e 329 c.p.p.

Nel contemperare, poi, le opposte esigenze di tutela investigativa da parte

degli organi inquirenti e di necessità per il C.S.M. di apprendere fatti, che possano avere rilievo per la tutela dei suoi fini istituzionali, si sono succedute una serie di circolari, per come ampiamente riportate dal Tribunale.

Si tratta questa volta di una serie di norme di rango secondario, che disciplinano casi, modalità e tempi con i quali gli Uffici di Procura sono tenuti, in deroga alle norme di carattere primario poste a tutela del segreto investigativo, a trasmettere al C.S.M. atti funzionali allo svolgimento delle proprie attività.

E poiché si tratta di norme di carattere secondario che derogano ad un principio generale stabilito da norma di rango superiore, queste sono, per ciò stesso, norme di stretta interpretazione e la cui valutazione non può, per ciò stesso, essere rimessa alla soggettiva valutazione dell'interprete.

Orbene richiamando sul punto quanto argomentato dal Tribunale, si può ritenere che il C.S.M. non abbia alcun accesso incondizionato e immediato agli atti di indagine, per come, viceversa, sostenuto dall'appellante.

Già con deliberazione n.510 in data 15 gennaio 1994 il Consiglio Superiore della Magistratura aveva disposto che il pubblico ministero procedente desse immediata comunicazione al Consiglio di tutte le notizie di reato, nonché di tutti gli altri fatti e circostanze concernenti magistrati che possono avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio, salvo che sussistano e vengano comunicate ragioni che possano rendere inopportuna la immediata comunicazione, per il positivo sviluppo delle indagini e/o per la sicurezza delle persone.

Con la successiva deliberazione del 17 maggio 1995, concernente lo svolgimento di ispezioni ed inchieste ministeriali, il C.S.M. ha ribadito il suo costante orientamento sul punto della non opponibilità, in linea di principio, del segreto investigativo, prevedendo, tuttavia, la rimessione alla valutazione del magistrato procedente della sussistenza di specifiche ragioni per il mantenimento del segreto anche nei confronti degli organi titolari del potere-dovere di vigilanza.

Infine la successiva circolare n.13682 del 5 ottobre 1995 ("Informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati") ha specificato che le notizie di reato, nonché di tutti gli altri fatti e circostanze concernenti magistrati che possono avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio vengano comunicate dai Procuratori Generali e dai Procuratori della Repubblica con plico riservato al Comitato di Presidenza, salvo che sussistano e vengano comunicate ragioni che possano rendere inopportuna la immediata comunicazione, per il positivo sviluppo delle indagini e/o per la sicurezza delle persone.

Sul punto ritiene il collegio come non vi possano essere fraintendimenti sull'organo deputato a interloquire con il C.S.M. a proposito dell'opponibilità o



meno del segreto investigativo.

Per quanto la sezione disciplinare del C.S.M. nel procedimento a carico del dott. Storari, nel giungere al proscioglimento limitatamente ad uno degli addebiti formulatigli, ha fatto riferimento a problematiche di natura interpretativa, posto che la circolare 510/1994 fa riferimento al pubblico ministero che procede, mentre le successive e, da ultimo la 13682/1995, parlano di Procuratore delle Repubblica e di Procuratore Generale, non si vede francamente perché non si dovrebbe assecondare l'ultima e più recente indicazione dello stesso organo di autogoverno, del tutto conforme a quei principi di stretta interpretazione valevoli per le eccezioni al principio generale, peraltro introdotto da norme di rango inferiore e, per di più, coerente con la successiva introduzione di un modello fortemente gerarchizzato della Procura della Repubblica per effetto del D.lgs 20.2.2006, n.106 recante "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero, a norma dell'art.1 comma 1, lett. d) della legge 2005 n.150".

Confortano tale ricostruzione ermeneutica, del resto, le affermazioni stesse del teste dott. Viola Pompeo, il quale ha specificato che, nelle sue funzioni di Segretario Generale dell'organo di autogoverno della magistratura, riceve generalmente le notizie dalle Procure Generali della Repubblica o dalla Procura della Repubblica; il che comporta, che già a monte, è stato vagliato il tema della non opponibilità dell'atto di indagine al C.S.M.

Diversamente se l'atto non perviene dall'organo deputato a interloquire con il C.S.M., egli stesso - o anche le singole commissioni in sede di istruttoria- avvia una preliminare interlocuzione con la competente Procura della Repubblica per comprendere la natura di tali atti e se questi siano o meno coperti da segreto investigativo.

E, nel caso di specie, va ricordato quanto di fatto è avvenuto all'indomani delle rivelazioni al Plenum del dott. Antonino Di Matteo circa la ricezione dei verbali contenenti le dichiarazioni dell'avv.to Piero Amara, allorchè è stata addirittura la Prima commissione del C.S.M. a chiedere gli atti di indagine alla Procura della Repubblica di Perugia, che, puntualmente, ne ha rifiutato la consegna, opponendo il segreto.

Il C.S.M., pertanto, non ha alcun accesso incondizionato agli atti di un'indagine.

Infatti le Procure possono omettere - o eventualmente opporsi o ritardare - la trasmissione delle informative per esigenze investigative o per la tutela di terzi e, ciò, lo si ribadisce, alla luce del principio di gerarchia esistente tra le fonti normative primarie poste a tutela delle indagini e quelle di rango subordinato che

disciplinano l'attività del C.S.M.

Non solo, ma anche a voler opinare il contrario, e cioè che possa spettare al pubblico ministero precedente opporre il segreto investigativo e non già al Procuratore della Repubblica, di tal che, se è questi a disvelare la notizia, vi sarebbe implicitamente il suo consenso alla rivelazione dell'atto di indagine, nel caso di specie non si potrebbe nemmeno ritenere sussistente la legittimazione del dott. Storari al disvelamento degli atti di indagine secretati, trattandosi solo del contitolare del procedimento penale n.12333/17 R.G.N.R., in quanto in co-assegnazione con la dott.ssa Pedio.

E posto che la circolare 510 non fa alcun riferimento a poteri disgiunti, ma solo al pubblico ministero che procede, l'eventuale *discovery* agli atti investigativi sarebbe dovuto provenire necessariamente da entrambi i titolari del procedimento e non già da uno solo di essi.

Quindi, nel caso di specie, il dott. DAVIGO non era in alcun modo autorizzato a ricevere atti e notizie coperti dal segreto investigativo, anche perchè il suo contraddittore non aveva comunque legittimazione alcuna a tal proposito.

Ma vi è di più.

Per come puntualizza il giudice di prime cure, le circolari menzionate sono particolarmente restrittive anche per quanto riguarda l'oggetto e le modalità di trasmissione al C.S.M. delle notizie coperte da segreto.


Quanto all'oggetto delle informative queste devono, infatti, concernere notizie di reato iscritte ex art. 335 c.p.p. o anche a mod. 45, ove si ravvisino fatti privi di rilievo penale "che possono avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio".

L'invio degli atti deve avvenire, poi, mediante plico riservato con destinatario il Comitato di Presidenza del C.S.M.

La migrazione di atti coperti da segreto deve, dunque, avvenire attraverso il canale comunicativo tracciato dalle normative in materia e giammai può avvenire attraverso quelle comunicazioni riservate e confidenziali, di cui tutti i testi hanno parlato, per come espressamente riportato nella sentenza impugnata.

Non solo, ma anche a voler sostenere che non necessariamente i verbali contenenti le dichiarazioni "esplosive" dell'avv.to Amara dovevano essere spediti in plico chiuso al Comitato di Presidenza, vi era la necessità che quanto da essi rappresentato venisse formalmente acquisito al protocollo del Segretario Generale per l'inoltro al Comitato di Presidenza, cosa che viceversa non è in alcun modo avvenuto.

E in tale modo la violazione delle circolari è stata tutt'altro che formale, ma è stata sostanziale, in quanto con l'agire sotto traccia è stato impedito alla Procura



della Repubblica di Milano di poter opporre il segreto investigativo, per come avrebbe fatto sicuramente, secondo quanto manifestato dal teste Pedio e avvenuto, poi concretamente, da parte del Procuratore della Repubblica di Perugia, una volta che l'indagine era stata spostata per competenza nel capoluogo umbro.

Né, infine, convince la tesi secondo la quale i soggetti terzi, cui sarebbe stata destinata da parte del dott. DAVIGO la notizia "riservata", l'avrebbero dovuta conoscere per i propri fini istituzionali.

A prescindere dalle considerazioni spese a proposito dell'opponibilità del segreto investigativo al C.S.M., l'inconsistenza della tesi difensiva si evidenzia, in maniera eclatante, con riferimento alla comunicazione dell'indagine alle collaboratrici di ufficio dell'imputato, dott.sse Marcella Contraffatto e Giulia Befera; non si vede, francamente, la ragione per la quale costoro dovessero essere messe al corrente del contenuto accusatorio riportato nei verbali dell'avv.to Amara, tanto più che si trattava di atti che mai erano stati formalmente acquisiti dal C.S.M. e che, pertanto, non erano atti dell'ufficio.


Peraltro costoro non solo sono state messe a conoscenza dell'asserita esistenza della loggia massonica ventilata dal legale e dei soggetti che ne erano coinvolti, ma sono anche state compiutamente edotte dei meccanismi di condizionamento che questa avrebbe posto in essere per favorire la nomina di alcune cariche istituzionali di particolare rilievo, così da arrivare, addirittura, a convincersi che la mancata conferma del dott. DAVIGO nell'incarico di consigliere del C.S.M., al raggiungimento dell'età pensionabile, fosse stata determinata, giustappunto, dalla trame di detta associazione segreta.

Senza peraltro dimenticarsi del senatore Nicola Morra, soggetto del tutto estraneo al C.S.M. o del collega di "corrente" Alessandro Pepe, anch'egli non facente certo parte all'epoca dell'organo di autogoverno della magistratura.

L'assenza di alternative comportamentali

Questa Corte territoriale dissente, poi, dalla tesi difensiva più volte richiamata, che rimarca come il dott. DAVIGO, venuto suo malgrado a conoscenza delle scottanti dichiarazioni dell'avvocato Amara, consapevole del possibile attacco che poteva essere sferrato all'ordine giudiziario e sconcertato per le oscure manovre, che avrebbero indotto i vertici della Procura milanese a non investigare oltre sulla cd. "Loggia Ungheria", non avesse altra alternativa che quella di rispedire al mittente il dott. Storari.

Si assume, viceversa, che l'imputato abbia avvertito la gravità della situazione denunciata ed, anziché disinteressarsi della questione, si sia fatto carico



di tale pesante fardello al fine di rimuovere un'indagine apparentemente incagliata e rimettere il procedimento nei binari della legalità.


Orbene ed anche a non volere condividere la tesi esposta dal Procuratore Generale, secondo cui non poteva certo sfuggire ad un magistrato così esperto la problematicità delle dichiarazioni accusatorie rese dall'avv.to Amara, rappresentative di una congerie di circostanze slegate una dall'altra, fondate per lo più su notizie apprese *de relato* e per la quale la competenza territoriale era di altro distretto, appare impensabile che una persona professionalmente attrezzata come il dott. DAVIGO non si sia rappresentata che la strada per porre rimedio alla riferita inerzia dei vertici della Procura della Repubblica di Milano non era certo quella di rivolgersi al C.S.M. e al suo Comitato di Presidenza, le cui competenze, all'evidenza, esulano dal provvedere alle iscrizioni delle notizie di reato.

E', infatti, l'art.6 del già citato D.lgs. 106/2006 che pone in capo al Procuratore Generale della Corte di Appello il compito, tra gli altri, di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

Al riguardo il dott. Storari assume che tale soluzione non gli sarebbe venuta in mente (vds deposizione Storari, udienza 24.5.2022 pg.43) e che aveva ritenuto sufficiente avere il supporto di una persona esperta e autorevole, come il dott. DAVIGO, peraltro, membro dell'"organo superiore" al Procuratore Generale stesso della Corte di appello.

A ben vedere nemmeno nel procedimento, che lo vedeva imputato, il dott. Storari ha dato una qualche plausibile giustificazione di una dimenticanza tanto eclatante, tant'è che nelle stesse sentenze, che pur hanno avallato la sua versione, non si rinviene alcuna giustificazione in ordine alla ragione per la quale questi non abbia ritenuto di percorrere la strada maestra tracciata dall'ordinamento per porre rimedio all'asserito ostracismo del Procuratore della Repubblica di Milano al suo anelito investigativo e, cioè, quella di rivolgersi al soggetto istituzionale che, per disposizione normativa, ha il compito di vigilanza ed ha gli strumenti per intervenire, ivi compreso il potere di avocazione previsto dall'art.412 c.p.p.

Non solo, ma lo stesso dott. DAVIGO, il quale ha creduto alla versione del collega -sostanzialmente sulla scorta della sua sola parola, non avendo egli mosso alcun passo formale sino ad allora, nemmeno quello di procedere alla identificazione dei cd "ungheresi"-, non è stato in grado di illustrare se avesse compreso la ragione compiuta, per la quale il dott. Storari si era rivolto a lui e non già al Procuratore Generale della Corte di Appello o a chi, in quel periodo, ne faceva le veci.



Se, tuttavia, si può anche non pretendere che l'imputato si faccia carico di giustificare l'incedere altrui, una spiegazione plausibile la si sarebbe aspettata in merito alla sua personale decisione di avallare la scelta del più giovane collega e di non indirizzarlo al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano o di consigliarlo in tal senso (vds deposizione Storari, udienza 24.5.2022 pg.87).

Sul tema la spiegazione resa dal dott. DAVIGO e, cioè che, all'epoca, la Procura Generale di Milano era retta dall'Avvocato Generale, soggetto noto per alcuni suoi macroscopici errori giuridici e tale da non riscuotere affidamento (udienza 23.5.2023 esame imputato pg.94), non appare per nulla appagante.

Si tratta, all'evidenza, di una giustificazione di facciata per avallare la scelta di disattendere le chiare indicazioni ordinamentali di sistema, che prescindono, proprio perché sono poste a presidio del corretto funzionamento di insieme dell'organizzazione giudiziaria, dalle capacità personali del singolo; ciò a maggior ragione, nel caso di specie, ove la questione concernente la potenziale tardività di un'iscrizione nel registro degli indagati rispetto all'emersione della fonte dichiarativa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, non era certo una problematica così difficile da risolvere e tale da richiedere l'intervento di un giurista particolarmente raffinato.

L'imputato e il Comitato di Presidenza del C.S.M.

A ciò deve aggiungersi che, per quanto l'imputato si sia speso nel sostenere di essersi dato da fare per risolvere la questione dello stallo investigativo presso la Procura della Repubblica di Milano, andando direttamente dal Comitato di Presidenza del C.S.M., senza percorrere la via formale, così da evitare che il dott. Ardita potesse venire a conoscenza delle accuse mosse a suo carico, nessuno dei componenti del predetto Comitato ha affermato di avere avuto l'intendimento che il dott. DAVIGO volesse che la notizia riferita uscisse dall'ambito prettamente confidenziale, con il quale gli era stata riportata.

Tralasciando la circostanza per la quale il dott. DAVIGO non ha compulsato il Primo Presidente della Corte di Cassazione uscente, il dott. Mammone, il cui collocamento a riposo è comunque avvenuto ben dopo il 4 maggio 2020, risultando il suo pensionamento dopo la metà del mese di luglio 2020, ai singoli componenti del Comitato di Presidenza, che pur è organo collegiale, l'imputato si è rivolto partitamente, attraverso contatti *de visu*, informalmente e con modalità, a ben vedere, diverse a seconda del tipo di interlocutore, con il quale di volta in volta si interfacciava.

Al Vicepresidente del C.S.M., dott. Ermini, il dott. DAVIGO, verosimilmente

sfruttando il suo ascendente di magistrato di lungo corso rispetto ad un cd. "avvocato di provincia", per come si è autodefinito il teste, sollecita l'attivazione presso il Presidente della Repubblica, consegna *brevi manu* i verbali contenenti le dichiarazioni dell'avv.to Amara, così da accreditare la sua versione, ma si guarda bene dal riferirgli di mettersi in contatto con gli altri componenti del Comitato; sul punto il teste Ermini ha dichiarato che l'imputato gli aveva detto che avrebbe parlato lui con il Procuratore Generale della Cassazione, per cui aveva inteso che tanto bastava, visti i poteri di indagine che a questi competevano.


Viceversa con il dott. Salvi e, successivamente, con il dott. Curzio, una volta che questi era divenuto Primo Presidente della Corte di Cassazione, subentrando al dott. Mammone, il dott. DAVIGO risulta molto più accorto, tant'è che al primo non rappresenta di avere già parlato dell'indagine milanese con il Vicepresidente del C.S.M. e di averlo in qualche modo sollecitato ad andare dal Presidente delle Repubblica.

Il teste Salvi, peraltro, ha specificato che il collega non si era rivolto a lui come componente del Comitato di Presidenza, ma gli aveva esternato solo una sorta di preoccupazione per lo stallo dell'indagine milanese, ragion per cui egli si era determinato di conseguenza, senza farne cenno alcuno al dott. Ermini; inoltre, nell'occasione, nessun cenno gli era stato fatto alla fonte della notizia confidenziale, né tanto meno alla disponibilità dei verbali contenenti le dichiarazioni dell'avv.to Amara.

Lo stesso teste Curzio ha escluso che il dott. DAVIGO si fosse a lui proposto in quanto membro del Comitato di Presidenza, interpretando piuttosto il gesto del collega come un atto di cortesia verso un compagno di concorso di vecchia data, così da anticipargli un possibile problema che avrebbe potuto insorgere e prepararlo all'evenienza; ed anche in questo caso, a detta del teste, nessuna menzione gli era stata fatta dei verbali contenenti le dichiarazioni dell'avv.to Amara e del fatto che questi erano stati già consegnati al dott. Ermini, né tanto meno che di tali riservate notizie gli altri componenti del Comitato di Presidenza fossero già al corrente.

Si è, quindi, in presenza di un comportamento, che, in qualche modo, appare funzionale ad evitare la circolarità della notizia tra i componenti di un organo che è collegiale e che funziona come tale e che, di conseguenza, appare tanto più eccentrico e lontano dall'affermazione dell'imputato di essersi voluti rivolgere al Comitato di Presidenza.

Non solo, ma quel che colpisce del comportamento del dott. DAVIGO è che con i colleghi, quali il dott. Salvi e il dott. Curzio, egli è risultato particolarmente "abbottonato", tanto da non riferire loro quale fosse la sua fonte di informazione.



E ciò è tanto più singolare se si considera che l'imputato, nelle altre propalazioni, non ha avuto remore con i consiglieri del C.S.M. a lui più vicini a rivelare che la fonte delle sue informazioni era un p.m. della Procura della Repubblica di Milano, arrivando sinanco a farne il nome (teste Ilaria Pepe) o ad esibire loro i verbali consegnatigli dallo stesso (testi Ermini, Marra, Gigliotti, Cascini).

La ragione di tale agito nei confronti dei componenti del Comitato di Presidenza, che a prima vista sembrerebbe avere una certa incoerenza, appare viceversa avere una sua logica e, cioè, quella di evitare che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione potesse venire a sapere quale era la fonte della conoscenza della sua indagine, cosa che sarebbe accaduta se questi avesse parlato della circostanza con l'avvocato Ermini.

Posto, infatti, che il dott. Giovanni Salvi, nella sua qualità di vertice dell'Autorità giudiziaria inquirente, è anche il titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, non appare un fuor d'opera ritenere che il silenzio sul punto del dott. DAVIGO e il suo relazionarsi partitamente con i singoli componenti del Comitato di Presidenza, tacendo agli uni quello che era stato detto all'altro, sia stato fatto appositamente per tutelare il dott. Storari dalle conseguenze relative alla sua irrituale iniziativa.


Prova ne è che, successivamente all'emersione pubblica del retroscena della vicenda, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha esercitato, ancorchè senza successo per un capo, l'azione disciplinare nei confronti del dott. Paolo Storari, per come si evince dalla stessa sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha assolto quest'ultimo.

L'elemento soggettivo del reato

Quanto al profilo del dolo, va evidenziato che il reato di cui all'art. 326 c.p. è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà consapevole della rivelazione e nella coscienza che la notizia costituisce un segreto di ufficio, essendo, perciò, irrilevante il movente ovvero la finalità della condotta e senza che possa aver alcun valore esimente l'eventuale errore sui limiti dei propri e degli altrui poteri e doveri in ordine a dette notizie (Cass. pen., sez.VI, 13.1.1999, n.2183; sez. VI, 11.2.2002, n.9331).

Nel caso di specie nemmeno l'appellante profila la sussistenza di errori sulle proprie e sulle altrui attribuzioni, cosa che, del resto, sarebbe impensabile stante il suo spessore professionale.

E' indubitabile, infatti, che il dott. DAVIGO, ancorchè compulsato dal dott.



Storari ai primi di aprile 2020 in ordine alla situazione di *impasse* nella quale si sarebbe trovato per effetto degli asseriti comportamenti ostruzionistici dei suoi superiori, era ben consapevole di ricevere notizie coperte da segreto investigativo ed in relazione alle quali, giammai, vi sarebbe potuto essere consenso alla loro rivelazione in ragione della mancanza di legittimazione del suo interlocutore per le ragioni sopra rappresentate.

Così come ben era cosciente, per come desumibile dalla spiegazione concernente la scelta di non rivolgersi all'Avvocato Generale, che all'epoca reggeva la Procura Generale di Milano, che questi era il soggetto cui competeva, per legge, di porre rimedio alle eventuali inerzie investigative della Procura della Repubblica.

La piena conoscenza dei limiti delle proprie attribuzioni da parte dell'imputato esclude, radicalmente, che egli possa poi avere ritenuto di adempiere un dovere, che in alcun modo l'ordinamento gli attribuiva.

E per quanto si voglia opinare circa il fatto che l'imputato si sarebbe trovato a gestire una situazione, per la quale non aveva interesse alcuno, che non era stata da lui sollecitata e che gli veniva rappresentata in termini di estrema gravità, appare difficile sostenere che egli non abbia avuto il tempo di comprendere appieno quanto riferitogli, di valutarlo, di riflettere sul da farsi e di determinarsi conseguentemente.


Le stesse differenti modalità di rapportarsi diversamente con i membri del Comitato di Presidenza appaiono indicative di una scelta ben ponderata e tutt'altro che casuale.

Non può nascondersi, del resto, che i contatti con il dott. Storari, a dire dei due protagonisti, risalgono in pieno periodo emergenziale, quando l'isolamento sociale imposto dal potere esecutivo per frenare il contagio aveva determinato un rallentamento dei ritmi di vita e di lavoro quotidiani anche in ambito giudiziario.

La stessa attività del C.S.M. in presenza, peraltro, era stata sospesa.

Non può allora ritenersi appagante la spiegazione, secondo la quale le successive propalazioni del dott. DAVIGO sarebbero state dettate dalla volontà di riportare la vicenda sui binari della legalità e sventare un gravissimo attacco all'Ordinamento giudiziario.

Sarebbe stato sufficiente per questo, così da avallare quanto meno la buona fede dell'imputato, che egli avesse indirizzato il dott. Storari alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano e, se tale strada nell'ottica personale del dott. DAVIGO non fosse stata percorribile in ragione della ritenuta incapacità del suo reggente, che lui stesso avesse compulsato il Comitato di Presidenza nella sua collegialità, rimettendo a tale organo se e in che modo dovesse avvenire la formalizzazione della vicenda e i conseguenti comportamenti da adottare sia per



smuovere l'eventuale stallo all'indagine meneghina sia per tutelare i soggetti, che ne erano coinvolti, ivi compresa la figura del dott. Ardita.

Viceversa l'imputato si è determinato ad una sovraesposizione personale del tutto singolare, non necessitata e che, per quanto ponderata, si è risolta di fatto in una serie di irrituali e illecite confidenze, che poi hanno sortito quell'effetto finale di una fuga di notizie "senza eguali precedenti", già stigmatizzata dall'Autorità giudiziaria umbra.

L'imputato e la parte civile

Non è compito di questa Corte comprendere la ragione degli agiti del dott. DAVIGO, il quale, senza necessità alcuna, ha sapientemente portato a conoscenza di una selezionata platea di destinatari notizie coperte da segreto investigativo attraverso una serie di incontri informali, pur consapevole di gettare una sinistra luce sull'operato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e sui due colleghi del C.S.M., dottori Mancinetti e Ardita.

Il reato di cui all'art.326 c.p. è del resto un reato a dolo generico e il movente è, perciò, irrilevante, come lo è la finalità della condotta.

E sul punto appare del tutto inutile ritornare sull'argomento relativo agli asseriti moventi personali, che avrebbero spinto il dott. DAVIGO a ottenere e poi divulgare i verbali dell'avv.to Amara.

Già il Tribunale, senza smentita alcuna, ha rimarcato come gli elementi raccolti non abbiano consentito di comprovare con sufficiente certezza che il comportamento del dott. DAVIGO sia stato determinato sin dall'origine dall'*animus nocendi* nei confronti della parte civile per personalismi e/o intenti ritorsivi verso la stessa in ragione dei dissapori, che si erano via via andati creando, pur a fronte di un'originaria affinità e comunanza di intenti.

Né, del resto, vi è dimostrazione che l'imputato già sapesse delle accuse rivolte al collega dall'avv.to Amara, al momento della riunione di "corrente" del 3 marzo 2020, nel corso della quale si registra l'aggressione verbale del dott. DAVIGO al dott. Ardita, reo, ai suoi occhi, di dissentire dalla proposta di sostenere la candidatura del dott. Prestipino al vertice della Procura della Repubblica di Roma.

Il danno alla parte civile

Nel contestare la sussistenza del danno alla parte civile assume l'appellante che avere informato i consiglieri del C.S.M. di un fatto veritiero, quale l'esistenza di un'indagine per una presunta partecipazione a una loggia segreta, non potrebbe essere inteso nell'accezione di disseminare "tossine denigratorie".

A ciò si aggiunge che quasi tutti i testi sentiti avrebbero escluso sostanzialmente di avere cambiato atteggiamento nei confronti del consigliere Ardita, dopo quanto appreso dall'imputato.

Osserva il collegio come, a prescindere dal fatto che l'azione del dott. DAVIGO sia stata tutt'altro che necessitata e che le notizie confidenziali si sono estese ben oltre il perimetro della stretta cerchia dei consiglieri del C.S.M., non vi siano margini di incertezza sul fatto che l'imputato abbia operato in modo tale da insinuare, quanto meno, il dubbio nella maggior parte dei destinatari delle sue confidenze circa l'appartenenza ad una loggia massonica del dott. Ardita, così andando a lederne l'onore e il prestigio.


Per quanto si voglia contestare che tale incedere integri l'espressione usata dal Tribunale, è indubitabile che attribuire ad un magistrato la possibile appartenenza ad una loggia massonica equivale a consegnargli la patente di soggetto inaffidabile e infedele, in quanto, uniformandosi alle regole della fratellanza, antepone queste a quello dello Stato repubblicano, di cui è servitore.

Si tratta di un'accusa gravissima, tenuto conto del ruolo e dalla qualifica professionale rivestiti dal destinatario di questa e che, per ciò stesso, è in grado di minarne la sua credibilità, per come di fatto è avvenuto.

E la reazione sdegnata del dott. Ardita, all'esito della riunione informale tenutasi tra consiglieri del C.S.M., dopo l'intervento al Plenum del dott. Di Matteo dell'aprile del 2021, in cui la parte civile ha appreso come una buona parte dei consiglieri fosse a conoscenza delle accuse mossegli dall'avv.to Piero Amara, è significativa in ragione della comprensione da parte della parte civile del motivo, per il quale, sin dalla primavera precedente, era stato isolato e ciò in ragione dell'opera diffamatoria posta in essere dal dott. DAVIGO.

Peraltro lo sdegno della parte civile non sorge certo per il fatto di non essere stato avvisato delle accuse potenzialmente calunniose -visto che nei confronti dell'avv.to Amara è stata promossa azione penale giustappunto per il reato di cui all'art.368 c.p.-, ma perché persone, con cui aveva un rapporto di colleganza ed anche di militanza correntizia, avevano dubitato della sua integrità morale, così da prendere per buona l'accusa di essere un massone e assumere nei suoi confronti un atteggiamento distaccato rispetto ai normali rapporti di confidenza che si creano tra coloro che, generalmente, condividono il lavoro quotidiano.

E, per quanto in chiave difensiva, si voglia sostenere che quasi tutti i testi avrebbero affermato di non avere cambiato atteggiamento verso il consigliere Ardita, basta riportare le affermazioni di un teste neutrale come il dott. Di Matteo, il quale, giustappunto e a riscontro di quanto riferito dalla parte civile, ha ricordato come,



ben prima di ricevere il plico anonimo, avesse constatato un certo isolamento del collega all'interno del consiglio.

Il teste Ilaria Pepe ha, del resto, dichiarato di avere "prudenzialmente" preso le distanze dal collega.

Il teste Cascini ha ricondotto il suo atteggiamento distaccato già alla vicenda Fava, ma certo le confidenze del dott. DAVIGO non devono averlo certo incoraggiato verso la parte civile.

Il teste Cavanna ha ammesso di avere avuto una fisiologica diffidenza verso il collega, anche se poi, cercando di ridimensionare tale affermazione, ha ricondotto tale suo approccio anche con tutti gli altri consiglieri; tale ultima giustificazione, tuttavia, appare incongrua al sol considerare come l'asserito e generalizzato atteggiamento di distacco verso i colleghi mal si concili con l'abitudine di recarsi tutte le mattine presso lo studio del dott. DAVIGO per consumare un cioccolatino e intrattenersi con lui in amabile conversazione, per come riferito dall'imputato medesimo.

Il teste Curzio ha poi rimarcato che, in ragione della notizia ricevuta, ebbe a tenere un atteggiamento di prudenza verso il dott. Ardita.

Non solo, ma se non bastasse appare viepiù significativo l'episodio della confidenza fatta al senatore Morra.

Posto che il dott. DAVIGO non aveva necessità alcuna di indicare nell'asserita appartenenza massonica del collega il motivo per il quale non voleva partecipare al prospettato incontro pacificatore, ben potendo limitarsi a rappresentare l'esistenza di motivi personali che gli impedivano di partecipare al prospettato incontro pacificatore, la ragione di tale incedere risiede altrove.

Se, infatti, si tiene a mente che nelle intenzioni del parlamentare vi era la conclamata volontà di proporre al dott. Ardita una collaborazione con la Commissione Parlamentare Antimafia, è evidente che la rivelazione del dott. DAVIGO sia stata funzionale a scongiurare tale iniziativa.

E' poi evidente che se l'intenzione del dott. DAVIGO fosse stata unicamente quella di rimettere la vicenda sui binari della legalità, egli avrebbe ben dovuto acquietarsi, una volta compulsato il Vicepresidente del C.S.M. e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

Il fatto che, viceversa, l'imputato abbia avvertito l'esigenza di continuare a ledere l'onore della parte civile -e non solo- è comprensibile solo nella mirata strategia volta ad isolare la parte civile nei suoi rapporti istituzionali.

Sul tema è lo stesso Tribunale a rimarcare l'"entusiasmo" con il quale il dott. DAVIGO ha cavalcato la notizia della possibile appartenenza massonica del dott.

Ardita, frutto di una convinzione che è ben lungi dalla prospettazione difensiva formulata in sede di arringa, secondo cui egli si sarebbe limitato ad avanzare prudenziali dubbi sulle accuse mosse dall'avv.to Amara.

Basti pensare che egli, di fronte alle titubanze avanzate dal dott. Ermini, che a pelle escludeva la possibile appartenenza del dott. Ardita a logiche massoniche, ribatte con convinzione che *“quando i massoni vanno in sonno, rimangono sempre massoni”* o all'esigenza di apprendere il grado di affidabilità dell'avv.to Amara quale fonte dichiarativa dal collega Cascini, che già, nel corso delle sue indagini come pubblico ministero, vi aveva avuto a che fare o all'invito rivolto al dott. Alessandro Pepe di prendere le distanze dal dott. Ardita, in quanto l'indagine sulla sua possibile appartenenza massonica avrebbe preso una brutta piega per lo stesso.

Per tali ragioni, di conseguenza, non può che condividersi l'assunto, secondo il quale il comportamento dell'imputato ha leso la parte civile, oltre che nella sua sfera morale –si pensi alla reazione emotiva e psicologica della persona offesa descritta dai testi Alessandro Pepe e Di Matteo all'indomani della diffusione delle notizie sulla cd. Loggia Ungheria-, anche sotto il profilo della sua reputazione.


La contestazione della continuazione tra la rivelazione al senatore Morra e le altre condotte di disvelamento del segreto

Da ultimo va affrontata la questione introdotta dall'appellante il 6.12.2023 in sede di motivi aggiunti e con la quale si deduce l'erroneità dell'applicazione dell'istituto della continuazione alla condotta di rivelazione del segreto di ufficio operata dal dott. DAVIGO nei confronti del senatore Nicola Morra, già Presidente della Commissione Nazionale Antimafia rispetto alle precedenti condotte rivelatorie contestate all'imputato al capo B).

Sul punto non può che ritenersi condivisibile l'assunto del Procuratore Generale in merito all'inammissibilità di detto motivo di gravame.

E' principio giurisprudenziale condiviso quello per cui *“in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione”* (cfr Cass pen., sez.VI, 30.9.2020, 36206).

I motivi nuovi di impugnazione devono, quindi, essere inerenti ai temi



specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari.

E, a tal proposito, va richiamato il costante indirizzo interpretativo secondo il quale i motivi "nuovi" che possono essere presentati dalla parte che ha proposto l'impugnazione fino al quindicesimo giorno precedente l'udienza di trattazione del gravame (art. 585 co.IV c.p.p. in relazione all'art. 167 disp. att. c.p.p.) debbono consistere in una ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, peraltro sempre nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame.

In altri termini con i motivi nuovi non possono impugnarsi parti del provvedimento gravato, che non siano stati oggetto della preventiva impugnazione.

Diversamente argomentando verrebbero frustrati i termini, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione, prescritta dalla legge per la proposizione del gravame (cfr Cass. pen., sez. IV, 17.1.1997, n.90; Cass. pen., Sez. Unite, 25.2.1998, n. 4683; Cass pen., sez.III, 22.1.2004, n.14776).

Nel caso in esame è oggettivo il dato per cui, nell'impugnazione principale proposta nell'interesse del dott. DAVIGO, non è stata dedotta la questione secondo la quale la contestata rivelazione del segreto d'ufficio al senatore Morra non rientrerebbe nel medesimo disegno criminoso volto, in tesi accusatoria, a minare la reputazione del dott. Sebastiano Ardita, così da isolarlo all'interno dei suoi rapporti di ufficio e interpersonali e che già sarebbe stato il filo conduttore delle altre condotte di rivelazione del segreto in contestazione al capo B) della rubrica imputativa.


Di qui l'inammissibilità di tale domanda difensiva proposta nei motivi aggiunti di appello in ragione dell'assoluta novità del suo contenuto rispetto alle ragioni affidate all'impugnazione principale.

Per effetto del rigetto integrale del gravame l'appellante va, conseguentemente, condannato al pagamento delle spese processuali e, in ossequio al principio della soccombenza, alla refusione delle spese di assistenza tecnica della parte civile, per come liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri tabellari forensi.

P Q M

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.,

conferma la sentenza emessa il 20.6.2023 dal Tribunale di Brescia appellata da Piercamillo DAVIGO, che condanna al pagamento delle ulteriori spese



processuali del grado.

Condanna Piercamillo DAVIGO al pagamento in favore della parte civile Sebastiano ARDITA delle spese di rappresentanza, assistenza e difesa, che liquida in euro 946, oltre IVA, CPA e accessori di legge.

Visto l'art. 544 co. III c.p.p.,

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.


Brescia, 7 marzo 2024

Il Presidente

dott.ssa Anna Maria Dalla Libera



Il consigliere est.
dott. Guido Taramelli



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati, a norma dell'art. 52 D.Lgs 196/2003, in quanto stabilito dalla legge.

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
CANCELLERIA PENALE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Brescia, li 24 MAG. 2024



IL CANCELLIERE
Elvira COSTABILE

